SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma — **Anno 137° — Numero 79**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Mercoledì, 3 aprile 1996** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 2 aprile 1996, n. 180.

Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di lavori socialmente utili e di interventi a sostegno del reddito;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia previdenziale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° aprile 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Disposizioni per l'attivazione dei lavori socialmente utili

1. Al fine di consentire l'attivazione di lavori socialmente utili, il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è incrementato ai sensi del comma 4 e, in attesa della revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a questi ultimi trova applicazione la normativa previgente a quella recata dall'articolo 14 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, integrata ai sensi del comma 2. Ai fini della tempestività degli interventi per la promozione e l'attivazione dei lavori socialmente utili:

a) per gli enti locali spetta alla giunta assumere le deliberazioni in materia di promozione di progetti;

b) per gli enti locali, la giunta, ai fini dell'approvvigionamento di quanto strettamente necessario per la immediata operatività dei progetti, può ricorrere, previa autorizzazione del commissario del Governo, a procedure straordinarie, anche in deroga alle normative vigenti in materia, fermo restando quanto previsto dalla normativa in materia di lotta alla criminalità organizzata;

c) l'amministrazione proponente il progetto di lavori socialmente utili è tenuta a procedere, ricorrendone i presupposti, secondo le disposizioni dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con esclusione del comma 4 del medesimo articolo, nonché dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

d) la commissione regionale per l'impiego e, per i progetti interregionali, la commissione centrale per l'impiego, provvedono, anche attraverso apposite sottocommissioni, all'approvazione del progetto entro venti giorni, decorsi i quali il medesimo si intende approvato;

e) il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può disporre, in considerazione della specificità, anche territoriale, dell'emergenza occupazionale, modalità straordinarie per l'assegnazione dei lavoratori ai lavori socialmente utili, ivi compresa l'adozione di criteri quali il carico familiare, l'età anagrafica e il luogo di residenza;

f) in caso di mancata esecuzione dei lavori socialmente utili nel termine previsto nel progetto, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro dell'interno, designa un commissario che provvede all'esecuzione dei lavori.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono integrate dalle seguenti norme dell'articolo 14 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451: comma 1, relativamente ai soggetti promotori e gestori, nonché ai soggetti utilizzabili nei progetti; commi 3 e 4, come modificati dal comma 3 del presente articolo; comma 7. Per l'assegnazione dei lavoratori si tiene conto della corrispondenza tra la capacità dei lavoratori e i requisiti richiesti per l'attuazione dei progetti e si consente che, per i progetti formulati con riferimento a crisi aziendali, di settore o di area, l'assegnazione avvenga limitatamente a gruppi di lavoratori espressamente individuati nel progetto medesimo.

3. All'articolo 14 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451: al comma 3, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Tale importo può non essere dovuto nei casi in cui i lavoratori siano adibiti per un numero di ore ridotto proporzionale alla misura del trattamento previdenziale o sussidio spettante.»; il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. I soggetti di cui al comma 1 che non fruiscono di alcun trattamento previdenziale possono essere impegnati nell'ambito del progetto per non più di dodici mesi e per essi può essere richiesto, a carico del fondo di cui al comma 7, un sussidio non superiore a lire 800.000 mensili. Il sussidio è erogato dall'INPS e per esso trovano applicazione le disposizioni in materia di mobilità e di indennità di mobilità. Ai lavoratori medesimi può essere corrisposto, dai soggetti proponenti o utilizzatori, un importo integrativo di detti trattamenti, per le giornate di effettiva esecuzione delle prestazioni.».

4. Con priorità per le finalità di cui al comma 1, nonché per il finanziamento dei piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione di cui all'articolo 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è incrementato di lire 669 miliardi per l'anno 1995, di lire 685,6 miliardi per l'anno 1996, di lire 591,3 miliardi per l'anno 1997 e di lire 691,3 miliardi a decorrere dall'anno 1998. Nell'ambito delle disponibilità, per l'anno 1995, un importo non inferiore al quaranta per cento è ripartito a livello regionale in relazione al numero dei lavoratori di cui al comma 5 e all'articolo 3 e le relative risorse sono impegnate per il finanziamento di progetti che utilizzano i medesimi lavoratori.

5. Ai soggetti di cui all'articolo 4, commi 1, lettere *b)* e *c)*, 3 e 4, nei cui confronti siano cessati al 31 dicembre 1994 i trattamenti di mobilità ovvero di disoccupazione speciale ed ai soggetti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, nei cui confronti siano cessati nel periodo 1° dicembre 1994-31 maggio 1995 i trattamenti di cassa integrazione salariale, i quali non abbiano più titolo a fruire per ulteriori periodi di alcuno dei predetti trattamenti, compete un sussidio nella misura pari al 64 per cento dell'importo mensile di cui alla lettera *a)* del secondo comma dell'articolo unico della legge 13 agosto 1980, n. 427, come sostituito dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, per un periodo massimo di dodici mesi e limitatamente ai periodi di loro occupazione in lavori socialmente utili, nei progetti per essi approvati entro il 31 luglio 1995. Il sussidio è a carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 4, nei limiti delle risorse preordinate alle finalità di cui al medesimo comma. I lavoratori di cui al presente comma rimangono iscritti nelle liste di mobilità sino al 31 dicembre 1995.

6. Fino al 31 maggio 1995, ai soggetti di cui al comma 5 che non siano utilizzati in lavori socialmente utili è corrisposto un sussidio fissato:

a) per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 31 marzo 1995, nella misura del 70 per cento dell'ultimo trattamento di integrazione salariale, di mobilità ovvero di disoccupazione speciale fruito; tale misura non può essere comunque superiore all'importo derivante dalla misura del 64 per cento di cui al predetto comma 5;

b) per il periodo dal 1° aprile 1995 al 31 maggio 1995, nella misura del 64 per cento di cui al medesimo comma 5, ridotta del 30 per cento; tale misura non può essere comunque superiore all'importo del sussidio previsto nel periodo di cui alla lettera *a)*.

7. Per consentire una migliore utilizzazione delle risorse finanziarie comunitarie, statali o regionali mirate alla formazione professionale, il sussidio di cui al comma 5 viene erogato ai lavoratori di cui al medesimo comma e all'articolo 3, anche per i periodi di effettiva frequenza successivi al 31 maggio 1995, a corsi di formazione approvati prima del 31 maggio 1995, sino al completamento dei corsi e comunque non oltre il 31 dicembre 1995. Detti lavoratori nei trenta giorni successivi il termine dei corsi, possono essere assegnati a progetti di lavori socialmente utili, con fruizione del sussidio previsto dal comma 5 per un periodo che sommato a quello del corso di formazione non può superare dodici mesi.

8. Per il periodo dal 1° giugno al 31 luglio 1995 gli uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione ovvero le sezioni circoscrizionali per l'impiego ovvero le agenzie per l'impiego, invitano i lavoratori di cui al comma 5 e all'articolo 3 non ancora occupati in lavori socialmente utili, a partecipare ad attività di selezione ed orientamento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6, comma 5-*ter*, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, finalizzate alla loro assegnazione ai lavori socialmente utili. Per tale periodo, previa attestazione da parte dei predetti uffici della partecipazione alle attività predette, è riconosciuto al lavoratore il sussidio di cui al comma 6, lettera *b)*. Per i casi in cui i lavoratori non siano ancora occupati nei lavori socialmente utili alla data del 1° agosto 1995 il predetto sussidio è riconosciuto per un ulteriore periodo e comunque non oltre il 30 settembre 1995. Il sussidio è a carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 4, nei limiti delle risorse preordinate alle finalità di cui al medesimo comma.

9. Per i sussidi di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 trovano applicazione le disposizioni in materia di mobilità e di indennità di mobilità, ivi compreso, per i periodi sussidiati sino al 31 luglio 1995, il riconoscimento d'ufficio di cui al comma 9 dell'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Per i sussidi imputati a periodi successivi a tale data e per quelli di cui al comma 3, il predetto riconoscimento rileva ai soli fini dell'acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al pensionamento.

10. Per consentire la prosecuzione dell'utilizzazione in corso alla data del 31 dicembre 1994, in lavori socialmente utili, di soggetti nei cui confronti siano cessati entro il 31 agosto 1995, i trattamenti di integrazione salariale o di mobilità, ai medesimi soggetti compete il sussidio di cui al comma 5 fino al completamento del progetto e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi a decorrere dalla predetta cessazione.

11. Per i progetti finanziati a carico del Fondo di cui al comma 4, approvati entro il 31 luglio 1995, sono avviati con priorità ai lavori socialmente utili i lavoratori di cui al comma 5 ed all'articolo 3. Per i progetti approvati dal 1° agosto 1995 e sino al 31 dicembre 1995 concorrono con i predetti lavoratori anche i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità nelle aree di cui agli obiettivi n. 1 e n. 2 del regolamento CEE n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio

1993, per i quali il trattamento di mobilità è scaduto, e i lavoratori per i quali sia cessato successivamente al 31 maggio 1995 il trattamento straordinario di cassa integrazione e che non abbiano più diritto all'indennità di mobilità. Essi, se avviati per progetti approvati entro il 31 luglio 1995, percepiscono il sussidio di cui al comma 5; se avviati per progetti approvati successivamente alla predetta data, per essi trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, come modificato dal comma 3 del presente articolo. Ai predetti lavoratori si applica la disposizione di cui all'articolo 6, comma 5-*ter*, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Vengono avviati ai lavori socialmente utili i lavoratori che dichiarino alle sezioni circoscrizionali per l'impiego del luogo di residenza la loro disponibilità, con esclusione dei soggetti che abbiano già dichiarato detta disponibilità in applicazione dell'articolo 27, comma 3, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341.

12. I periodi di utilizzazione nei lavori socialmente utili costituiscono titolo di preferenza nei pubblici concorsi qualora, per questi ultimi, sia richiesta la medesima professionalità con la quale il soggetto è stato adibito ai predetti lavori.

13. I nominativi dei lavoratori che sono titolari di indennità di mobilità fino alla maturazione del diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia vengono comunicati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ai sindaci dei comuni di residenza dei predetti lavoratori perché essi provvedano ad impiegare direttamente questi ultimi in attività socialmente utili ai sensi ed agli effetti della disciplina di cui al presente articolo ed all'articolo 9, comma 1, lettera *c)*, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

14. Per i disoccupati utilizzati nei cantieri scuola e lavoro di cui all'articolo 59 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni e integrazioni, non si applica l'articolo 4, comma 2, della legge 8 agosto 1991, n. 274, e continua per essi a trovare applicazione quanto previsto dall'articolo 2 della legge 6 agosto 1975, n. 418, e successive modificazioni e integrazioni. La medesima disposizione di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 agosto 1991, n. 274, non trova altresì applicazione nei confronti degli addetti ai lavori di forestazione, sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria assunti dalle pubbliche amministrazioni, fermo restando per essi quanto previsto dall'articolo 6, comma primo, lettera *a)*, della legge 31 marzo 1979, n. 92. Per le assunzioni di questi ultimi lavoratori continuano ad applicarsi le norme sul collocamento ordinario.

15. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 883 miliardi per l'anno 1995, in lire 685,6 miliardi per l'anno 1996, in lire 591,3 miliardi per l'anno 1997 ed in lire 691,3 miliardi a decorrere dall'anno 1998, si provvede:

a) quanto a lire 342 miliardi per l'anno 1995 a carico degli stanziamenti iscritti sui capitoli 1176 e 3664 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il medesimo anno, rispettivamente, per lire 129 miliardi e lire 213 miliardi; quanto a lire 482,6 miliardi per l'anno 1996, e a lire 514,3 miliardi a decorrere dall'anno 1997, a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 1176 dello stesso stato di previsione per l'anno 1996 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi;

b) quanto a lire 200 miliardi per l'anno 1995, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui dei capitoli 5069, 5879 e 7893 dello stato di previsione del Ministero del tesoro e dei capitoli 1031, 1032, 1162, 1163 e 1164 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica dell'anno 1995, conservate ai sensi dell'articolo 19, comma 5-*ter*, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 436, cui non si applicano, per l'anno 1995, le modalità e procedure di ripartizione previste dal medesimo articolo 19, comma 5-*ter*, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96; quanto a lire 200 miliardi per l'anno 1995, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui di cui al capitolo 191 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per lo stesso anno; quanto a lire 141 miliardi per l'anno 1995, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità della gestione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni ed integrazioni;

c) quanto a lire 203 miliardi per l'anno 1996, a lire 77 miliardi per l'anno 1997 e a lire 177 miliardi a decorrere dall'anno 1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

16. Le somme di cui al comma 15, lettera *b)*, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate anche nell'anno successivo ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

17. Per i progetti approvati successivamente al 31 luglio 1995, il sussidio a carico del Fondo di cui al comma 4 è pari, fino al 31 gennaio 1996, a lire 8.000 orarie per un massimo di 100 ore mensili. Fermo restando il costo complessivo del progetto per quanto riguarda i sussidi, per i lavoratori in esso impegnati, le agenzie per l'impiego possono modificare, d'intesa con i soggetti proponenti, i progetti già approvati, per adeguarne le modalità organizzative, in conseguenza dei meccanismi di calcolo del sussidio di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, come modificato dal comma 3, che per essi viene applicato dal 1° febbraio 1996.

18. I progetti di lavoro socialmente utile possono essere presentati dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, per impegnare i soggetti ad esse assegnati nell'ambito dell'attività ordinaria delle cooperative medesime. I progetti possono prevedere che l'assegnazione avvenga su richiesta nominativa. Essi possono essere approvati quando ricorrano le seguenti condizioni:

a) l'attività della cooperativa deve essere stata avviata da almeno due anni e deve essere stata assoggettata a revisione ai sensi dell'articolo 3 della citata legge n. 381 del 1991;

b) il numero dei soggetti da impegnare non deve eccedere il 30 per cento o il 15 per cento dei lavoratori, dipendenti e soci, rispettivamente per le cooperative di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 1 della predetta legge;

c) non devono essere state effettuate riduzioni di personale nei dodici mesi precedenti la presentazione del progetto. Le cooperative sociali che abbiano gestito un progetto di lavoro socialmente utile ai sensi del presente comma possono presentare nuovi progetti quando almeno il 50 per cento dei lavoratori impegnati sulla base del precedente progetto sia stato assunto ovvero sia diventato socio lavoratore.

19. I lavoratori impegnati in lavori socialmente utili sono tenuti a partecipare ad attività di orientamento organizzate dalle agenzie per l'impiego o dalle sezioni circoscrizionali ad intervalli non inferiori a tre mesi. Per il periodo di svolgimento delle predette attività, che saranno tempestivamente comunicate dagli uffici agli enti gestori dei programmi di lavori socialmente utili ed all'INPS, i lavoratori continuano a percepire il medesimo sussidio ad essi spettante durante i lavori socialmente utili.

20. Dal 1° gennaio 1996 le risorse del Fondo per l'occupazione di cui al comma 4, preordinate al finanziamento dei lavori socialmente utili, e non destinate al finanziamento dei progetti già approvati nel 1995, sono ripartite, nella misura del 70 per cento, a livello regionale in relazione alla dimensione quantitativa dei progetti già approvati nel 1995 e al numero dei disoccupati di lunga durata iscritti nelle liste di collocamento e di mobilità nelle aree di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Per i progetti approvati dal 1° gennaio 1996, le commissioni regionali per l'impiego, fermo restando quanto disposto dal secondo periodo del comma 2, determinano criteri e priorità nell'assegnazione dei soggetti, tenendo conto in particolare del criterio del maggior bisogno e delle professionalità acquisite nell'attuazione dei progetti. Le predette commissioni potranno utilizzare anche le risorse finanziarie eventualmente messe a loro disposizione da parte delle regioni e di altri enti pubblici proponenti ai fini dell'applicazione del presente articolo. Ai lavoratori impegnati nei progetti di lavori socialmente utili approvati utilizzando tali risorse competono, con l'applicazione della disciplina di cui al presente articolo, il sussidio di cui al comma 3 e i relativi benefici accessori: l'erogazione sarà effettuata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 2.

Misure di carattere previdenziale e contributivo

1. Al fine di assicurare la correntezza delle prestazioni a carico del Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali, istituito dalla legge 22 dicembre 1960, n. 1612:

a) con decorrenza 1° gennaio 1994:

1) i valori dei contributi dovuti al Fondo predetto sono elevati nella misura di cui all'allegata tabella *A*;

2) si applicano gli aumenti a titolo di perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. L'articolo 31 del regolamento del Fondo, approvato con decreto del Ministro delle finanze 30 ottobre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 303 del 24 novembre 1973, è abrogato;

3) trova applicazione, ai fini del conseguimento del requisito di età per il diritto alla pensione ordinaria di cui all'articolo 25 del regolamento del Fondo, la tabella *A*, sezione uomini, allegata all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503;

4) cessano di maturare le anzianità utili ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita di cui all'articolo 32 del regolamento del Fondo previdenziale di cui al presente comma. L'importo dell'indennità di buonuscita, maturata al 31 dicembre 1993, viene liquidato al conseguimento delle prestazioni pensionistiche e, comunque, non prima della maturazione del requisito di età per il diritto alla pensione ordinaria a carico del Fondo. All'importo dell'indennità di buonuscita, maturato al 31 dicembre 1993, si applicano le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 2120 del codice civile, come sostituito dall'articolo 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297. Le disposizioni di cui al presente numero non trovano applicazione per le domande intese ad ottenere indennità di buonuscita pervenute al Fondo entro il 31 dicembre 1993;

b) è autorizzata l'erogazione di un contributo al Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali pari a lire 12 miliardi per l'anno 1994, 8,6 miliardi per l'anno 1995 e 13 miliardi annui a decorrere dal 1996.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede, quanto a lire 12 miliardi per l'anno 1994, e a lire 3 miliardi per l'anno 1995 a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 3677 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1994 e corrispondente capitolo per quello successivo; quanto a lire 5,6 miliardi per l'anno 1995 a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 4, del presente decreto; quanto a lire 13 miliardi a decorrere dall'anno 1996 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del

tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

3. Le posizioni assicurative costituite dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) in favore dei propri mandatari presso l'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO), in atto alla data del 30 giugno 1983, restano utili ai fini del trattamento integrativo di previdenza disciplinato dalla legge 2 febbraio 1973, n. 12. I predetti soggetti, titolari di posizione assicurativa in vigore al 30 giugno 1983, potranno richiedere, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di essere ammessi alla prosecuzione volontaria ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, pur in difetto della sussistenza alla predetta data del requisito di almeno cinque anni di anzianità contributiva, previsto dal citato articolo 8.

4. Ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, i contributi previdenziali versati alla Cassa di previdenza dei dipendenti enti locali (CPDEL) per il periodo 1° ottobre 1991-31 dicembre 1992 ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 agosto 1991, n. 274, nei confronti dei giornalisti dipendenti dagli enti locali, sono trasferiti d'ufficio all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) senza oneri a carico dei lavoratori interessati, secondo le modalità di cui all'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, con esclusione della corresponsione dell'interesse composto ivi previsto.

5. Il termine del 31 dicembre 1994 di cui all'articolo 8, comma 1-*bis*, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, è differito al 28 febbraio 1995.

6. Al fine di assicurare la correntezza delle prestazioni a carico dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) e in considerazione degli effetti derivanti sui regimi pensionistici operanti presso il predetto ente in conseguenza dell'esercizio delle deleghe di cui all'articolo 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, anche in riferimento al riequilibrio finanziario delle relative gestioni, è autorizzata l'erogazione di un contributo a carico dello Stato in favore del predetto Ente pari a lire 35 miliardi per l'anno 1995, a lire 173 miliardi per l'anno 1996, a lire 147 miliardi per l'anno 1997 e a lire 127 miliardi a decorrere dall'anno 1998.

7. All'onere di cui al comma 6 si provvede: quanto a lire 35 miliardi per l'anno 1995 e a lire 47 miliardi a decorrere dall'anno 1996, a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 3673 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi; quanto a lire 126 miliardi per l'anno 1996, a lire 100 miliardi per l'anno 1997 e a lire 80 miliardi a decorrere dall'anno 1998 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

8. Per realizzare una maggiore efficacia dei controlli incrociati, finalizzati alla vigilanza sugli obblighi contributivi delle attività dello spettacolo e dello sport professionistico, le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, e dell'articolo 3, commi 11 e 11-*bis*, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, si applicano alla Società italiana autori editori (SIAE) e all'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE). L'ENPALS può stipulare convenzioni con la SIAE e l'UNIRE per l'acquisizione degli elementi per l'accertamento e la riscossione dei contributi previdenziali ad esso dovuti dalle imprese dello spettacolo e dello sport.

9. L'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, deve essere interpretato nel senso che gli esercenti impianti trasporto a fune sono esclusi dall'applicazione delle norme sulla integrazione dei guadagni degli operai dell'industria. I versamenti contributivi effettuati in applicazione delle norme predette, se eseguiti anteriormente alla data del 14 giugno 1995, restano salvi e conservano la loro efficacia, anche ai fini delle relative prestazioni, fino a tale data.

10. All'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:

«*9-bis*. La retribuzione tabellare è determinata su base oraria in relazione alla durata normale annua della prestazione di lavoro espressa in ore.

9-ter. La retribuzione minima oraria da assumere quale base di calcolo dei premi per l'assicurazione di cui al comma 9 è stabilita con le modalità di cui al comma 5.».

11. Alle minori entrate per l'Istituto nazionale di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), derivanti dall'articolo 5, commi 9-*bis* e 9-*ter*, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, come modificato dal presente articolo, valutate in lire 40 miliardi per l'anno 1995 e lire 70 miliardi annui a decorrere dal 1996, si provvede: quanto a lire 40 miliardi per l'anno 1995, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantona-

mento relativo al medesimo Ministero; quanto a lire 70 miliardi annui a decorrere dall'anno 1996 a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 3680 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il medesimo anno e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

12. Il disposto di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, si applica alle imprese industriali della provincia di Gorizia e va interpretato nel senso che l'obbligo contributivo di dette imprese nei confronti degli enti previdenziali e assistenziali previsto dall'articolo 4 della legge 29 gennaio 1986, n. 26, si considera comunque assolto con gli adempimenti per i periodi precedenti la data di entrata in vigore dell'articolo 2, comma 17, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, anche se effettuati con conguaglio successivo alla predetta data. Alle minori entrate per l'INPS si provvede nei limiti delle somme previste per tale finalità dall'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451.

13. A decorrere dal 1°. gennaio 1996 il personale ferroviario in attività di servizio è assicurato all'INAIL secondo la normativa vigente e l'Ente ferrovie S.p.a. è tenuto al versamento dei relativi premi in base alla tariffa approvata con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 30 marzo 1994. Dalla medesima data sono poste a carico dell'INAIL tutte le rendite e tutte le altre prestazioni, comprese quelle relative agli eventi infortunistici e alle manifestazioni di malattie professionali verificatisi entro il 31 dicembre 1995 e non ancora definiti entro tale data.

14. Con la stessa decorrenza di cui al comma 13 il personale navigante dell'Ente ferrovie S.p.a. è assicurato all'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali con la corresponsione del premio di tariffa stabilito dallo stesso Istituto. Dalla medesima data sono poste a carico del suddetto Istituto tutte le rendite e tutte le altre prestazioni, comprese quelle relative agli eventi infortunistici e alle manifestazioni di malattie professionali verificatisi entro il 31 dicembre 1995 e non ancora definiti entro tale data.

15. Ai fini del pagamento da parte dell'INAIL e dell'IPSEMA, dal 1° gennaio 1996, delle prestazioni in essere al 31 dicembre 1995, nonché di quelle con decorrenza successiva a tale data determinate da eventi infortunistici o da malattie professionali verificatisi entro il 31 dicembre 1995, l'Ente ferrovie S.p.a. provvederà al versamento di una riserva matematica nella misura e con le modalità da definire entro il 31 dicembre 1995 con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti l'INAIL e l'IPSEMA, per la parte di rispettiva competenza, nonché l'Ente stesso.

16. All'articolo 1, comma 32, lettera *b)*, della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole: «nel medesimo anno» sono sostituite dalle seguenti: «nel corso dell'anno 1996».

Art. 3.

Disposizioni per i dipendenti delle società costituite dalla GEPI e dall'INSAR

1. In considerazione delle prospettive di impiego nelle nuove attività intraprese dalla GEPI per effetto delle misure di rifinanziamento disposte dall'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, nei progetti di lavori socialmente utili, nonché per effetto della costituzione di società miste con amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, per i lavoratori di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dipendenti dalle società non operative costituite dalla GEPI, operanti nei territori del Mezzogiorno indicati nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e nelle aree di crisi o declino industriale di cui all'obiettivo n. 2 del regolamento CEE n. 2081/93, nonché per i dipendenti dell'INSAR, i trattamenti di integrazione salariale straordinaria sono prorogati sino e non oltre il 31 maggio 1995 con effetto dalla data di scadenza dei medesimi, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità e ferma restando l'iscrizione degli stessi nella lista di mobilità anche per il periodo per il quale non percepiscono le relative indennità. La proroga non si applica ai dipendenti in possesso dei requisiti necessari per usufruire dei trattamenti previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché dei trattamenti pensionistici di vecchiaia e di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

2. Decorsi i primi sei mesi del periodo di fruizione di cui al comma 1, la misura del relativo trattamento di integrazione salariale è ridotta del 20 per cento. Detta riduzione non opera per i periodi di assegnazione a lavori socialmente utili. Nel periodo compreso tra l'8 febbraio 1995 ed il 31 maggio 1995, per i lavoratori di cui al comma 1, che non abbiano titolo per usufruire dell'indennità di mobilità, il trattamento di integrazione salariale è fissato in misura pari al sussidio di cui all'articolo 1, comma 5.

3. Per i lavoratori assunti dall'INSAR ai sensi dell'articolo 7, commi 6-*bis*, 6-*ter* e 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, esclusi quelli di cui alle disposizioni richiamate dall'articolo 4, comma 1, lettera *d)*, del presente decreto, i trattamenti straordinari di integrazione salariale sono prorogati sino e non oltre il 31 maggio 1995, con effetto dalla data di scadenza dei medesimi, nella misura pari al sussidio di cui all'articolo 1, comma 5.

4. L'articolo 1, commi 5 e 8, trova applicazione anche nei confronti dei lavoratori di cui al presente articolo, fermo restando che i sussidi ivi previsti non sono dovuti per i mesi per i quali ai predetti soggetti spetti l'indennità di mobilità.

5. Per la GEPI e l'INSAR rimangono fermi, nei confronti dei lavoratori da esse già dipendenti alla data del 31 maggio 1995 i cui trattamenti di integrazione salariale siano cessati a tale data ai sensi del comma 1, tutti i compiti previsti dalla normativa vigente, ivi compresi quelli di cui al comma 1. A tal fine la GEPI e l'INSAR predispongono una apposita lista dei predetti lavoratori a favore dei quali possono svolgere, in deroga alla normativa vigente, anche attività di mediazione sul mercato del lavoro.

6. I lavoratori di cui al comma 5 percepiranno i sussidi di cui all'articolo 1, comma 5, anche nei periodi in cui verranno impegnati in attività di formazione e riqualificazione professionale, entro il limite delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 4. Il sussidio erogato ai sensi del presente comma, sommato a quello fruito durante la partecipazione a lavori socialmente utili, non può superare la durata complessiva di dodici mesi.

7. L'impegno della GEPI e dell'INSAR previsto dal comma 5 viene meno nei confronti di quei lavoratori che non accettino di partecipare alle iniziative per essi predisposte.

8. La GEPI e l'INSAR, con cadenza bimestrale, a decorrere dalla data del 14 giugno 1995, presentano al Ministro del lavoro e della previdenza sociale una relazione sull'aggiornamento della lista di cui al comma 5, contenente i seguenti dati informativi:

a) numero di lavoratori reimpiegati a tempo indeterminato in nuove iniziative produttive ovvero riavviati presso imprese già esistenti, in attività di servizio ovvero in iniziative di autoimpiego;

b) numero di lavoratori temporaneamente utilizzati in lavori socialmente utili da amministrazioni pubbliche locali e centrali;

c) numero di lavoratori impegnati in attività di formazione e riqualificazione professionale;

d) numero di lavoratori cancellati dalla lista.

9. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, valutati in lire 20 miliardi per il 1994 e in lire 43 miliardi per il 1995, si provvede a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 3664 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il medesimo anno e corrispondente capitolo per l'anno successivo.

10. I fondi conferiti all'INSAR per le sue attività istituzionali a qualsiasi titolo, possono essere utilizzati dalla medesima società anche per l'attuazione dei compiti assegnati all'INSAR dal presente decreto, in favore dei lavoratori di cui al presente articolo.

11. La società INSAR, al fine di favorire la rioccupazione dei propri lavoratori è autorizzata, in analogia a quanto previsto dal decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, per la GEPI, a costituire società per azioni con i comuni e le province della Sardegna o entrare in società da essi partecipate anche per la gestione dei servizi pubblici locali.

12. La GEPI S.p.a., nell'ambito delle risorse previste dall'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, e nei limiti, rispettivamente, di lire 10 miliardi per l'anno 1995 e di lire 20 miliardi per l'anno 1996, può promuovere e favorire iniziative di autoimpiego, anche in forma cooperativa, da parte dei soggetti di cui al comma 1 secondo modalità e condizioni stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I soggetti in favore dei quali verranno realizzate le predette iniziative non potranno usufruire delle agevolazioni di cui all'articolo 6.

13. Nel quadro degli interventi disposti dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 169, La Nova, società costituita dalla GEPI e dalla regione Sicilia, è autorizzata ad effettuare interventi nella regione Sicilia nei confronti dei lavoratori diversi da quelli individuati dal presente articolo e dalla delibera del CIPI del 30 luglio 1991, nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine assicurate dalla regione Sicilia. Alla società si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95.

Art. 4.

Disposizioni in materia di interventi a sostegno del reddito

1. All'articolo 5 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 16 le parole: «fino al 30 giugno 1994» e le parole: «la somma di lire 9 miliardi» sono, rispettivamente, sostituite dalle seguenti: «fino e non oltre il 31 maggio 1995» e «la somma di lire 21,5 miliardi»;

b) al comma 17 le parole: «in scadenza alla data del 30 giugno 1994» sono sostituite dalle seguenti: «in scadenza entro l'anno 1994» e le parole: «di ulteriori quattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 1994»;

c) al comma 18 le parole: «di ulteriori quattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 1994»;

d) al comma 19 le parole: «di quattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «fino e non oltre il 31 maggio 1995».

2. Nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1995 ed il 31 maggio 1995, per i lavoratori rientranti nell'area di applicazione delle disposizioni richiamate al comma 1, lettere *a)* e *d)*, il trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni è fissato in misura pari al sussidio di cui all'articolo 1, comma 5.

3. Per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità nelle aree di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e nelle aree di cui all'obiettivo n. 2 del regolamento CEE n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, per i quali il trattamento di mobilità è scaduto o scade entro il secondo semestre 1994, il medesimo è prorogato sino al 31 dicembre 1994, previa domanda, da inoltrarsi agli uffici provinciali dell'INPS, da parte dei soggetti interessati, corredata da dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante la persistenza dello stato di disoccupazione.

4. Per i lavoratori beneficiari del trattamento speciale di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei territori di cui al citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per i quali il trattamento è scaduto anteriormente alla data del 31 dicembre 1994, il medesimo è prorogato fino a tale data.

5. Il termine del 31 dicembre 1994, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, è prorogato al 31 dicembre 1995. Detti termini si intendono riferiti alla decorrenza della sospensione dei lavoratori, come desunta dalla richiesta dell'impresa.

6. I periodi di proroga dei trattamenti di integrazione salariale concessi ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-*bis*, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, che scadono anteriormente alla data del 31 dicembre 1995, nonché i periodi di durata del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 2 del predetto articolo 1, possono essere prorogati per un periodo massimo di dodici mesi, con pari riduzione del trattamento economico di mobilità. In tali casi il trattamento è pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni. Tale proroga non opera per i lavoratori che, interessati dalle disposizioni dei commi 1, 1-*bis* e 2 del predetto articolo 1, non abbiano diritto alla data di scadenza ad usufruire del trattamento di mobilità.

7. Il limite di spesa di 28 miliardi di lire per il 1994, previsto nell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è incrementato a 43 miliardi di lire. Il termine del 31 dicembre 1994, previsto nel medesimo comma, si intende riferito alla decorrenza della sospensione dei lavoratori, come desunta dalla richiesta dell'impresa.

8. Le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, vanno interpretate quale formale declaratoria di soppressione del Fondo per la mobilità della manodopera, istituito dall'articolo 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e del Fondo per il finanziamento integrativo dei progetti speciali di formazione professionale, istituito dall'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, le cui gestioni, ai sensi del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, erano già confluite, con effetto dal 1° gennaio 1993, nel Fondo di cui ai commi 5 e 10 dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 148 del 1993. I finanziamenti e le disponibilità relative ai due Fondi sopracitati restano pertanto definitivamente acquisiti allo stesso Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 148 del 1993, al quale affluiscono anche le somme eventualmente già riversate ai sensi dei commi 1 e 2 del citato articolo 16 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, che all'uopo vengono riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per essere destinate al citato Fondo di cui all'articolo 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, ai fini dello svolgimento delle connesse attività. Per lo svolgimento del servizio di cassa del predetto Fondo, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può stipulare convenzioni con istituti di credito. L'erogazione da parte dei fondi ai predetti istituti è corrispondente all'effettivo ammontare dei pagamenti da eseguire.

9. L'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, va interpretato nel senso che ai contratti di solidarietà stipulati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1993 e la data del 14 giugno 1995, che non danno luogo ai particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 dell'articolo stesso in conseguenza dei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del citato decreto-legge n. 148 del 1993, vanno comunque applicate, per quanto concerne l'entità del trattamento di integrazione salariale, le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 13, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del citato decreto-legge n. 148 del 1993, è incrementato per lire 230 miliardi per l'anno 1995.

10. Fino al 31 dicembre 1995, termine che va inteso riferito alla scadenza delle sospensioni alla predetta data, come desunta dalla richiesta dell'impresa, in favore dei lavoratori edili rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge

19 luglio 1994, n. 451, o dell'articolo 11, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può disporre, per un periodo massimo di diciotto mesi, la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-*bis*, e dell'articolo 2, comma 2-*ter*, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56. I suddetti periodi di fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale comportano la pari diminuzione della durata dei trattamenti speciali di disoccupazione, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso. Entro il 31 dicembre 1995, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, nel caso di aziende dichiarate fallite nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/88, quando sussistano fondate prospettive di ripresa dell'attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli occupazionali, può altresì disporre, nel limite delle risorse allo scopo preordinate, per un importo non superiore a lire 8 miliardi nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 4, la concessione del beneficio di cui al presente comma, per lavoratori edili non aventi i requisiti di effettiva prestazione lavorativa presso la medesima azienda di cui all'articolo 3, comma 3, del citato decreto-legge n. 299 del 1994.

11. I requisiti di cui agli articoli 16, comma 1, e 7, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si considerano acquisiti dai lavoratori con riferimento al lavoro prestato con passaggio diretto presso le imprese dello stesso settore di attività che presentino assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero risultino in rapporto di collegamento o controllo anche consortile che siano stati licenziati nel periodo dal 1° gennaio 1992 al 31 dicembre 1994.

12. Ai lavoratori titolari di indennità di mobilità, con scadenza entro il 31 dicembre 1996 e nel limite massimo di 200 unità, da aziende ubicate in zone interessate da accordi di programma già stipulati ai sensi dell'articolo 7 della legge 1° marzo 1986, n. 64, ed operanti alla data di approvazione dell'accordo stesso, il trattamento di mobilità di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è prorogato fino alla realizzazione dei progetti previsti dall'accordo e comunque non oltre un triennio dalla scadenza dei termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7 della citata legge n. 223 del 1991.

13. I termini di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, possono essere prolungati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale per un massimo di quaranta giorni, nei casi in cui occorra acquisire, nel corso della procedura, le valutazioni, in sede di istruttoria tecnica selettiva, del Comitato di cui all'articolo 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

14. Nell'ambito delle attività di cui all'articolo 18, primo comma, lettera *h)*, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, possono essere organizzati corsi riservati a disoccupati di lunga durata, che siano da almeno diciotto mesi soci di cooperative, non operative, finalizzate all'esercizio di attività alle quali risultino funzionali i profili professionali posti come obiettivo delle attività formative stesse. Per la individuazione degli aventi diritto, le prefetture competenti per territorio verificheranno la regolarità delle cooperative e comunicheranno gli appositi elenchi dei soci all'organismo incaricato della realizzazione dei corsi.

15. Il termine del 31 dicembre 1994 di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni e integrazioni, relativo alle imprese di spedizione e di trasporto che occupino più di cinquanta addetti è prorogato al 31 dicembre 1996, e alle medesime imprese, per lo stesso periodo, si applicano anche le norme in materia di mobilità ed indennità di mobilità. Restano fermi i limiti di spesa di cui al medesimo comma 7 dell'articolo 7 della citata legge n. 236 del 1993. All'articolo 2, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo le parole: «con più di 50 addetti» sono aggiunte le seguenti: «e delle imprese di vigilanza».

16. La percentuale di commisurazione dell'importo del trattamento ordinario di disoccupazione è stabilita dal 1° gennaio 1995 al 30 per cento.

17. È differita al 31 dicembre 1996 la possibilità di iscrizione alla lista di mobilità di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, prevista dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

18. È differito al 31 dicembre 1996 il termine per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 7 e 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

19. I trattamenti di cui all'articolo 1, comma 3, e all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 293, già prorogati dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 547, possono essere riconosciuti per un ulteriore periodo di un anno. I trattamenti in questione, entro il limite massimo di 1.800 unità, comprensivo di quelle aventi diritto alle predette proroghe, possono, altresì, essere autorizzati per un periodo massimo di dodici mesi nei confronti di lavoratori già in servizio alla data del 1° gennaio 1994 che siano licenziati o sospesi nel corso dell'anno 1995, con prelazione per i licenziati nel limite massimo di 1.100 unità. Ai relativi oneri si provvede, con l'estensione agli anni 1995 e 1996 degli obblighi inerenti al contributo speciale di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge

21 giugno 1993, n. 199, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 293. Per quanto non diversamente disposto continuano a trovare applicazione gli articoli 1, 2, 3 e 4 del citato decreto-legge n. 199 del 1993.

20. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «anche se il requisito occupazionale sia pari a quindici unità per effetto di decremento di organico dovuto al pensionamento anticipato».

21. L'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, trova applicazione, per le domande presentate, con riferimento ad esso prima della data di entrata in vigore del presente decreto, anche nel caso in cui, in luogo degli accordi di programma di reindustrializzazione gestiti da un unico soggetto, il Governo abbia stipulato protocolli d'intesa o intese di programma con le regioni ovvero le parti sociali per la reindustrializzazione delle aree interessate. Alla concessione del trattamento ivi previsto provvede, con proprio decreto, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in deroga alla normativa vigente in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può altresì concedere, anche in deroga alla normativa vigente, il trattamento straordinario di integrazione salariale, con decorrenza non successiva al 30 giugno 1996 e per la durata massima di dodici mesi, a beneficio di unità produttive, diverse da quelle di cui al periodo precedente, ubicate nelle aree ricomprese tra quelle di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per le quali il Governo abbia stipulato, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, un protocollo d'intesa o una intesa di programma sulla reindustrializzazione con le regioni ovvero le parti sociali. L'azienda richiedente deve allegare all'istanza di cassa integrazione guadagni straordinaria un progetto di lavori socialmente utili, approvato dalla competente commissione per l'impiego ovvero, anche in deroga all'articolo 1, un progetto elaborato dall'agenzia per l'impiego e gestito dall'impresa. Nei casi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, i trattamenti di integrazione salariale sono prorogati per dodici mesi, previo incarico all'agenzia per l'impiego di predisporre tempestivamente un progetto di lavori socialmente utili per i lavoratori interessati. Per i periodi successivi alla concessione del trattamento, l'erogazione di quest'ultimo è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori nel progetto di lavori socialmente utili. Sino al 30 settembre 1995 l'impresa può riservarsi, nella predetta istanza, di presentare il progetto entro lo stesso termine del 30 settembre 1995. Per gli interventi di cui al presente comma si provvede nei limiti delle somme previste per tale finalità dall'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451.

22. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è tenuto a comunicare tempestivamente al Comitato tecnico di cui all'articolo 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, i dati relativi ai provvedimenti adottati ai sensi del comma 21 ed ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, che ne verifica gli effetti finanziari con riferimento alle risorse disponibili. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è tenuto, altresì, a comunicare mensilmente al predetto Comitato tecnico i dati relativi alle concessioni dei trattamenti di integrazione salariale nelle ipotesi di contratti di solidarietà, di fallimento e procedure concorsuali e di aziende commissariate.

23. Le cessioni di beni relativi ad attività produttive dismesse, effettuate gratuitamente nei confronti degli enti locali territoriali, degli enti pubblici, delle aree di sviluppo industriale (ASI), delle società di promozione a prevalente partecipazione pubblica non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto e, a tutti gli effetti di legge, non costituiscono realizzo di plusvalenze; il valore fiscalmente riconosciuto dei beni ceduti è ammesso in deduzione. Le predette cessioni aventi per oggetto beni in tutto o in parte realizzati con contributi statali non comportano la riduzione o la revoca dei contributi stessi. Qualora dette cessioni siano effettuate a favore di aree di sviluppo industriale (ASI) di enti pubblici diversi da quelli indicati nell'articolo 3 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e di società di promozione a prevalente partecipazione pubblica, le stesse sono soggette agli altri tributi indiretti sugli affari relativi al trasferimento, con esclusione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, nella misura fissa di lire 150.000 per ogni tributo; l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili è ridotta al 25 per cento. In deroga alle vigenti norme, gli enti locali territoriali, previa apposita delibera della giunta, sono autorizzati ad accettare i beni ceduti gratuitamente. Le successive cessioni gratuite dei beni ricevuti a seguito di quanto sopra previsto, ovvero, la loro gratuita concessione in uso a terzi sotto qualsiasi forma, non costituiscono attività commerciale, non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto e alle disposizioni relative alle cessioni dei beni patrimoniali degli enti territoriali, sono esenti dall'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, dell'imposta di registro, da quella sulle donazioni, dalle imposte ipotecarie e catastali e da ogni altro tributo indiretto sugli affari. Il comune, con delibera della giunta, può sospendere l'applicazione di tributi comunali per il periodo di tempo occorrente al risanamento, alla ristrutturazione ed alla ricollocazione dei beni ceduti. Nella delibera la giunta comunale deve indicare il minor gettito che si verifica per effetto della sospensione dell'applicazione dei tributi comunali ed i relativi mezzi di finanziamento.

24. L'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, si interpreta nel senso che la dimensione di 500 dipendenti può essere riferita anche a più unità produttive. La predetta disposizione si applica relativamente agli accordi collettivi stipulati prima del 31 dicembre 1994.

25. Sino al 31 dicembre 1996, quando un contratto collettivo stipulato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nei casi di cui al comma 5 dell'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, limitatamente alle imprese sottoposte alla procedura dell'amministrazione straordinaria, consente la salvaguardia di un rilevante livello di occupazione, avuto riguardo anche alle caratteristiche del mercato del lavoro locale, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può concedere, con proprio decreto, al datore di lavoro acquirente, che non abbia le caratteristiche di cui all'articolo 8, comma 4-*bis*, della legge 23 luglio 1991, n. 223, i benefici previsti dall'articolo 8, comma 4, e dall'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nel limite delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

26. Al fine di favorire l'attuazione di programmi di ristrutturazione, riorganizzazione, conversione ovvero risanamento aziendale, nonché piani di gestione delle eccedenze, aventi un arco di riferimento esteso al 1995, che presentano rilevanti conseguenze sul piano occupazionale, avuto riguardo alla dimensione dell'impresa ed alla sua collocazione sul territorio, in merito ai quali siano stati stipulati accordi con le organizzazioni sindacali, in sede governativa, prima del 31 dicembre 1994, e si siano utilizzate le disposizioni dell'articolo 7, commi 5, 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero quelle dell'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, le medesime si applicano ai lavoratori collocati in mobilità nel corso degli anni 1995 e 1996 dalle imprese interessate entro il limite massimo di 8.000 unità. Per i predetti lavoratori collocati in mobilità per effetto dell'articolo 7, comma 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, trovano applicazione le disposizioni e la disciplina sulla pensione di anzianità in vigore alla data del 1° settembre 1992.

27. Le imprese che intendono avvalersi delle disposizioni di cui al comma 26 debbono presentare domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il 15 settembre 1995. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale accerta, con proprio decreto, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 26 ed approva la domanda, entro il 15 ottobre 1995. Qualora non vengano collocate in mobilità entro il 31 dicembre 1995 tutte le previste 8.000 unità, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede ad assegnare alle aziende che hanno già presentato la domanda nei termini previsti le unità residue, in base alle ulteriori domande presentate dalle aziende medesime entro il 15 marzo 1996, in relazione alle esigenze derivanti dallo sviluppo nel 1996 dei programmi aziendali già posti a base delle istanze presentate. Le imprese la cui domanda sia stata accolta rimangono comunque tenute al rispetto delle procedure di cui agli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Per i lavoratori collocati in mobilità ai fini del presente comma, gli oneri conseguenti dal permanere nelle liste di mobilità, oltre i limiti previsti dall'articolo 7, commi 1, 2 e 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono posti a carico delle imprese, ivi compreso l'onere relativo alla contribuzione figurativa, che a tal fine, corrisponderanno all'INPS i relativi importi, alla fine di ciascun anno solare, nella misura corrispondente all'onere sostenuto. L'onere per l'anticipo del pensionamento valutato in lire 91 miliardi per l'anno 2000, in lire 186 miliardi per l'anno 2001, in lire 141 miliardi per l'anno 2002, in lire 91 miliardi per l'anno 2003, in lire 94 miliardi per l'anno 2004 e in lire 48 miliardi per l'anno 2005 è posto a carico del Fondo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

28. Dopo il comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, è inserito il seguente:

«2-*bis*. Il beneficio del pensionamento anticipato previsto dal comma 1 del presente articolo si applica anche nel caso in cui i lavoratori, le cui domande di pensionamento anticipato sono selezionate e trasmesse dalle imprese ai competenti istituti previdenziali ai sensi del comma 2, siano collocati in mobilità successivamente al 1° gennaio 1995.».

29. Nel caso in cui, a seguito di procedure di mobilità aperte, per più di 500 lavoratori, da imprese o complessivamente da gruppi di imprese non rientranti nell'area della cassa integrazione guadagni e conclusesi, entro il 31 dicembre 1995, con accordi collettivi, stipulati in sede governativa, che prevedano, a favore dei lavoratori il cui rapporto venga a cessare, la corresponsione di trattamenti, aggiuntivi al trattamento di fine rapporto, di misura pari ad almeno il 60 per cento dell'ultima retribuzione per il periodo mancante alla data di maturazione della pensione di anzianità o di vecchiaia, nonché il subentro dell'impresa nel pagamento dei versamenti della contribuzione volontaria dei predetti lavoratori, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può concedere contributi alle predette imprese con riferimento all'onere della contribuzione volontaria da esse sostenuto per i primi tre anni. Ai fini della retribuzione pensionabile e del versamento dei contributi volontari, in deroga all'articolo 2 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537, per i lavoratori di cui al presente comma che superano il limite massimo

retributivo fissato nella tabella *F* allegata alla citata legge, i versamenti vanno calcolati oltre l'ultima classe di contribuzione di cui alla citata tabella *F*. Il contributo può essere concesso con riferimento alla contribuzione volontaria dei lavoratori che, entro il 30 giugno 1996, maturino almeno trenta anni di contribuzione comunque utili nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o in forme sostitutive della medesima ed entro il 31 luglio 1996 inoltrino domanda di prosecuzione volontaria della contribuzione. Le istanze delle aziende vanno presentate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il 15 febbraio 1996. In caso di insufficienza delle risorse si provvede mediante riduzione lineare delle richieste ammissibili. L'onere del presente comma, per l'anno 1996, è a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 4, nel limite delle risorse preordinate allo scopo, non superiori a lire 15 miliardi.

30. L'ENI S.p.a. è responsabile in solido del pagamento di quanto dovuto agli enti previdenziali dalle aziende del gruppo che subentrano, con le modalità stabilite nel comma 29, ai lavoratori, aventi i requisiti di cui al comma 29 medesimo, che risolvono consensualmente il proprio rapporto di lavoro in relazione ai riassetti organizzativi e produttivi del gruppo stesso, di cui all'articolo 9-*ter* del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. In tale caso, l'ENI S.p.a. è altresì responsabile in solido delle liberalità aggiuntive al trattamento di fine rapporto di lavoro, a carico delle medesime aziende, di importo non inferiore a quelle di cui al comma 29 e comunque in misura non superiore al trattamento pensionistico spettante alla data di maturazione del trattamento medesimo.

31. Al fine di proseguire nel riordino dell'attività di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili, speciali, tossici e nocivi nelle regioni, ove è stato dichiarato lo stato di emergenza, i lavoratori dipendenti o già dipendenti da discariche autorizzate, che siano state o che saranno progressivamente chiuse, nella prospettiva del riutilizzo delle risorse umane nelle attività di smaltimento dei rifiuti nel quadro del generale riassetto del settore, sono iscritti, dal momento del licenziamento e comunque non antecedentemente al 1° gennaio 1996, nelle liste di mobilità sino al 31 dicembre 1997, con conseguente fruizione della relativa indennità prevista dalla normativa vigente, fatto salvo anche quanto indicato nell'articolo 8 della legge 23 luglio 1991, n. 223, con riferimento alla permanenza nelle liste anche oltre la predetta data del 31 dicembre 1997. L'iscrizione dei suddetti lavoratori nelle liste di mobilità avviene tramite approvazione delle liste dei lavoratori da licenziare inviate dalle aziende ovvero delle istanze presentate dai singoli lavoratori già licenziati, da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che provvederà nel limite massimo di spesa di 20 miliardi, ivi compresi gli oneri previdenziali figurativi. Gli oneri di cui al presente comma sono posti a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 4.

32. I soggetti chiamati a gestire le discariche in esercizio provvisorio nonché gli impianti definitivi di nuova costituzione assumono, in via prioritaria, in deroga alla normativa vigente in materia di avviamento al lavoro, il personale di cui al comma 31 secondo i criteri che verranno stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

33. Il Ministero dell'ambiente, le regioni e i comuni interessati possono presentare, entro il 30 giugno 1996, alla competente commissione regionale per l'impiego progetti per lavori socialmente utili destinati ai lavoratori di cui al comma 31. Le regioni, al fine di non disperdere la professionalità dei predetti lavoratori, possono organizzare altresì appositi corsi di aggiornamento e di specializzazione professionale sulle nuove tecnologie di raccolta e trattamento dei rifiuti.

34. La durata dell'intervento salariale di cui all'articolo 7, comma 10-*ter*, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si intende in deroga ai limiti di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

35. I limiti temporali di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, vanno riferiti ad un arco temporale fisso.

36. Il Fondo per lo sviluppo di cui all'articolo 1-*ter* del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è incrementato di lire 100 miliardi per l'anno 1996 e di lire 100 miliardi per l'anno 1997.

37. Fatto salvo quanto previsto dai commi 10, 19, 23, 26, 29 e 31 all'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in complessive lire 1.116 miliardi per l'anno 1995, in lire 748 miliardi per l'anno 1996, in lire 740 miliardi per l'anno 1997 ed in lire 640 miliardi a decorrere dall'anno 1998 si provvede:

a) quanto a lire 717 miliardi per l'anno 1995 a carico degli stanziamenti iscritti sui capitoli 1176 e 3664 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1995 nonché a carico del capitolo 7765 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, rispettivamente, per lire 230 miliardi, per lire 474,5 miliardi e per lire 12,5 miliardi; quanto a lire 38 miliardi mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità della gestione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni e integrazioni. Tali somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri interessati; quanto a lire 31 miliardi a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451; quanto a lire 330 miliardi mediante utilizzo delle risorse derivanti all'INPS dalle minori spese previste per i trattamenti di integrazione salariale;

b) quanto a lire 748 miliardi per l'anno 1996, a lire 740 miliardi per l'anno 1997 e a lire 640 miliardi a decorrere dall'anno 1998 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 5.

Disposizioni in materia di contratti di riallineamento retributivo

1. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e di consentire la regolarizzazione retributiva e contributiva per le imprese industriali ed artigiane operanti nei territori individuati all'articolo 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64, è sospesa la condizione di corresponsione dell'ammontare retributivo di cui all'articolo 6, comma 9, lettera *c)*, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. Tale sospensione opera esclusivamente nei confronti di quelle imprese che abbiano recepito o recepiscano gli accordi provinciali di riallineamento retributivo stipulati dalle associazioni imprenditoriali ed organizzazioni sindacali locali aderenti o comunque organizzativamente collegate con le associazioni ed organizzazioni nazionali di categoria firmatarie del contratto collettivo nazionale di riferimento. Tali accordi provinciali debbono prevedere, in forme e tempi prestabiliti, programmi di graduale riallineamento dei trattamenti economici dei lavoratori ai livelli previsti nei corrispondenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Ai predetti accordi è riconosciuta validità pari a quella attribuita ai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento quale requisito per l'applicazione a favore delle imprese di tutte le normative nazionali e comunitarie. Per il riconoscimento di tale sospensione, l'impresa deve sottoscrivere apposito verbale aziendale di recepimento con le stesse parti che hanno stipulato l'accordo provinciale.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono concessi dodici mesi di tempo per stipulare gli accordi territoriali e quelli aziendali di recepimento da depositare rispettivamente, ai competenti uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e presso le sedi provinciali dell'INPS, entro trenta giorni dalla stipula.

3. La sospensione di cui al comma 1 cessa di avere effetto dal periodo di paga per il quale l'INPS accerta il mancato rispetto del programma graduale di riallineamento dei trattamenti economici contenuto nell'accordo territoriale. L'applicazione nel tempo dell'accordo provinciale comporta la sanatoria anche per i periodi pregressi per le pendenze contributive ed a titolo di fiscalizzazione ovvero di sgravi contributivi, per le imprese di cui al comma 1, a condizione che entro il termine di cui al comma 2 venga sottoscritto e depositato l'apposito verbale aziendale di recepimento.

4. La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale dovuti è quella fissata dagli accordi di riallineamento. La presente disposizione deve intendersi come interpretazione autentica delle norme relative alla corresponsione retributiva ed alla determinazione contributiva di cui al combinato disposto dell'articolo 1, comma 1, e dell'articolo 6, commi 9, lettera *c)*, e 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. Restano comunque salvi e conservano la loro efficacia i versamenti contributivi effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. È ammessa una sola variazione ai programmi di riallineamento contributivo, compresi quelli già stipulati, limitatamente ai tempi ed alle percentuali fissati dagli accordi provinciali, purché tale modifica sia oggettivamente giustificata da intervenuti rilevanti eventi non prevedibili e che incidano sostanzialmente sulle valutazioni effettuate al momento della stipulazione dell'accordo territoriale, ed a condizione che l'intesa di aggiustamento sia sottoscritta dalle medesime parti che hanno stipulato il primitivo accordo.

6. L'ispettorato provinciale del lavoro, nel programmare l'attività ispettiva di concerto con gli istituti previdenziali, sente le commissioni eventualmente istituite a livello provinciale delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro al fine di contrastare le forme di lavoro irregolare.

Art. 6.

Norme in materia di integrazione salariale, contratti di solidarietà e incentivazione ai contratti di lavoro a tempo parziale.

1. Al fine di consentire maggiore celerità nella concessione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, fino al 31 dicembre 1996, il trattamento di integrazione salariale straordinario per crisi aziendale può essere concesso anche in una unica soluzione quando il piano contenga prospettive di risanamento e, ove necessario, modalità di gestione degli esuberi alternativi al collocamento dei lavoratori in mobilità. Tale disposizione trova applicazione anche con riferimento alle domande attualmente all'esame degli organi della procedura.

2. Nell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, le parole: «mensile o annuale» sono sostituite dalle seguenti: «o mensile».

3. L'articolo 5, commi 2 e 4, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, non trova applicazione per i contratti stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995. Per questi ultimi la misura del trattamento di integrazione salariale spettante è pari al 60 per cento del trattamento perso a seguito della riduzione di orario.

4. I datori di lavoro che stipulino il contratto di solidarietà, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 5, commi 5, 7 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, hanno diritto, nei limiti delle disponibilità preordinate nel Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 4, e per un periodo non superiore ai 24 mesi, ad una riduzione dell'ammontare della contribuzione previdenziale ed assistenziale ad essi dovuta per i lavoratori interessati dalla riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20 per cento. La misura della riduzione è del 25 per cento ed è elevata al 30 per cento per le aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988. Nel caso in cui l'accordo disponga una riduzione dell'orario superiore al 30 per cento, la predetta misura è elevata, rispettivamente, al 35 ed al 40 per cento.

5. L'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si interpreta nel senso che il termine in esso previsto, come modificato dall'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, segna esclusivamente il periodo entro il quale il contratto di solidarietà deve essere stipulato per poter accedere al beneficio ivi previsto.

6. I contratti ad incremento degli organici per i quali trova applicazione il beneficio previsto all'articolo 7, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, sono stipulati sulla base di convenzioni intervenute ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, fissa l'ammontare del beneficio previsto dal predetto articolo e determina le modalità della spesa e della sua attivazione attraverso le commissioni regionali per l'impiego. Con il medesimo decreto una parte delle risorse di cui al presente comma viene riservata alle imprese che occupano meno di cinquanta dipendenti.

7. Gli interventi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, che trova applicazione anche successivamente al 31 dicembre 1995, sono posti a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 4, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo.

Art. 7.

Gestione temporanea delle miniere carbonifere del Sulcis

1. Il termine previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 9 marzo 1994, per la gestione temporanea delle miniere carbonifere del Sulcis. è prorogato al 31 gennaio 1998. La Carbosulcis S.p.a. mantiene le funzioni di gestione temporanea per un periodo non superiore a due anni.

2. Alle risorse finanziarie necessarie per la gestione delle attività di cui al comma 1, la Carbosulcis S.p.a. provvede, in aggiunta all'utilizzo dei mezzi propri, con:

a) le risorse rinvenienti dalla medesima società, accantonate ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, e successive modificazioni, per la restituzione dei contributi ricevuti ai sensi dell'articolo 9 della citata legge n. 752 del 1982, per i quali pertanto non è più adottato alcun piano di recupero;

b) una quota pari all'80 per cento delle risorse derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *m)*, della legge 29 marzo 1985, n. 110, comprensive degli interessi complessivamente maturati alla data di entrata in vigore del presente decreto, per la parte non ancora utilizzata destinata alla costruzione in Sardegna del centro di ricerca di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, della legge 27 giugno 1985, n. 351. La rimanente quota del 20 per cento delle risorse suddette resta nelle disponibilità della società costituita ai sensi della citata legge n. 351 del 1985, per il conseguimento degli scopi sociali. Le somme di cui al presente comma sono versate all'entrata del bilancio dello Stato dai soggetti detentori per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, si provvede a stabilire i criteri e le modalità di rendicontazione delle somme assegnate alla Carbosulcis S.p.a. ai sensi del comma 2.

4. La presa in consegna delle strutture minerarie da parte del nuovo concessionario individuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, nonché l'assunzione di tutto il personale in forza alla Carbosulcis S.p.a., deve attuarsi non oltre trenta giorni dal momento del rilascio delle autorizzazioni, necessarie per l'apertura dei cantieri e per la realizzazione degli impianti.

Art. 8.

Norme in materia di finanziamento dei patronati

1. Le somme destinate al finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale per l'esercizio 1991 sono definitivamente ripartite tra gli istituti medesimi, che hanno operato nell'anno stesso, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base delle aliquote di ripartizione concordate con documenti sottoscritti dai legali rappresentanti degli istituti interessati ed inoltrati ai predetti Ministeri entro il 31 luglio 1992. Restano ferme le ripartizioni definitive effettuate per gli esercizi 1989 e 1990.

2. Le somme destinate al finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale per gli esercizi 1992 e 1993 sono definitivamente ripartite tra gli istituti medesimi, che hanno operato nell'anno cui le somme stesse si riferiscono, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, secondo i seguenti criteri:

a) quanto al 61,60 per cento tra i seguenti istituti: Patronato delle associazioni cristiane dei lavoratori italiani (ACLI), Istituto nazionale confederale di assistenza (INCA), Istituto nazionale di assistenza sociale (INAS) e Istituto di tutela e assistenza ai lavoratori (ITAL);

b) quanto al 28,90 per cento tra i seguenti istituti: Ente di patrocinio e di assistenza per i coltivatori agricoli (EPACA), Istituto nazionale di assistenza ai contadini (INAC), Ente nazionale di assistenza sociale per gli esercenti attività commerciali (ENASCO), Ente nazionale di patronato e di assistenza sociale per gli artigiani (EPASA), Istituto nazionale di assistenza e patronato per gli artigiani (INAPA), Ente di assistenza sociale per gli artigiani (EASA), Istituto per la tutela e l'assistenza degli esercenti attività commerciali, turistiche e dei servizi (ITACO) ed Ente nazionale assistenza e patrocinio agricoltori (ENAPA);

c) quanto al 9,50 per cento tra i seguenti istituti: Istituto di patronato per l'assistenza sociale (IPAS), Ente nazionale di assistenza sociale (ENAS), Ente nazionale per l'assistenza ai coltivatori (ENPAC), Istituto nazionale assistenza lavoratori (INAL), Patronato della Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane (CLAAI), Ente nazionale confederale assistenza lavoratori (ENCAL), Istituto nazionale per l'assistenza ai lavoratori (INPAL), Istituto di patronato e di assistenza sociale per il clero italiano (FACI), Servizio italiano assistenza sociale per i servizi sociali dei lavoratori (SIAS), Patronato dell'associazione cristiana artigiani italiani (ACAI), Patronato sozialer beratungsring (SBR).

3. Ai fini della determinazione delle aliquote da riconoscersi ai singoli istituti, ciascun raggruppamento farà pervenire, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro un documento sottoscritto da tutti i legali rappresentanti degli istituti inseriti nel raggruppamento medesimo, recante l'indicazione delle aliquote concordate con riferimento all'organizzazione esistente ed alle attività assistenziali svolte sul territorio nazionale ed all'estero.

4. Rimangono acquisiti i versamenti comunque effettuati, ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, relativi sino all'esercizio 1990, dagli enti di previdenza e di assistenza sociale per i liberi professionisti.

5. In attesa di pervenire ad un riordinamento della legislazione regolante gli istituti di patronato e di assistenza sociale, una quota non superiore allo 0,10 per cento delle somme destinate annualmente all'erogazione del contributo al finanziamento degli istituti stessi è utilizzata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale per procedere, con proprio personale dipendente che abbia particolare competenza in materia, ad ispezioni presso le sedi degli istituti stessi all'estero finalizzate alla verifica dell'organizzazione e dell'attività di tali sedi. Le somme sono iscritte su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Le predette somme non impegnate in ciascun esercizio finanziario possono esserlo per le medesime finalità nell'esercizio successivo.

6. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ha facoltà di integrare, con propri decreti, le dotazioni di cassa dei capitoli di spesa relativi all'attuazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, e del presente articolo, limitatamente ai maggiori residui risultanti alla chiusura dell'esercizio rispetto a quelli presuntivamente iscritti nel bilancio dell'anno successivo.

Art. 9.

Disposizioni finali

1. Al decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, sono apportate le seguenti modifiche: all'articolo 16, il comma 7 e l'ultimo periodo del comma 14, sono soppressi; all'articolo 16, comma 14, secondo periodo, le parole: «30 settembre 1994» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 1995» e le parole: «31 dicembre 1994» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 1995»; all'articolo 18, comma 1, le parole: «ad esclusione di quanto previsto all'articolo 3 del decreto medesimo» sono soppresse. All'articolo 1, comma 45, terzo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole: «membri medesimi» vanno interpretate intendendosi riferite anche ai membri collocati fuori ruolo. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, dopo le parole: «del Ministro del lavoro e della previdenza sociale» sono aggiunte le seguenti: «, di concerto con il Ministro del tesoro». La rappresentanza di parte datoriale nel consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), fissata in dodici membri dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, è ripartita tra due rappresentanti delle regioni, due delle province, uno dei comuni ed uno delle aziende speciali di cui all'articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, tre del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, due del Ministero del tesoro ed uno del Ministero dell'interno.

2. All'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, il comma 1 è sostituito dal seguente: «*1.* **Entro tre mesi dalla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro il personale degli enti di cui all'elenco *A* può optare**

per la permanenza nel pubblico impiego. Ad esso si applicano le norme della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Le opzioni esercitate entro il 31 marzo 1995 si intendono prive di effetto ove non espressamente confermate entro il 30 giugno 1995.» e al comma 2 è aggiunto il seguente periodo: «Il dipendente addetto all'ufficio legale dell'ente all'atto di trasformazione in persona giuridica privata, conserva l'iscrizione nell'apposito elenco speciale degli avvocati e procuratori se e fino a quando duri il rapporto di lavoro e la collocazione presso l'ufficio legale predetto.». Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, fino a quando non sia intervenuta l'approvazione dello statuto previsto dal successivo articolo 3, comma 2, lettera *a)*, hanno facoltà di revocare la deliberazione di trasformazione in enti privatizzati con le stesse procedure e modalità previste dall'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994, per tale deliberazione. La revoca ha effetto di ripristino della previgente natura giuridica.

3. Il gettito dei contributi di cui all'articolo 11, comma 6, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che affluisce al capitolo 4101 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, istituito ai sensi dell'articolo 20 della citata legge, si interpreta come destinato alle finalità di promozione e sviluppo della cooperazione previste al medesimo articolo 11.

4. Le somme erogate dalla Comunità europea quali contributi per le finalità di cui all'articolo 1, comma 7-*bis*, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, ed assegnate sullo stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, qualora non impegnate nell'esercizio finanziario di competenza, potranno esserlo in quello successivo. Le somme stanziate sul capitolo 8032 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale non impegnate in ciascun esercizio finanziario potranno esserlo fino al terzo esercizio successivo. Le somme stanziate sul capitolo 4101 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale non impegnate in ciascun esercizio finanziario potranno esserlo in quello successivo.

5. Fino al 31 dicembre 1997, la commissione di vigilanza di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni, può avvalersi, fino ad un limite di dieci unità, di dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di amministrazioni dello Stato o enti pubblici che svolgano la propria attività nelle materie di pertinenza della commissione. I predetti dipendenti, ivi compreso il personale con qualifica di dirigente, sono collocati, con l'assenso degli interessati, in posizione di comando o di distacco. Gli oneri relativi al trattamento economico restano a carico delle amministrazioni di provenienza, unitamente a quelli dei componenti della precedente commissione di vigilanza, già collocati fuori ruolo, che assumono la qualifica di esperti ai sensi e per gli effetti dall'articolo 14 della legge 8 agosto 1995, n. 335. La predetta commissione può altresì assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero non superiore a dieci dipendenti.

6. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, gli ultimi due periodi sono soppressi.

7. La Commissione centrale per l'impiego di cui all'articolo 26 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive integrazioni e modificazioni, è integrata da due rappresentanti dei datori di lavoro e da due rappresentanti dei lavoratori. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La commissione dura in carica tre anni.».

8. Il personale già dipendente dall'ente «Colombo 92» ed in servizio alla data del 31 dicembre 1994 presso la gestione di liquidazione dell'ente medesimo viene trasferito a decorrere dal 1° luglio 1995, alle dipendenze del comune di Genova e collocato in apposito ruolo ad esaurimento del comune medesimo, con applicazione del trattamento economico e giuridico del personale del comparto regioni-autonomie locali, per essere prioritariamente utilizzato nella gestione del complesso immobiliare trasferito al comune di Genova ai sensi della legge 31 dicembre 1993, n. 579. Alla relativa spesa si provvede con le entrate derivanti dalla predetta gestione.

9. Con effetto fino al 31 dicembre 1997, le commissioni regionali per l'impiego dei territori di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, possono deliberare l'elevazione dell'età massima prevista per la stipula del contratto di formazione e lavoro.

10. Ai componenti e ai segretari della commissione tecnica di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, spetta per la partecipazione alle riunioni della commissione medesima un gettone di presenza il cui importo e modalità di erogazione sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. Per l'espletamento dei compiti assegnati alla predetta commissione compete, altresì, ai propri componenti il trattamento economico di missione secondo modalità e misure fissate dalla vigente normativa per il dirigente generale C delle amministrazioni dello Stato. Al relativo onere nonché a quello per spese connesse ad attività di studio e ricerca funzionali ai compiti attribuiti alla commissione predetta e da quest'ultima deliberate, complessivamente previsti in lire 106 milioni annui, si provvede a carico dello stanziamento iscritto nel capitolo 4603 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

11. Per gli adempimenti assicurativi connessi all'attuazione di progetti di lavori socialmente utili da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale presso le proprie strutture, gli oneri sono a carico del Fondo di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel limite massimo di lire 3 miliardi.

12. Per la realizzazione di specifici progetti il personale assunto ai sensi dell'articolo 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, con qualifica di esperto o direttore, può essere temporaneamente impiegato anche presso altre agenzie per l'impiego ovvero presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Gli oneri relativi al trattamento economico rimangono a carico delle agenzie di provenienza, mentre quelli connessi con le indennità e il rimborso spese per le missioni sono a carico dell'agenzia per l'impiego o del Ministero del lavoro e della previdenza sociale presso cui viene effettuata la prestazione.

13. Lo stanziamento nel capitolo 1089 dello stato di previsione del Ministero dei beni culturali ed ambientali puo essere utilizzato anche per la copertura di spese per la realizzazione dei progetti, promossi dal medesimo Ministero, di lavori socialmente utili mediante lavoratori che percepiscono il trattamento di disoccupazione speciale o il sussidio di cui agli articoli 1, comma 5, e 3.

14. All'articolo 1, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, le parole: «di lire 5 miliardi» sono sostituite dalle seguenti: «di lire 7 miliardi e 700 milioni».

15. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 agosto 1995, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 ottobre 1995, n. 427, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «né sono dovuti interessi».

16. All'articolo 1-*bis* del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è aggiunto il seguente comma:

«3-*bis*. Le risorse di cui al comma 1 sono altresì destinate alla promozione di nuove cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, sulla base di un programma definito dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni nazionali operanti nel settore. I benefici sono concessi, nella misura di cui all'articolo 1, comma 3, per ogni lavoratore dipendente o socio lavoratore, che non goda dei benefici di cui all'articolo 4, comma 3, della predetta legge. Le domande per la concessione del beneficio sono presentate all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, competente per territorio.».

17. All'articolo 1, comma 7-*bis*, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si avvalga di agenzie specializzate ed appositamente autorizzate a tal fine.».

18. All'articolo 2, comma 27, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il termine del 31 gennaio 1996 è differito al 29 febbraio 1996.

19. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1996

Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione

SCOGNAMIGLIO PASINI

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

TREU, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

CORONAS, *Ministro dell'interno*

CLÒ, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero*

Visto, *il Guardasigilli:* CAIANIELLO

TABELLA *A*
[*prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera* a), *numero 1*]

A) *Valore marche previdenziali.*

Per dichiarazioni, per importazioni definitive, per esportazioni definitive, per temporanee importazioni e per temporanee esportazioni, per cauzioni merci estere, per introduzioni in deposito, per reimportazioni, per riesportazioni e lasciapassare merci estere:

se il valore dichiarato della merce non supera L. 30.000.000	L. 2.000
se il valore suddetto supera L. 30.000.000 ma non L. 60.000.000	» 2.600
se il valore suddetto supera L. 60.000.000 ma non L. 160.000.000	» 4.000
se il valore suddetto supera L. 160.000.000 ma non L. 300.000.000	» 7.000
se il valore suddetto supera L. 300.000.000 ma non L. 500.000.000	» 20.000
se il valore suddetto supera L. 500.000.000	» 40.000
Per manifesti di partenza e manifesti delle merci arrivate per nave:	
di stazza netta fino a 1.000 tonnellate	» 5.000
di stazza netta superiore a 1.000 tonnellate ma non a 5.000 tonnellate	» 10.000
di stazza netta superiore a 5.000 tonnellate ma non a 10.000 tonnellate	» 20.000
di stazza netta superiore a 10.000 tonnellate	» 40.000
Per ogni estratto manifesto	» 2.600
Per manifesti di partenza e manifesti delle merci arrivate per aeromobili	» 5.000
Per ogni altra dichiarazione doganale o intervento ad essa inerente	» 2.600
Per ogni istanza	» 4.000

Per i documenti di cui ai punti *c), d), e), f)* e *g)* dell'articolo 20 del decreto del Ministro delle finanze in data 30 ottobre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 24 novembre 1973, il valore del contributo è quello stabilito per le dichiarazioni doganali da essi sostituite o in essi comprese.

Per ogni prestazione professionale non riferita a dichiarazione doganale, ivi compresi gli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 1-*sexies* e 1-*septies*, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66: 5 per cento sull'importo del corrispettivo fatturato mediante versamento sul conto corrente postale intestato al fondo entro e non oltre sessanta giorni dall'emissione della fattura.

B) *Contributo personale.*

Contributo personale annuo L. 3.840.000.

C) *Contributo globale annuo.*

L'importo del contributo globale annuo dovuto da ciascun iscritto al fondo non può essere inferiore a L. 6.000.000 così suddivisi: L. 3.840.000 per contributo personale di cui al punto B) e L. 2.160.000 per contributi di cui al punto A).

Nell'ipotesi in cui il valore dei versamenti relativi ai contributi di cui al punto A) sia inferiore a L. 2.160.000 gli interessati dovranno effettuare entro il 30 giugno dell'anno successivo un versamento integrativo del contributo personale fino al raggiungimento dell'importo di L. 6.000.000.

96G0193

DECRETO-LEGGE 2 aprile 1996, n. 181.

Disposizioni urgenti in materia di collocamento e di lavoro agricolo, nonché misure di promozione dell'occupazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di collocamento e di lavoro agricolo;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di promozione dell'occupazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° aprile 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Disposizioni in materia di collocamento

1. Nell'ambito di applicazione della disciplina del collocamento ordinario, agricolo e dello spettacolo, i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici procedono direttamente a tutte le assunzioni. Restano ferme le norme in materia di iscrizione dei lavoratori nelle liste di collocamento nonché le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e dell'articolo 2 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.

2. Entro cinque giorni dall'assunzione effettuata ai sensi del comma 1, il datore di lavoro deve inviare alla sezione circoscrizionale per l'impiego una comunicazione contenente il nominativo del lavoratore assunto, la data dell'assunzione, la tipologia contrattuale, la qualifica ed il trattamento economico e normativo.

3. A decorrere dal 1° gennaio 1996, il datore di lavoro è tenuto a consegnare al lavoratore, all'atto dell'assunzione, una dichiarazione, sottoscritta, contenente i dati della registrazione effettuata nel libro matricola in uso. Nel caso in cui non si applichi il contratto collettivo il datore di lavoro è altresì tenuto ad indicare la durata delle ferie, la periodicità della retribuzione, i termini del preavviso di licenziamento e la durata normale giornaliera o settimanale di lavoro. L'omessa o infedele compilazione del libro matricola, la mancata consegna al lavoratore della dichiarazione di cui al presente comma ed il mancato invio alla sezione circoscrizionale per l'impiego della comunicazione di cui al comma 2, sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 3.000.000 per ciascun lavoratore interessato.

4. Nei confronti del lavoratore domestico gli obblighi di cui ai commi 2 e 3 sono adempiuti tramite la denuncia all'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) prevista dalle vigenti disposizioni. Il predetto Istituto provvede periodicamente a darne comunicazione alla sezione circoscrizionale per l'impiego.

5. Ove il datore di lavoro intenda beneficiare delle agevolazioni eventualmente previste per l'assunzione, la comunicazione di cui al comma 2, viene integrata con l'indicazione degli elementi all'uopo necessari. La sezione circoscrizionale per l'impiego provvede alle conseguenti comunicazioni agli enti gestori delle predette agevolazioni. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, viene determinato un modello semplificato per tutte le predette comunicazioni e dichiarazioni.

6. Il datore di lavoro ha facoltà di effettuare le dichiarazioni e le comunicazioni di cui ai commi precedenti per il tramite dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, ovvero dell'associazione sindacale dei datori di lavoro alla quale egli aderisca o conferisca mandato. Nei confronti di quest'ultima può altresì esercitare, con riferimento alle predette dichiarazioni e comunicazioni, la facoltà di cui all'articolo 5, comma 1, della citata legge. Nei confronti del soggetto incaricato dall'associazione sindacale alla tenuta dei documenti trova applicazione l'ultimo comma del citato articolo 5.

7. Ai fini del computo della riserva prevista dall'articolo 25 della legge 23 luglio 1991, n. 223, si tiene conto delle assunzioni previste dal comma 1 del citato articolo 25 ad eccezione di quelle effettuate con contratto di apprendistato e con contratto di formazione e lavoro previsto dall'articolo 16, comma 2, lettera *a)*, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, nonché ad eccezione delle assunzioni di lavoratori provenienti direttamente da altra impresa, quando quest'ultima appartenga al medesimo gruppo, ovvero quando il passaggio venga effettuato in applicazione di accordi collettivi di gestione delle eccedenze di personale. Le assunzioni effettuate precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto con contratto di apprendistato, con contratto di formazione e lavoro, ovvero per passaggio diretto, non entrano nella base di computo della predetta riserva.

8. Nelle circoscrizioni in cui sussiste un rapporto tra iscritti alla prima classe della lista di collocamento e popolazione residente in età da lavoro inferiore alla media nazionale, la misura percentuale di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è ridotta al 6 per cento. Alla determinazione delle predette circoscrizioni, valida anche ai fini dell'applicazione di altre norme che facciano riferimento al medesimo criterio, si provvede annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

9. Il datore di lavoro che assume senza osservare l'obbligo di riserva di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è punito con la sanzione amministrativa prevista dal comma 3, terzo periodo, per ogni lavoratore riservatario non assunto. Inoltre, fino a che rimane inadempiente al predetto obbligo, non può godere di benefici previsti dalla legislazione statale e da quella regionale, con riferimento ai lavoratori che abbia assunto dal momento della violazione.

10. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nell'ambito della convenzione stipulata ai sensi del medesimo articolo, possono essere stabiliti nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 25, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché di quelli di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, periodi di prova di durata maggiore rispetto a quella prevista dalla contrattazione collettiva ovvero assunzioni a termine anche in deroga alla vigente normativa.

11. Presso le sezioni circoscrizionali per l'impiego possono essere costituiti nuclei speciali di vigilanza con particolare riguardo ai controlli sul rispetto delle disposizioni contenute nei commi precedenti. Ai predetti nuclei, funzionalmente dipendenti dal capo dell'ispettorato provinciale del lavoro, può essere temporaneamente adibito anche personale di profilo professionale non ispettivo in possesso di adeguata professionalità. A quest'ultimo personale sono attribuiti, per il periodo della adibizione, i poteri di cui all'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

12. Per far fronte ai maggiori impegni in materia di ispezione e di servizi all'impiego derivanti dal presente decreto, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale organizza corsi di riqualificazione professionale per il proprio personale, finalizzati allo svolgimento di mansioni di addetti alla vigilanza o di ispettori, a parità di livello di inquadramento. Per tali finalità è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1995 e di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998. Al relativo onere, comprensivo delle spese di missione per il personale interessato, si provvede a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

13. In attesa della riforma dei servizi all'impiego, gli uffici regionali del lavoro e della massima occupazione e gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, nonché le agenzie per l'impiego, sperimentano, mediante convenzione con enti pubblici, organismi a partecipazione pubblica, enti bilaterali e con gli organismi di cui all'articolo 6, comma 2, lettera *d)*, nuovi servizi per il monitoraggio del mercato del lavoro, l'orientamento scolastico e professionale, la preselezione, l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, nonché lo svolgimento dei tirocini di cui all'articolo 6.

14. Salvo diversa determinazione della commissione regionale per l'impiego, assumibile anche con riferimento a singole circoscrizioni, i lavoratori da avviare a selezione presso pubbliche amministrazioni locali o periferiche sono individuati tra i soggetti che si presentano presso le sezioni circoscrizionali per l'impiego nel giorno prefissato per l'avviamento. A tale scopo gli uffici, attraverso i mezzi di informazione, provvedono a dare ampia diffusione alle richieste pervenute, da evadere entro quindici giorni. All'individuazione dei lavoratori da avviare si perviene secondo l'ordine di punteggio con precedenza per coloro che risultino già inscritti nelle graduatorie di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

15. Ai fini della formazione delle graduatorie di cui al comma 14 si tiene conto dell'anzianità di iscrizione nelle liste nel limite massimo di sessanta mesi, salvo diversa deliberazione delle commissioni regionali per l'impiego le quali possono anche rideterminare, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, l'incidenza, sulle graduatorie, degli elementi che concorrono alla loro formazione.

16. Il periodo di quattro mesi nell'anno solare previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera *a)*, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, è elevato a sei.

17. Con riferimento all'articolo 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, l'applicabilità dei contratti a termine è estesa al personale tecnico a livello diplomato o laureato che esplica mansioni di tipo professionale e dipendente da società di servizi o studi professionali per attività da svolgere sia sul territorio nazionale che all'estero.

18. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al fine di realizzare una più efficiente azione amministrativa in materia di collocamento, sono dettate disposizioni modificative delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 345, intese a semplificare e razionalizzare i procedimenti amministrativi concernenti gli esoneri parziali, le compensazioni territoriali e le denunce dei datori di lavoro, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, capi III e IV, e del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 346. Il relativo decreto del Presidente della Repubblica è emanato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e, per la materia disciplinata dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 346 del 1994, anche con il concerto del Ministro degli affari esteri. Fino alla data di entrata in vigore del decreto e comunque per un periodo non superiore a centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto rimane sospesa l'efficacia delle norme recate dai citati decreti n. 345, n. 346 e n. 487, capo IV e l'allegata tabella dei criteri per la formazione delle graduatorie. Dalla tabella *C* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608, è eliminata la commissione regionale per l'impiego. All'articolo 23, comma 4, del predetto decreto n. 487 del 1994, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché per quelle del personale delle agenzie per l'impiego di cui all'articolo 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, da assumere con contratto di diritto privato a termine.».

19. In attesa della piena attuazione del riordino degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il personale dei nuclei dell'Arma dei carabinieri in servizio presso l'ispettorato provinciale del lavoro dipende, funzionalmente, dal capo dell'ispettorato provinciale del lavoro e, gerarchicamente, dal comandante del reparto appositamente istituito e operante alle dirette dipendenze del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale, con proprio decreto, può attribuire al predetto personale i poteri ispettivi necessari all'assolvimento dei servizi di vigilanza per l'applicazione delle normative in materia di lavoro. La dotazione organica del contingente dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, è aumentata di centoduc unità di cui due ufficiali, settanta unità ripartite tra i vari gradi di maresciallo, dieci unità ripartite tra i gradi di vice brigadiere, brigadiere e brigadiere capo, venti unità appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri. All'onere derivante dall'incremento valutato in lire 1.800 milioni per l'anno 1995 e in lire 5.423 milioni a decorrere dall'anno 1996, si provvede: quanto a lire 1.800 milioni per l'anno 1995 mediante riduzione dello stanziamento iscritto sul capitolo 1113 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il medesimo anno e quanto a lire 5.423 milioni a decorrere

dall'anno 1996 a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 2509 del medesimo stato di previsione per l'anno 1996 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

20. Contro i provvedimenti adottati dagli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione in materia di rilascio e revoca delle autorizzazioni al lavoro in favore dei cittadini extracomunitari, nonché contro i provvedimenti adottati dagli ispettorati provinciali del lavoro in materia di rilascio dei libretti di lavoro in favore della medesima categoria di lavoratori, è ammesso ricorso, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento del provvedimento impugnato, rispettivamente, al direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione e al direttore dell'ispettorato regionale del lavoro, competenti per territorio, che decidono con provvedimento definitivo. I ricorsi avverso i predetti provvedimenti, pendenti alla data del 14 giugno 1995, continuano ad essere decisi dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

21. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 del presente articolo si applicano anche alle assunzioni degli apprendisti. Sono abrogati il comma 1, lettera *a)*, dell'articolo 23 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, nonché il corrispondente precetto contenuto nel comma 1, lettera *a)*, dell'articolo 29 della medesima legge.

Art. 2.

Disposizioni in materia di lavoro agricolo

1. Al fine di venire incontro alle esigenze di maggiore flessibilità nelle modalità di assunzione e di garantire nel contempo il tempestivo accertamento delle giornate di lavoro effettuate, anche con rapporti di compartecipazione, nel settore dell'agricoltura, i datori di lavoro adempiono agli obblighi di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, mediante documenti tratti dal registro di impresa di cui all'articolo 3. L'obbligo di cui all'articolo 1, comma 2, è adempiuto anche nei confronti dell'INPS e viene meno nei confronti di quest'ultimo nel momento della realizzazione del sistema telematico integrato, in ciascuna provincia, tra il predetto Istituto ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Fino alla data del 31 dicembre 1995 gli obblighi di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, continuano ad essere assolti con le modalità previste per gli altri settori. A decorrere dal 1° gennaio 1996, l'onere della riserva nelle assunzioni previsto dall'articolo 25 della legge 23 luglio 1991, n. 223, trova applicazione, con riferimento alle assunzioni a tempo determinato, anche ai datori di lavoro agricolo che nell'anno precedente hanno occupato lavoratori per un numero di giornate superiore a 1350. Il potere di delibera previsto dai commi 5, lettera *c)*, e 6 del citato articolo 25 è esercitato, anche con riferimento ad ambiti circoscrizionali, dalle commissioni provinciali per la manodopera agricola le quali possono altresì determinare criteri e modalità di applicazione del predetto onere di riserva.

2. Costituiscono titolo alle prestazioni previdenziali ed assistenziali, oltre all'elenco annuale, anche la decisione della commissione circoscrizionale per il collocamento in agricoltura ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, la decisione di accoglimento del ricorso di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, il provvedimento del capo dell'ispettorato del lavoro di riconoscimento al lavoratore di giornate lavorative a seguito di accertamento ispettivo, nonché la sentenza definitiva del giudice ordinario.

3. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 3, lettera *a)*, 6 e 7, all'articolo 2, commi 1, 3, 4 e 5, agli articoli 7 e 8, comma 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375. È altresì abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 1996, l'articolo 15 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83. L'articolo 14, comma 1, della citata legge n. 83 del 1970, non trova applicazione con riferimento ai rapporti a tempo determinato. La denuncia aziendale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, va rinnovata solo nel caso di modificazioni aventi significativa rilevanza sul fabbisogno lavorativo dell'azienda e comunque quando si chieda il passaggio al modello semplificato del registro d'impresa di cui all'articolo 3, comma 1. Il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, è sostituito dal seguente: «*3*. Qualora dal raffronto risulti che il fabbisogno di occupazione determinato sulla base della stima tecnica è significativamente superiore alle giornate risultanti dalle dichiarazioni trimestrali, l'INPS diffida il datore di lavoro a fornirne motivazione entro il termine di quaranta giorni. Nel caso in cui non venga fornita adeguata motivazione e non siano stati individuati i lavoratori utilizzati e le relative giornate di occupazione, l'INPS procede all'imposizione dei contributi da liquidare sulla base delle retribuzioni medie di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e successive modificazioni ed integrazioni.». I commi 1 e 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, sono sostituiti dai seguenti:

«*1*. Chiunque produca dichiarazioni di manodopera occupata finalizzate all'attribuzione indebita di giornate lavorative perde, ferme restando le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni, il diritto ad ogni beneficio di legge, ivi comprese le agevolazioni ovvero le riduzioni contributive di cui al presente decreto legislativo.

2. Le agevolazioni contributive previste dalla legge sono riconosciute ai datori di lavoro agricolo che applicano i contratti collettivi nazionali di categoria ovvero i contratti collettivi territoriali ivi previsti. L'articolo 14, comma 1, lettera *b)*, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, trova applicazione anche per il versamento dei contributi nel settore agricolo.».

4. Il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 12, è utilizzabile, nei limiti delle risorse allo scopo preordinate, per il concorso al finanziamento di servizi di trasporto contemplati da convenzioni stipulate dalle commissioni regionali per l'impiego ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, per programmare rilevanti flussi stagionali di manodopera agricola che interessino ambiti territoriali comprendenti anche regioni diverse nelle aree determinate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale previo parere della Commissione centrale per l'impiego.

Art. 3.

Registro d'impresa nel settore agricolo

1. I datori di lavoro agricolo devono tenere il registro di impresa previsto dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 29 settembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 240 del 13 ottobre 1995. Il registro è rilasciato dall'INPS subordinatamente alla presentazione della denuncia aziendale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375. I datori di lavoro agricolo che, sulla base di dichiarazioni trimestrali della manodopera occupata, assumono per un numero di giornate non superiore a 150, hanno facoltà di optare per il modello semplificato di detto registro.

2. In sede di prima applicazione l'INPS, entro il 31 ottobre 1995, provvede ad inviare alle aziende agricole registrate nei propri archivi i moduli, preintestati, della denuncia aziendale. A far tempo da tale data rilascia, dietro presentazione del modulo di denuncia aziendale, il registro di impresa ovvero il modello semplificato di quest'ultimo. In sede di prima applicazione, fermo rimanendo l'obbligo della presentazione della denuncia aziendale, l'INPS rilascia il modello semplificato del registro di impresa ai datori di lavoro che risultano aver fatto assunzioni, nel 1994, per un numero di giornate non superiore a 150.

3. Nella sezione matricola e paga del registro d'impresa debbono essere iscritti tutti gli operai, nell'ordine cronologico della loro assunzione, con l'indicazione dei dati anagrafici, codice fiscale, luogo di svolgimento della prestazione, mansioni, contratto collettivo applicato e livello d'inquadramento ovvero retribuzione lorda giornaliera convenuta, data di assunzione. Per i lavoratori a tempo determinato vanno inoltre indicate la tipologia della lavorazione, le giornate di lavoro previste ed il relativo periodo di svolgimento. Per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro vanno altresì indicati il tipo di contratto e la sua durata, il livello iniziale e finale di inquadramento, gli estremi dell'autorizzazione amministrativa ove prescritta.

4. La sezione matricola e paga è composta di fogli a lettura ottica. Ciascun foglio è riprodotto in cinque esemplari, predisposti per la compilazione a ricalco, di cui i primi tre contenenti soltanto la parte matricola e gli ultimi due contenenti anche la parte paga. Il primo esemplare va inviato all'INPS entro cinque giorni dalla data di assunzione, il secondo alla sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura entro cinque giorni dalla data di assunzione, il terzo consegnato al lavoratore all'atto dell'assunzione, il quarto, denominato foglio sezione matricola e paga, va conservato a cura del datore di lavoro. Il quinto esemplare, in caso di rapporti di durata non superiore al mese, può essere utilizzato in sostituzione del documento previsto per l'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375.

5. In caso di assunzione a tempo determinato la registrazione nella sezione matricola e paga, con i relativi obblighi di cui al comma 4, deve essere effettuata con riferimento a ciascuna fase o periodo lavorativo. È consentita altresì un'unica registrazione qualora l'assunzione riguardi più fasi o periodi lavorativi, a condizione che gli stessi siano preventivamente indicati e che l'effettiva prestazione non sia interrotta, tra una fase e l'altra o tra un periodo e l'altro, da un intervallo superiore a sette giorni di calendario.

6. Qualora l'assunzione avvenga sulla base di convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, avente per oggetto programmi di assunzione di operai a tempo determinato, il datore di lavoro, in deroga al comma precedente, potrà effettuare un'unica registrazione e comunicazione delle assunzioni programmate nell'anno, ovvero nel più breve periodo previsto dalla convenzione medesima.

7. Nella sezione presenze, predisposta per registrazioni relative a ciascun trimestre solare, devono essere trascritti i dati anagrafici del lavoratore, l'anno, il mese e il giorno in cui si svolge la prestazione di lavoro e riportati in ordine progressivo i numeri dei fogli di assunzione relativi, nel trimestre, allo stesso lavoratore.

8. Nel registro d'impresa semplificato devono essere iscritti tutti gli operai nell'ordine cronologico della loro assunzione, con l'indicazione dei dati anagrafici, codice fiscale, luogo di svolgimento della prestazione, mansioni, tipologia della lavorazione, giornate di lavoro previste e relativo periodo di svolgimento, contratto collettivo applicato e livello di inquadramento ovvero retribuzione lorda giornaliera convenuta, data di assunzione.

9. Il registro d'impresa semplificato è composto di fogli a lettura ottica. Ciascun foglio è riprodotto in cinque esemplari, predisposti per la compilazione a ricalco, di cui i primi tre contenenti soltanto la parte matricola e gli ultimi due contenenti anche la parte paga. Il primo esemplare va inviato all'INPS entro cinque giorni dalla data di assunzione, il secondo alla sezione circoscrizionale

per l'impiego e per il collocamento in agricoltura entro cinque giorni dalla data di assunzione, il terzo consegnato al lavoratore all'atto dell'assunzione, il quarto, denominato foglio sezione matricola e paga, va conservato a cura del datore di lavoro. Il quinto esemplare, in caso di rapporti di durata non superiore al mese, può essere utilizzato in sostituzione del documento previsto per l'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375. In caso di rapporti di lavoro di durata superiore al mese, fermo restando l'obbligo di indicare nel registro d'impresa la retribuzione complessiva corrisposta per l'intero rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto per ciascun periodo di paga a rilasciare al lavoratore analogo documento.

10. La sezione matricola e paga e la sezione presenze del registro d'impresa, nonché il registro d'impresa semplificato devono essere numerati in ogni pagina e devono contenere nell'ultima pagina l'indicazione del numero dei fogli che li compongono, nonché del primo e dell'ultimo numero progressivo. Quest'ultima indicazione deve essere datata e sottoscritta da un incaricato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

11. La sezione matricola e paga va compilata all'atto dell'assunzione del lavoratore. Il datore di lavoro che si avvale della facoltà di tenere il predetto documento o parti di esso presso i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, ovvero presso l'associazione sindacale dei datori di lavoro alla quale egli aderisca o conferisca mandato e tenuto a darne preventiva comunicazione all'ispettorato provinciale del lavoro e alla sede INPS competenti per territorio. Nel caso in cui il datore di lavoro non si sia avvalso della predetta facoltà, la sezione matricola e paga deve essere disponibile nella sede aziendale e deve essere esibita ad ogni richiesta dei funzionari preposti alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni in materia di legislazione sociale e del lavoro, nonché in materia di imposte.

12. La sezione presenze va tenuta sul luogo di lavoro indicato nella sezione matricola e paga. Essa va compilata entro il termine della giornata di lavoro. Entro il mese di novembre 1996 il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base delle rilevazioni effettuate in almeno otto regioni e sentite le competenti commissioni parlamentari, può disporre con proprio decreto che la sezione presenze venga compilata prima dell'inizio della prestazione lavorativa.

13. Il registro d'impresa semplificato va compilato all'atto dell'assunzione del lavoratore. Il datore di lavoro che si avvale della facoltà di tenere il predetto documento presso i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, ovvero presso l'associazione sindacale dei datori di lavoro alla quale egli aderisca o conferisca mandato, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'ispettorato provinciale del lavoro e alla sede INPS competenti per territorio. Il datore di lavoro che esercita la predetta facoltà deve tenere copia del registro sul posto di lavoro e deve esibirla ad ogni richiesta dei funzionari preposti alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni in materia di legislazione sociale e del lavoro nonché in materia di imposte.

14. I sistemi di registrazione devono comunque garantire la inalterabilità e la indelebilità dei dati assunti; ove siano necessarie correzioni, queste dovranno eseguirsi in modo che le registrazioni corrette siano leggibili.

15. Il datore di lavoro può sostituire il registro d'impresa o sue sezioni, rilasciato dall'INPS, con altri sistemi equipollenti, in conformità a quanto previsto per i datori di lavoro extra agricoli, secondo le modalità stabilite dal predetto Istituto.

16. All'atto dell'assunzione, in attuazione delle norme in materia di iscrizione nelle liste di collocamento, il datore di lavoro deve ritirare dal lavoratore l'attestato di disoccupazione (modello C/1) ed allegarlo alla comunicazione di assunzione da inviare alla sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura, salvo che il lavoratore medesimo dichiari di non esserne momentaneamente in possesso indicandone i motivi. Il datore di lavoro, che è tenuto a riportare sul registro d'impresa e sul modello semplificato i motivi addotti dal lavoratore, non risponde della loro veridicità.

17. In sede di prima applicazione della presente normativa, gli operai a tempo indeterminato e a tempo determinato in forza alla data del 3 febbraio 1996 devono essere registrati sui documenti di cui ai commi 3 e 8. Il predetto obbligo può essere assolto entro un mese dalla pubblicazione del presente decreto. Limitatamente agli operai a tempo determinato le annotazioni relative alla durata del rapporto ed al numero di giorni di lavoro devono essere riferite al periodo residuo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il termine del rapporto, indicato nella comunicazione di assunzione.

18. L'omessa o infedele compilazione del registro di impresa e del modello semplificato previsti dal presente articolo sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 3.000.000 per ciascun lavoratore interessato. La medesima sanzione si applica a carico del datore di lavoro che ometta di tenere o di esibire i documenti che egli è obbligato a tenere sul luogo di lavoro. Il presente comma trova applicazione con riferimento alle violazioni che intervengano successivamente al sessantesimo giorno a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

19. L'omessa, incompleta o infedele presentazione all'INPS, nei termini prescritti, della dichiarazione della manodopera occupata prevista dall'articolo 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, è punita con la sanzione amministrativa da lire 25.000 a lire 150.000 per ogni lavoratore dipendente.

20. Gli importi delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo e dall'articolo 1 sono versati su apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata dello Stato per essere riassegnati al capitolo 1176 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, concernente il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 12.

21. Per quanto non previsto dal presente articolo trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di tenuta, compilazione e conservazione dei documenti di lavoro.

Art. 4.

Accertamento delle giornate di lavoro nel settore agricolo

1. Per l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro degli operai agricoli assunti a tempo determinato, l'INPS, sulla base delle dichiarazioni della manodopera occupata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, a decorrere dall'anno 1996 provvede a compilare gli elenchi nominativi annuali, di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni. Provvede, altresì, alla compilazione di elenchi nominativi trimestrali.

2. Gli elenchi trimestrali, con l'indicazione delle giornate di lavoro prestate presso ciascun datore di lavoro, sono pubblicati entro il terzo mese successivo alla scadenza del termine di presentazione delle dichiarazioni della manodopera occupata, mediante affissione per giorni quindici all'albo pretorio del comune di residenza del lavoratore.

3. L'elenco nominativo annuale è compilato entro il 31 maggio dell'anno successivo. Esso contiene l'indicazione delle giornate complessivamente attribuite al lavoratore in base alle dichiarazioni trimestrali della manodopera occupata, tenuto anche conto delle integrazioni e modificazioni, intervenute prima della sua compilazione, conseguenti a dichiarazioni di parte e d'ufficio, alle risultanze dell'attività ispettiva e di controllo.

4. L'elenco nominativo annuale è notificato ai lavoratori interessati mediante affissione per giorni quindici all'albo pretorio del comune di residenza. Della pubblicazione effettuata dal comune viene data notizia a cura dell'INPS attraverso i mezzi di informazione. In caso di riconoscimento di giornate lavorative intervenuto dopo la compilazione dell'elenco nominativo annuale, l'INPS provvede alla diretta notifica al lavoratore interessato.

5. Gli elenchi trimestrali e l'elenco nominativo annuale devono essere trasmessi a cura dell'INPS alle commissioni circoscrizionali per il collocamento in agricoltura non oltre venti giorni dall'avvenuta compilazione.

6. Il lavoratore, ove riscontri difformità tra le giornate lavorate e quelle risultanti nell'elenco nominativo trimestrale ed intenda attivare la procedura di riconoscimento prevista dall'articolo 8 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, deve inviare al capo dell'ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del predetto elenco, una informazione circostanziata relativa alla prestazione lavorativa non riconosciuta.

7. La comunicazione deve contenere l'indicazione del datore di lavoro, del luogo della prestazione, dei giorni lavorati, della tipologia della lavorazione, delle mansioni svolte e della retribuzione percepita.

8. Il capo dell'ispettorato provinciale del lavoro adotta modalità e tempi di intervento idonei a tutelare l'interesse del lavoratore a non essere discriminato sul mercato del lavoro.

9. L'ispettorato provinciale del lavoro provvede ad inviare alle commissioni circoscrizionali per il collocamento in agricoltura, entro il 30 settembre successivo alla pubblicazione dell'elenco annuale cui l'istanza si riferisce, una copia delle comunicazioni ricevute, con l'esito degli accertamenti svolti.

10. La commissione circoscrizionale per il collocamento in agricoltura può disporre l'integrazione dell'elenco nominativo annuale ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, solo per giornate di lavoro indicate nell'informazione effettuata ai sensi del comma 6. L'integrazione è disposta sulla base delle risultanze degli accertamenti dell'ispettorato del lavoro e comunque non oltre le giornate indicate dal lavoratore nella predetta informazione.

11. L'INPS accerta, ai fini contributivi e previdenziali, le giornate prestate dai compartecipanti familiari, piccoli coloni e piccoli coltivatori diretti, di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334, provvedendo all'iscrizione dei loro nominativi nell'elenco annuale sulla base delle dichiarazioni prodotte ai sensi dell'articolo 6, commi 3 e 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375.

12. Per l'accertamento delle giornate di lavoro, di cui al comma 11, l'INPS applica i valori medi d'impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame stabiliti ai sensi del comma 14.

13. La dichiarazione prevista dall'articolo 6, commi 3 e 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, deve essere corredata da copia autenticata del contratto registrato ovvero stipulato con l'assistenza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro agricoli, dai certificati catastali dei terreni in concessione, dagli stati di famiglia del concedente e del concessionario, nonché dall'indicazione della prevedibile ripartizione tra ciascun componente del nucleo familiare delle giornate di lavoro derivanti dall'applicazione dei valori medi d'impiego per singola coltura e per ciascun capo di bestiame.

14. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su conforme parere della commissione centrale per la riscossione unificata dei contributi in agricoltura, previa proposta delle commissioni provinciali della manodopera agricola, formulata tenuto conto delle caratteristiche fisiche del territorio, dei modi correnti di coltivazione dei terreni e di allevamento e governo del bestiame, nonché delle consuetudini locali, determina per ciascuna provincia, con proprio decreto, i valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame.

15. I valori medi, determinati ai sensi del comma 14, valgono, a decorrere dal 1° gennaio 1996, oltre che per l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro dei lavoratori di cui al comma 11, anche ai fini dei controlli previsti dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375.

16. In fase di prima attuazione i valori medi saranno determinati entro il 30 aprile 1996, sulla base di proposte delle commissioni provinciali da inviare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale non oltre il 31 marzo 1996. In caso di mancato invio delle proposte nei termini sopraindicati si provvede con il solo parere della commissione centrale.

17. I valori medi d'impiego di manodopera devono essere sottoposti a revisione almeno ogni tre anni.

18. A decorrere dalla data del 3 febbraio 1996 cessa la compilazione degli elenchi suppletivi trimestrali, di cui all'articolo 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, e all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375.

Art. 5.

Recupero contributi agricoli

1. Il termine per la regolarizzazione prevista dall'articolo 18, commi 6 e seguenti, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, è differito al 31 marzo 1996. Conseguentemente fino a tale data sono sospesi i procedimenti esecutivi riguardanti il recupero dei contributi agricoli unificati. La regolarizzazione è ammessa per le posizioni debitorie relative agli anni 1995 e precedenti in scadenza entro la data del 31 gennaio 1996. La domanda di regolarizzazione, a pena di inammissibilità della stessa, è corredata dalla ricevuta dell'avvenuto versamento di una somma pari ad un quarto, maggiorata del 2 per cento, di quanto si sarebbe dovuto versare alla data del 31 dicembre 1995 ai fini della regolarizzazione contributiva prevista dalla normativa vigente alla predetta data. Il versamento del rimanente importo dovuto è effettuato, per l'anno 1996, in tre rate trimestrali decorrenti dal 10 giugno 1996 e, successivamente, in rate quadrimestrali consecutive, in numero non superiore a 23, decorrenti dal 10 aprile 1997. Per quanto non diversamente disposto continua a trovare applicazione la disciplina di cui al citato articolo 18, commi 6 e seguenti, e i termini di cui al comma 11 del medesimo articolo 18 della citata legge n. 724 del 1994, sono differiti al 31 dicembre 1995. Il riferimento all'anno 1995 di cui al comma 14 del medesimo articolo 18 è adeguato all'anno 1996.

2. Per i soggetti che hanno proceduto alla regolarizzazione entro il 31 dicembre 1995, il termine di pagamento della seconda rata è fissato al 10 giugno 1996 e gli interessi di differimento decorrono dal termine di pagamento della terza rata. Le somme eventualmente versate in eccedenza all'atto del pagamento della prima rata, rispetto alle modalità di calcolo stabilite dal comma 1, sono detratte dagli importi relativi alle rate successive.

3. Il termine del 31 marzo 1995 per la regolarizzazione degli obblighi contributivi e dei premi e per il pagamento della prima rata di cui all'articolo 18, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è differito al 31 maggio 1995.

4. In caso di regolarizzazione di cui ai commi 1 e seguenti, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9 e 10, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

Art. 6.

Tirocini formativi e di orientamento

1. Al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, sono promosse iniziative di tirocinio pratico e di esperienza a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono progettate ed attuate, anche su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali, da:

a) università;

b) provveditorati agli studi;

c) istituzioni scolastiche statali e istituzioni scolastiche non statali che rilascino titoli di studio con valore legale;

d) centri pubblici di formazione e/o orientamento, ovvero a partecipazione pubblica o operanti in regime di convenzione ai sensi dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845;

e) agenzie regionali per l'impiego e uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

f) comunità terapeutiche e cooperative sociali.

3. Gli organismi di cui al comma 2 avviano i soggetti di cui al comma 1 presso datori di lavoro pubblici e privati, dandone preventiva comunicazione all'ispettorato del

lavoro territorialmente competente nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, ovvero, in mancanza, agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative. I rapporti che i datori di lavoro privati e pubblici intrattengono con i soggetti ad essi avviati ai sensi del presente comma non costituiscono rapporti di lavoro.

4. I soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro mediante convenzione con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile. Essi garantiscono la presenza di un tutor come responsabile didattico ed organizzativo delle attività.

5. I tirocini pratici di esperienza, qualora effettuati nell'ambito di attività di formazione professionale, sono disciplinati dall'articolo 15 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e dalla normativa regionale. Qualora la normativa regionale non indichi limiti di durata, ai predetti tirocini si applicano i limiti indicati al comma 6, lettera *b).*

6. I tirocini di cui al comma 1 sono attuati nell'ambito di progetti di orientamento e di formazione. Essi sono realizzati entro i limiti e con le modalità di seguito indicate:

a) per gli utenti in formazione scolastica, compresi gli utenti in uscita, hanno durata non superiore a tre mesi e vengono promossi dalle strutture scolastiche, formative e/o di orientamento;

b) per gli utenti in attesa di occupazione ovvero inoccupati, disoccupati, in mobilità, hanno durata non superiore a quattro mesi, sono svolti in specifico ruolo o ambito lavorativo e vengono promossi dalle strutture di cui al comma 2, lettere *d), e)* ed *f);*

c) per gli studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi per diplomi universitari di primo grado, o per coloro che hanno concluso i relativi studi da non più di un anno, hanno durata non superiore a sei mesi e vengono promossi dalle università e dai centri di orientamento;

d) per gli utenti forniti di diploma di istruzione secondaria superiore che frequentino corsi post-secondari di perfezionamento o specializzazione hanno durata non superiore a sei mesi. Questi corsi sono istituiti sulla base di accordi tra l'amministrazione scolastica o le singole scuole e le regioni interessate, anche in relazione alle proposte delle associazioni dei datori di lavoro, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale e degli ordini professionali. Mediante la stipula di accordi o convenzioni con l'università le attività di formazione svolte nei corsi possono valere come crediti formativi utili ai fini della prosecuzione degli studi nei corsi universitari finalizzati al conseguimento dei diplomi universitari.

7. I limiti temporali di cui al comma 6 sono incrementati sino al doppio nel caso di tirocini di cui beneficino i soggetti portatori di handicap. La commissione regionale per l'impiego può disporre che, per specifici progetti relativi ai predetti lavoratori, la durata del tirocinio sia incrementata sino ad un massimo di ventiquattro mesi. I soggetti portatori di handicap che svolgono il tirocinio sono computabili ai fini dell'assolvimento dell'obbligo occupazionale previsto dalla legge 2 aprile 1968, n. 482.

8. I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni intervenute tra i soggetti di cui al comma 2 e i datori di lavoro, pubblici e privati. Esse devono:

a) fare esplicito riferimento ad un progetto formativo e/o di orientamento;

b) indicare il nominativo del tutor aziendale e di quello incaricato dall'ente promotore di monitorare il tirocinio;

c) indicare il periodo di svolgimento e la durata del tirocinio;

d) indicare gli estremi identificativi delle assicurazioni di cui al comma 4.

9. Le disposizioni del presente articolo, comprese quelle relative alle coperture assicurative, sono estese ai cittadini comunitari che effettuano esperienze professionali in Italia, anche nell'ambito dei programmi comunitari in quanto compatibili con la regolamentazione degli stessi, nonché ai cittadini extracomunitari secondo criteri e modalità da definire mediante decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e dell'interno.

10. Sono abrogati i commi 14, 15, 16, 17 e 18 dell'articolo 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, ed il comma 13 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863.

11. Nei limiti e secondo le modalità determinate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, gli oneri finanziari connessi all'attuazione dei progetti di tirocinio previsti dal presente articolo a favore di giovani del Mezzogiorno presso imprese di regioni diverse del centro e del nord possono essere ammessi al rimborso totale o parziale ivi compresi, nel caso in cui i predetti progetti lo prevedano, per la parte relativa alla spesa sostenuta dall'impresa per il vitto e l'alloggio del giovane. Alle finalità del presente comma si provvede nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo, nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 12.

12. Per la partecipazione al tirocinio, gli studenti lavoratori hanno diritto ad usufruire di una sospensione del rapporto di lavoro, nei termini e con le modalità previsti dalla contrattazione collettiva. La sostituzione del lavoratore giustifica l'assunzione con contratto di lavoro a termine.

Art. 7.

Misure straordinarie per la promozione del lavoro autonomo nelle regioni del Mezzogiorno

1. Per favorire la diffusione di forme di lavoro autonomo, la Società per l'imprenditorialità giovanile S.p.a., costituita ai sensi del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, cura la selezione, il finanziamento e l'assistenza tecnica di progetti relativi all'avvio di attività autonome realizzate da inoccupati e disoccupati residenti nei territori di cui all'obiettivo 1 dei programmi comunitari.

2. I proponenti delle domande selezionate vengono ammessi a corsi di formazione/selezione, non retribuiti, della durata di quattro mesi, durante i quali viene definitivamente verificata la fattibilità dell'idea progettuale e vengono trasferite ai proponenti le principali conoscenze in materia di gestione. La struttura e l'impostazione delle attività formative sono ispirate ai criteri previsti dall'Unione europea per i programmi del Fondo sociale europeo.

3. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, fissa con proprio decreto criteri e modalità di concessione delle agevolazioni.

4. Per le finalità di cui al comma 1 la Società per l'imprenditorialità giovanile S.p.a. concede ai soggetti, la cui proposta sia ritenuta valida da un punto di vista tecnico-economico, le seguenti agevolazioni:

a) fino a trenta milioni a fondo perduto, per l'acquisto, documentato, di attrezzature;

b) fino a venti milioni di prestito, restituibile in cinque anni con garanzie da acquisire sull'investimento, mediante iscrizione di privilegio speciale;

c) fino a dieci milioni, a fondo perduto, per spese di esercizio sostenute nel primo anno di attività;

d) l'affiancamento di un tutor specializzato.

5. Per l'attuazione del presente articolo la Società per l'imprenditorialità giovanile S.p.a. stipula apposita convenzione con i Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.

6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per l'anno 1995 e di lire 50 miliardi per l'anno 1996. Le predette somme possono essere utilizzate quale copertura della quota di finanziamento nazionale di programmi coofinanziati dall'Unione europea.

7. I titolari delle indennità di mobilità ammessi al corso possono cumulare le agevolazioni di cui al comma 4 con il beneficio previsto dall'articolo 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Art. 8.

Piani per l'inserimento professionale dei giovani nelle aree ad alto tasso di disoccupazione

1. Il comma 3 dell'articolo 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, è sostituito dal seguente:

«3. I progetti di cui al comma 1, lettera *b)*, sono redatti dalle associazioni dei datori di lavoro, ovvero da ordini e/o collegi professionali sulla base di apposite convenzioni, predisposte di concerto con le agenzie per l'impiego ed approvate dalle commissioni regionali per l'impiego.».

2. Il comma 7 dell'articolo 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, è sostituito dal seguente:

«7. L'assegnazione dei giovani avviene a cura delle sezioni circoscrizionali per l'impiego sulla base di criteri fissati dalle commissioni regionali per l'impiego.».

3. Per l'assegnazione dei giovani di cui al comma 2, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può disporre, in considerazione della specificità, anche territoriale, dell'emergenza occupazionale, modalità straordinarie, ivi compresa l'adozione di criteri quali il carico familiare, l'età anagrafica e il luogo di residenza.

4. I piani di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, sono realizzati fino all'anno 1998.

Art. 9.

Incentivi al reimpiego di personale con qualifica dirigenziale e sostegno alla piccola impresa

1. Sulla base delle direttive del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le agenzie per l'impiego possono stipulare, con le confederazioni sindacali dei dirigenti di azienda maggiormente rappresentative, convenzioni mirate allo svolgimento, in collaborazione con le predette organizzazioni, di attività utili a favorire la ricollocazione dei dirigenti il cui rapporto di lavoro sia cessato.

2. Alle imprese che occupano meno di cento dipendenti, ed ai consorzi tra di esse, che assumano, anche con contratto di lavoro a termine dirigenti privi di occupazione, è concesso, per ciascuno dei predetti lavoratori, un contributo pari al 50 per cento della contribuzione dovuta agli istituti di previdenza per una durata non superiore a dodici mesi e nei limiti dell'autorizzazione di spesa pari a lire 10 miliardi annui a decorrere dall'anno 1995. Ai fini della concessione del predetto beneficio sono stipulate convenzioni tra l'agenzia per l'impiego, le associazioni rappresentative delle predette imprese e le confederazioni sindacali dei dirigenti di cui al comma 1. Le convenzioni sono stipulate secondo gli obiettivi di sostegno alla piccola impresa fissati in un programma definito dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le predette parti sociali a livello nazionale. L'erogazione dei benefici avviene

mediante conguaglio. Al termine di ciascun anno gli istituti previdenziali chiedono al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il rimborso degli oneri sostenuti.

3. La misura delle agevolazioni di cui al comma 2 può essere modificata, in relazione alle disponibilità finanziarie ed in coerenza con le finalità promozionali del presente articolo, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 10.

Modifiche alla legge 27 febbraio 1985, n. 49

1. All'articolo 14, comma 1, nell'alinea, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, le parole: «le cooperative appartenenti al settore di produzione e lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «le cooperative, ivi comprese le piccole società cooperative appartenenti al settore di produzione e lavoro o al settore delle cooperative sociali».

2. All'articolo 17, comma 1, primo periodo, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, le parole: «per la durata di quattro anni» e la parola: «speciale», sono soppresse.

3. Al Fondo previsto dall'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, sono conferite le somme di lire 30 miliardi per l'anno 1995, e di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997.

4. Tra i soggetti di cui all'articolo 14, comma 1, lettera *a)*, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, sono compresi i lavoratori dipendenti da enti di diritto pubblico adibiti ad attività che il rispettivo ente di appartenenza intende affidare a soggetti privati per il conseguimento dei propri scopi istituzionali, nonché i lavoratori già impegnati in lavori socialmente utili ai sensi della normativa vigente.

5. All'onere derivante dal presente articolo e dagli articoli 7 e 9, pari a lire 70 miliardi per l'anno 1995, a lire 110 miliardi per l'anno 1996 e a lire 60 miliardi per l'anno 1997, si provvede: quanto a lire 70 miliardi per l'anno 1995, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità della gestione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni ed integrazioni. Tali somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate ai pertinenti capitoli delle amministrazioni interessate; quanto a lire 110 miliardi per l'anno 1996 a carico degli stanziamenti iscritti sui capitoli 7828 e 7830 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996 nonché del capitolo 4578 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il medesimo anno, rispettivamente, per lire 50 miliardi, per lire 50 miliardi e per lire 10 miliardi; quanto a lire 60 miliardi per l'anno 1997 a carico degli stanziamenti iscritti sui medesimi capitoli 7828 e 4578, rispettivamente per lire 50 miliardi e per lire 10 miliardi.

Art. 11.

Piccola società cooperativa

1. La piccola società cooperativa, quale forma semplificata di società cooperativa, deve essere composta esclusivamente da persone fisiche in numero non inferiore a cinque e non superiore ad otto soci.

2. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di «piccola società cooperativa». Tale indicazione non può essere usata da società che non hanno scopo mutualistico.

3. Alla piccola società cooperativa si applicano le norme relative alle società cooperative in quanto compatibili con le disposizioni del presente articolo.

4. Il potere di amministrazione può essere attribuito dallo statuto ad un amministratore unico, ovvero all'assemblea. In quest'ultimo caso è necessaria l'indicazione dell'organo dotato del potere di rappresentanza legale.

5. Alla piccola società cooperativa si applicano le norme in materia di collegio sindacale previste per la società a responsabilità limitata di cui agli articoli 2488 e seguenti del codice civile.

6. Nella piccola società cooperativa per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

7. Ricorrendo i requisiti previsti dalla legge, la piccola società cooperativa deve deliberare la propria trasformazione in società cooperativa. La piccola società cooperativa può trasformarsi esclusivamente in società cooperativa.

8. Alla trasformazione e alla fusione della piccola società cooperativa si applicano gli articoli 2498 e seguenti del codice civile.

Art. 12.

Disposizioni in materia di lavori pubblici

1. All'articolo 17 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 le parole: «15 ottobre 1995» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1996»;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«*3-bis*. Il termine per la trasmissione dei conti di cui all'articolo 60, comma 1, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, relativamente alle attività demandate al commissario *ad acta* di cui al comma precedente scade alla data di cessazione delle stesse.».

2. A valere sulle somme derivanti dai mutui di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, l'importo di lire 230 miliardi è destinato al completamento funzionale delle opere infrastrutturali da realizzare, in regime di concessione, ai sensi dell'articolo 39 del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.

Art. 13.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1996

Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione

SCOGNAMIGLIO PASINI

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

TREU, *Ministro del lavoro e delle previdenza sociale*

BARATTA, *Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente*

CLÒ, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero*

MOTZO, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* CAIANIELLO

96G0194

DECRETO-LEGGE 2 aprile 1996, n. 182.

Interventi urgenti nei settori agricoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare l'attività del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, al fine di consentire la prosecuzione delle attività per il miglioramento genetico del bestiame, per l'approvvigionamento idrico, nonché di intervenire nella regolamentazione del regime di produzione lattiera;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° aprile 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Proroga del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura

1. Il termine di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 493, relativo alla durata del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive integrazioni, è prorogato al 31 dicembre 2002.

Art. 2.

Interventi finanziari straordinari

1. Per assicurare la continuità delle attività necessarie all'esercizio delle grandi dighe, già ultimate e in gestione o in corso di ultimazione con la costruzione delle relative adduzioni e distribuzione primaria dell'acqua a fini prevalentemente irrigui, nelle more di un definitivo riordino delle loro funzioni e finalità, sono attribuiti contributi straordinari per l'anno 1995, rispettivamente, nell'importo di lire 30 miliardi all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione in Puglia, Lucania ed Irpinia e nell'importo di lire 14 miliardi all'Ente irriguo umbro-toscano.

2. Per consentire il conseguimento di una maggiore economia nel settore degli allevamenti, anche attraverso il miglioramento genetico del bestiame, e per far fronte alle connesse esigenze finanziarie, è autorizzata la spesa di lire 46 miliardi, di cui 500 milioni a titolo di contributo per programmi di miglioramento del lupo italiano, per l'anno 1995.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 2 si provvede mediante utilizzo per lire 90.000 milioni delle disponibilità del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, con corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive integrazioni. Tale importo viene versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnato ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'amministrazione competente.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Differimento del termine per la cessione della quota latte

1. Per l'anno 1995 è differito al 31 dicembre il termine del 30 novembre stabilito nell'articolo 10, comma 6, della legge 26 novembre 1992, n. 468, per la cessione della quota latte. L'affitto di quote latte di cui all'articolo 10, comma 2, della legge n. 468 del 1992 e consentito esclusivamente per la durata di un intero periodo e può essere rinnovato solo due volte.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 6 aprile 1996. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sara presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1996

Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione

SCOGNAMIGLIO PASINI

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

LUCHETTI, *Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali*

BARATTA, *Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente*

Visto, *il Guardasigilli:* CAIANIELLO

96G0195

DECRETO-LEGGE 2 aprile 1996, n. 183.

Misure per la razionalizzazione ed il contenimento della spesa farmaceutica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure per la razionalizzazione e il contenimento della spesa farmaceutica, assicurando, al contempo, la copertura finanziaria della maggiore spesa del corrente anno rispetto alle previsioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° aprile 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro della sanità;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. I medicinali appartenenti alle classi *a)* e *b)* dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, devono essere in commercio in confezioni in grado di assicurare l'ottimale soddisfacimento delle esigenze terapeutiche, evitando la dispersione di risorse, in conformità dei criteri riportati nell'allegato al presente decreto.

2. Entro il 15 dicembre 1995 le imprese titolari di autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali collocati nelle classi di cui alle lettere *a)*, anche con limitazione all'uso ospedaliero, e *b)* dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, devono presentare domanda diretta a ottenere modifiche delle confezioni autorizzate o nuove confezioni conformi ai criteri dell'allegato di cui al comma 1. Entro lo stesso termine, le imprese interessate devono inviare al Ministero della sanità, per ogni medicinale che risulta in commercio in una confezione già conforme ai predetti criteri, sintetica comunicazione dimostrativa di tale conformità. I prezzi delle nuove confezioni debbono essere proporzionalmente allineati a quelli delle confezioni da sostituire.

3. Le domande e le comunicazioni, presentate ai sensi dei commi 1 e 2, sono sottoposte alle valutazioni della Commissione unica del farmaco. In caso di mancata pronuncia entro il 30 giugno 1996, le domande si intendono accolte e i prodotti oggetto delle comunicazioni di cui al secondo periodo del comma 2 si intendono conformi ai criteri dell'allegato di cui al comma 1.

4. Entro il 30 giugno 1996 il Ministero della sanità pubblica nella *Gazzetta Ufficiale* il numero di codice delle confezioni conformi ai criteri dell'allegato di cui al comma 1, anche in base al disposto del comma 3.

5. Le confezioni di cui al comma 4 possono essere immesse in commercio e dispensate con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, alle condizioni previste dai provvedimenti di classificazione della Commissione unica del farmaco, a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi del comma 4. Le confezioni diverse da quelle di cui al comma 4 non sono più poste a carico del Servizio sanitario nazionale dal 1° settembre 1996.

6. Per le modifiche di confezioni e per le nuove confezioni richieste in base alle disposizioni del presente articolo, le imprese interessate non sono tenute al pagamento delle tariffe previste dal decreto del Ministro della sanità in data 14 febbraio 1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 15 marzo 1991, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

1. In caso di farmaci innovativi per i quali non sia disponibile il prezzo medio europeo, il Ministero della sanità o le regioni, al fine di contenere la spesa a carico del Servizio sanitario nazionale, possono contrattarne il prezzo con i produttori o distributori anche esteri, secondo criteri che saranno determinati dal CIPE.

Art. 3.

1. I limiti di spesa previsti dall'articolo 7, commi 4 e 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono riferiti a ciascuna regione in proporzione alla popolazione residente.

2. L'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica previsto dall'articolo 7, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è rideterminato in lire 9.700 miliardi.

3. Le maggiori spese per l'assistenza farmaceutica per l'anno 1995, pari a lire 700 miliardi, da imputare al capitolo 5941 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, sono poste a carico delle somme iscritte sul conto dei residui del capitolo medesimo per l'anno finanziario 1995.

4. La somma prevista dal comma 3 è ripartita fra le regioni in proporzione alla popolazione residente.

Art. 4.

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 6 aprile 1996. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1996

Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione

SCOGNAMIGLIO PASINI

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

GUZZANTI, *Ministro della sanità*

Visto, *il Guardasigilli:* CAIANIELLO

ALLEGATO
(previsto dall'art. 1, comma 1)

RAZIONALIZZAZIONE
DELLE CONFEZIONI FARMACEUTICHE

CRITERI GENERALI
[validi per tutte le specialità medicinali delle classi *a)* e *b)*]

Le confezioni farmaceutiche devono essere adatte al ciclo terapeutico per dosaggio e per contenuto; questo obiettivo deve inoltre permettere una maggior standardizzazione dei prodotti medicinali contenenti lo stesso principio attivo.

CRITERI SPECIFICI

1. Per i farmaci per cui si prevede una durata di impiego superiore ai sei mesi, le confezioni dovranno coprire una terapia di cinque settimane. Esempi di questi farmaci sono gli antipertensivi, gli antiasmatici, gli ipocolesterolemizzanti, gli ipoglicemizzanti orali, gli antitrombotici (acido acetilsalicilico). In particolare per i farmaci antipertensivi dovranno essere disponibili confezioni «starter» in grado di coprire due settimane di terapia.

2. Per i farmaci antiulcera la confezione dovrà coprire un periodo di quattro settimane di terapia, salvo che per l'omeoprazolo ed analoghi (due settimane).

3. Per i farmaci antinfiammatori non steroidei, le confezioni dovranno coprire un periodo di terapia pari a tre giorni; nel caso di farmaci con indicazioni di trattamento per lunga durata (es. artrite reumatoide) dovranno essere disponibili confezioni in grado di coprire quattro settimane di terapia.

4. Per gli antibiotici ed i farmaci antinfettivi, le confezioni dovranno essere calcolate in modo da coprire il ciclo medio di terapia per evitare sprechi. Sono ammesse preparazioni monodose per gli antibiotici iniettabili.

5. Per i farmaci antispastici, si ammettono due confezioni: una intesa a coprire due giorni di terapia, l'altra per un periodo di dieci giorni.

6. I preparati a base di calcio e vitamina D dovranno coprire una terapia di quarantacinque giorni; per i sali di calcio sono ammessi in classe *a)* solo le preparazioni contenenti almeno 1 g di calcio.

7. Le dosi dello stesso principio attivo presente in più preparazioni medicinali dovranno essere unificate e ridotte al minimo possibile. Ad esempio, invece di avere compresse da 5, 10, 20 e 40 mg, si possono avere compresse da 10 e 40 mg divisibili.

96G0196

DECRETO-LEGGE 2 aprile 1996, n. 184.

Disposizioni per le attività di recupero edilizio nei centri urbani, per la riqualificazione urbana nel comune di Napoli, nonché differimento dell'applicazione dell'articolo 10 del nuovo codice della strada, concernente i trasporti eccezionali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per le attività di recupero edilizio nei centri urbani, nonché per la riqualificazione urbana nel comune di Napoli;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di differire ulteriormente l'applicazione della normativa prevista dal nuovo codice della strada in materia di veicoli eccezionali e di trasporti in condizioni di eccezionalità;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° aprile 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e dei Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente e dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Al fine del recupero edilizio il sindaco, con propria ordinanza, individua gli edifici che costituiscono fonte di pericolo per la pubblica igiene, la sicurezza o l'incolumità. Agli edifici così individuati si applica quanto previsto dall'articolo 28, quinto comma e seguenti, della legge 5 agosto 1978, n. 457. L'ordinanza del sindaco equivale a dichiarazione di urgenza, necessità ed indifferibilità delle opere.

2. Per l'approvazione dei progetti di recupero di cui al comma 1 si applica quanto previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1974, n. 247.

3. Con delibera del consiglio comunale è approvato il regolamento per la determinazione dei canoni e per l'assegnazione degli alloggi recuperati ai sensi dell'articolo 28, quinto comma, lettera *b)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457. La residenza negli alloggi individuati ai sensi del comma 1 costituisce titolo di preferenza per la successiva assegnazione.

Art. 2.

1. Ai fini del finanziamento degli interventi di recupero degli edifici ricadenti nel comune di Napoli e individuati con le modalità di cui all'articolo 1, comma 1, il comune è autorizzato ad utilizzare anche le residue disponibilità, fino a concorrenza dell'importo di lire 25 miliardi, derivanti dalle pregresse assegnazioni effettuate dal CIPE sul fondo per il risanamento e la ricostruzione di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

Art. 3.

1. L'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. — *1.* Le disposizioni contenute nell'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, si applicano a decorrere dal 1° luglio 1996. È comunque consentita l'approvazione e l'omologazione dei mezzi d'opera secondo i limiti di massa previsti dal comma 8 dello stesso articolo 1.».

Art. 4.

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 7 aprile 1996. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1996

Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione

SCOGNAMIGLIO PASINI

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

BARATTA, *Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente*

CARAVALE, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

CORONAS, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* CAIANIELLO

96G0197

DECRETO-LEGGE 2 aprile 1996, n. 185.

Disposizioni urgenti concernenti l'incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure di razionalizzazione per l'impiego del personale nei servizi d'istituto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per l'adeguamento degli organici e il

potenziamento delle strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per razionalizzare l'impiego del relativo personale nei servizi d'istituto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° aprile 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della sanità e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Incremento e ripianamento degli organici

1. Per fronteggiare le esigenze del servizio operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco il relativo organico è aumentato di 552 unità, ripartite nei profili professionali indicati nell'allegata tabella 1 che fa parte integrante del presente decreto.

2. Alla copertura delle vacanze di organico nel profilo professionale di vigile del fuoco conseguenti all'attuazione del comma 1 si provvede, per il 50 per cento dei posti recati in aumento e per quelli che si rendono disponibili fino al 31 dicembre 1997, mediante utilizzazione della graduatoria degli idonei del concorso a 588 posti, indetto con decreto del Ministro dell'interno 20 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - n. 55 del 13 luglio 1993. Alla copertura del restante 50 per cento dei posti si provvede mediante concorso pubblico per esami da bandire entro il 31 dicembre 1996, riservando una quota non superiore al 25 per cento di detti posti ai vigili iscritti nei quadri del personale volontario che, alla data del bando, abbiano prestato servizio temporaneo per non meno di 80 giorni, fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso al profilo professionale di vigile del fuoco.

3. Per assicurare la continuità del reclutamento nei ruoli dell'area operativa tecnica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Ministero dell'interno è autorizzato a bandire, fatte salve le riserve previste dalle disposizioni vigenti, pubblici concorsi per la copertura dei posti che si rendono disponibili a decorrere dal 31 dicembre dell'anno successivo a quello di pubblicazione di ciascun bando. La graduatoria dei candidati risultati idonei puo essere utilizzata, ai fini del reclutamento, fino all'approvazione della graduatoria relativa ai candidati del concorso successivo e, comunque, per non oltre tre anni. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dall'approvazione della graduatoria relativa al concorso da bandire a norma del comma 2.

4. Alla copertura dei posti nei profili professionali dell'area del supporto amministrativo contabile indicati nella tabella 1 si provvede secondo l'ordine di priorità di seguito stabilito, mediante inquadramento a domanda da presentare nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) del personale di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) del personale già appartenente ai ruoli dell'amministrazione dell'interno che, per effetto di disposizioni legislative, sia transitato nei ruoli di altre amministrazioni dello Stato;

c) del personale appartenente alle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo che, nel quinquennio antecedente la data di entrata in vigore del presente decreto, abbia prestato servizio presso uffici dipendenti dal Ministero dell'interno in posizione di comando per un periodo continuativo non inferiore ad un anno.

5. L'inquadramento di cui al comma 4 è disposto con decreto del Ministro dell'interno fino a concorrenza dei posti da coprire in ciascun profilo professionale, sulla base della maggiore anzianità di servizio o di comando posseduta alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Impiego del personale del Corpo nell'espletamento di specifici servizi d'istituto

1. Per l'espletamento dei servizi demandati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in attuazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, l'organico nella qualifica di dirigente del ruolo tecnico è aumentato di 12 unità. I predetti dirigenti sono preposti agli uffici centrali e territoriali del servizio di prevenzione e protezione del Ministero dell'interno, da determinarsi con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro della sanità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Al primo comma dell'articolo 25 della legge 13 maggio 1961, n. 469, dopo le parole: «presso le Scuole centrali antincendi» sono aggiunte le seguenti: «o altre strutture didattiche centrali e periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.».

Art. 3.

Servizi di vigilanza e di formazione tecnico-professionale attribuiti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. In attuazione delle disposizioni dettate dall'articolo 13, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed

integrazioni, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvede alle attività di vigilanza di cui all'articolo 23, comma 1, e a quelle relative alla formazione del personale di cui all'articolo 12 del predetto decreto mediante le proprie strutture operative, tecniche e didattiche e avvalendosi del personale addetto. A tal fine, con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro della sanità, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le attività per le quali è richiesta al Corpo la formazione e l'addestramento del personale addetto alla prevenzione incendi, all'intervento antincendio e alla gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro a norma delle disposizioni citate e sono determinate le relative modalità. L'attività di formazione e di addestramento è assicurata dal Corpo nazionale mediante corrispettivo determinato in base ad apposite tariffe stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le predette tariffe sono adeguate annualmente con le stesse modalità e procedure sulla base degli indici ISTAT di variazione del costo della vita, rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. I proventi derivanti dall'applicazione delle tariffe di cui al comma 1 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati nei pertinenti capitoli di spesa del Ministero dell'interno.

Art. 4.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire diciassettemila milioni per l'anno 1996, in lire ventiquattromilanovecento milioni per l'anno 1997 e in lire venticinquemila milioni per il 1998 e a regime, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno 1996, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dall'8 aprile 1996. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1996

Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione

SCOGNAMIGLIO PASINI

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

CORONAS, *Ministro dell'interno*

GUZZANTI, *Ministro della sanità*

MOTZO, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli* CAIANIELLO

TABELLA 1
(prevista dall'art. 1, comma 1)

INCREMENTO DI ORGANICO

AREA OPERATIVA TECNICA

Profili	Qualifica	N. di unità
Ispettore antincendi	VII	28
Assistente tecnico antincendi	VI	34
Capo reparto	VI	41
Capo squadra	VI	128
Vigile del fuoco	V	273

AREA DEL SUPPORTO AMMINISTRATIVO CONTABILE

Profili	Qualifica	N. di unità
Responsabile amministrativo contabile	VII	8
Ragioniere	VI	10
Responsabile amministrativo	VII	10
Assistente amministrativo	VI	20
Totale generale		552

96G0198

DECRETO-LEGGE 2 aprile 1996, n. **186.**

Proroga della gestione delle opere realizzate per la ricostruzione postterremoto e norme in materia di contabilità delle unità sanitarie locali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per la concessione di una breve proroga alla gestione del funzionario incaricato dal CIPE per gli interventi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, concernenti il completamento delle procedure connesse al trasferimento delle opere agli enti destinatari, nonché per intervenire in merito alle responsabilità delle regioni circa i debiti contratti dalle unità sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere negli anni precedenti al 1995;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° aprile 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e dei Ministri del bilancio e della programmazione economica e della sanità;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Il termine del 31 marzo 1996 previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, è fissato al 30 giugno 1996, ai soli fini delle operazioni di pagamento e del completamento delle procedure connesse al trasferimento delle opere agli enti destinatari. I termini del 30 giugno 1996 previsti dallo stesso articolo 15 del predetto decreto-legge, per l'attività di rendicontazione e per le operazioni di chiusura della contabilità per le spese di funzionamento e del personale, sono fissati al 30 settembre 1996.

2. Il personale in servizio presso la struttura del funzionario incaricato dal CIPE per la gestione degli interventi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, è ridotto a 30 unità fino al 30 giugno 1996 ed è ulteriormente ridotto a 15 unità per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1996.

Art. 2.

1. Nell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1996, n. 89, è soppresso il secondo periodo.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1996

Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione

SCOGNAMIGLIO PASINI

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

ARCELLI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

GUZZANTI, *Ministro della sanità*

Visto, *il Guardasigilli:* CAIANIELLO

96G0199

DECRETO-LEGGE 2 aprile 1996, n. **187.**

Disposizioni urgenti per l'utilizzazione in conto residui dei fondi stanziati per il finanziamento dei progetti finalizzati per la pubblica amministrazione, nonché delle spese di funzionamento dell'Autorità per l'informatica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per l'utilizzazione nel 1996 di somme stanziate nel bilancio dello Stato, relativo al 1995, finalizzate ad interventi per il funzionamento della pubblica amministrazione, le cui complesse procedure non è stato possibile completare entro la fine dell'esercizio 1995;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° aprile 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Le disponibilità del fondo da ripartire per il finanziamento delle attività previste dagli articoli 3, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, di cui al capitolo 6872 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, non ripartite entro il 31 dicembre 1995, limitatamente agli importi per i quali sono intervenuti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che hanno approvato e resi esecutivi i progetti finalizzati di cui all'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, nonché a quelli occorrenti per il funzionamento del relativo comitato tecnico-scientifico fino alla completa definizione delle procedure di controllo e valutazione dei progetti, sono conservate nel conto dei residui per essere ripartite, con assegnazione della relativa spesa ai pertinenti capitoli di bilancio nell'anno successivo.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. Sono conservate nel conto residui, per essere utilizzate nell'esercizio successivo, le somme iscritte al capitolo 1166 dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 1995, non utilizzate al termine dell'esercizio e destinate alle spese di funzionamento dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, nonché le disponibilità in conto competenza ed in conto residui, non impegnate entro il 31 dicembre 1995 e destinate dalle amministrazioni centrali dello Stato all'acquisto di beni e servizi informatici, finalizzate alla realizzazione di progetti intersettoriali in materia informatica.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1996

Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione

SCOGNAMIGLIO PASINI

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

MOTZO, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* CAIANIELLO

96G0209

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 21 marzo 1996.

Proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento della sezione distaccata di Otranto della pretura circondariale di Lecce.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la nota n. 14/P in data 28 febbraio 1996 del presidente della corte di appello di Lecce, con la quale si comunica che la sezione distaccata di Otranto della pretura circondariale di Lecce non è stata in grado di funzionare nei giorni dal 3 al 10 gennaio 1996 a causa dello sgombero dei locali, disposto con ordinanza del sindaco, e del conseguente trasferimento in un nuovo immobile;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento della sezione distaccata di Otranto della pretura circondariale di Lecce nei giorni dal 3 al 10 gennaio 1996, i termini di decadenza per il compimento di atti presso il detto ufficio o a mezzo del personale addettovi, scadenti nei giorni sopra indicati o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 1996

p. *Il Ministro:* RICCIARDI

96A2134

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

ECRETO 21 marzo 1996.

Integrazione del disciplinare di produzione dei vini ad licazione geografica tipica «Provincia di Verona» o «Veronese» provato con decreto dirigenziale 21 novembre 1995.

IL DIRIGENTE

PO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 glio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle nominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova sciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 rile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il golamento recante disciplina del procedimento di conoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il proprio decreto 21 novembre 1995 con il quale no state riconosciute le indicazioni geografiche tipiche Alto Livenza», «Colli Trevigiani», «Conselvano», «delle enezie», «Marca Trevigiana», «Provincia di Verona» o Veronese», «Vallagarina», «Veneto orientale», «Veneto» r i vini prodotti nel territorio della regione Veneto, della gione Friuli-Venezia Giulia, della provincia autonoma Trento ed approvati i relativi disciplinari di oduzione;

Visto il proprio decreto 15 dicembre 1995 contenente sposizioni concernenti alcune modificazioni ai disciinari di produzione e l'attuazione di adempimenti nseguenti al riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche dei vini prodotti nella vendemmia 1995;

Visto il proprio decreto 27 febbraio 1996 concernente ntegrazione ai disciplinari di produzione dei vini ad dicazione geografica tipica «Alto Livenza», «Colli evigiani», «delle Venezie», «Marca Trevigiana», «Proncia di Verona» o «Veronese», «Vallagarina», «Veneto ientale», «Veneto» approvati con il predetto decreto rigenziale 21 novembre 1995;

Visto che nelle premesse al predetto decreto 27 febbraio 96 si afferma erroneamente che il Comitato nazionale r la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di igine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini nella unione tenutasi nei giorni 15 e 16 gennaio 1996, ha presso parere negativo sulle istanze presentate dagli teressati tendenti ad ottenere l'inserimento nel discipli-re di produzione dei vini ad indicazione geografica ica «Provincia di Verona» o «Veronese» del riferimento nome del vitigno «Teroldego» unitamente alla predetta dicazione geografica tipica e quindi di doversi spingere le istanze relative a tale previsione, in quanto tto abbinamento, a giudizio del Comitato, potrebbe generare confusione con la denominazione di origine controllata «Teroldego Rotaliano» riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1971 e successive modifiche;

Considerato che nella sopra indicata riunione del 15 e 16 gennaio 1996 il predetto Comitato aveva espresso parere sfavorevole all'inserimento della previsione del riferimento al nome del vitigno «Teroldego» nel disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Veneto» ed aveva invece espresso parere favorevole all'inserimento nel disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Provincia di Verona» o «Veronese» del riferimento al nome del vitigno «Teroldego», raccomandato per la provincia di Verona, come risulta dal verbale di detta riunione approvato nel corso della successiva riunione tenutasi in data 12 e 13 febbraio 1996;

Considerato che il predetto vitigno «Teroldego» è tradizionalmente impiegato nella designazione e presentazione dei vini da tavola da tale vitigno ottenuti nel territorio ricadente nei limiti amministrativi della provincia di Verona;

Considerato che l'art. 2 del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Vallagarina» approvato con il citato decreto dirigenziale 21 novembre 1995, prevede il riferimento al nome del vitigno «Teroldego» nella designazione e presentazione dei vini ad indicazione geografica tipica «Vallagarina» prodotti nei rispettivi territori ricadenti nell'ambito delle province di Trento e di Verona, così come delimitati nel successivo art. 3 di detto disciplinare di produzione;

Considerato, altresì, che nell'art. 1 del decreto dirigenziale 27 febbraio 1996, più volte citato, è stata omessa la previsione del riferimento al nome del vitigno «Teroldego»;

Ritenuto pertanto necessario provvedere alla correzione del proprio decreto 27 febbraio 1996 in relazione alla parte delle premesse nella quale si fa riferimento al rigetto delle istanze tendenti ad ottenere l'inserimento della previsione dell'utilizzazione del riferimento al nome del vitigno «Teroldego» unitamente alla indicazione geografica tipica «Provincia di Verona» o «Veronese» in quanto non rispondente al parere del Comitato predetto al quale il decreto del dirigente responsabile del procedimento deve conformarsi e conseguentemente all'integrazione dell'art. 1 del decreto dirigenziale 27 febbraio 1996 mediante la previsione del riferimento in argomento;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione prevede che per i riconoscimenti e le approvazioni di cui trattasi si provveda con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

Il testo della motivazione riportato nelle premesse del decreto dirigenziale 27 febbraio 1996 concernente l'integrazione ai disciplinari di produzione dei vini ad

indicazione geografica tipica «Alto Livenza», «Colli Trevigiani», «delle Venezie», «Marca Trevigiana», «Provincia di Verona» o «Veronese», «Vallagarina», «Veneto orientale», «Veneto» approvati con decreto dirigenziale 21 novembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 dell'8 marzo 1996, pagina 11, colonna seconda, compreso tra la parola «respingere» della riga trentottesima e la parola «modifiche» della riga quarantaseiesima è integralmente sostituito dal testo di seguito riportato:

altresì accogliere l'istanza relativa alla previsione dell'utilizzazione del riferimento al nome del vitigno «Teroldego» unitamente alla indicazione geografica tipica «Provincia di Verona» o «Veronese».

Art. 2.

All'art. 1 del decreto dirigenziale 27 febbraio 1996 di cui al precedente articolo sono aggiunte le seguenti parole:

e al nome del vitigno «Teroldego».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 1996

Il dirigente: ADINOLFI

96A2137

DECRETO 22 marzo 1996.

Disposizioni concernenti l'attuazione di adempimenti conseguenti al riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche dei vini prodotti nella vendemmia 1995 e il superamento dei limiti di produzione massima delle uve e delle rese massime di uva in vino finito previsti nei relativi disciplinari di produzione.

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visti i propri decreti con i quali sono state riconosciute le indicazioni geografiche tipiche per i vini prodotti nelle corrispondenti regioni e province autonome ed approvati i relativi disciplinari di produzione in conformità dei pareri espressi e delle proposte formulate dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il proprio decreto 22 novembre 1995 concernente il superamento dei limiti di produzione massima delle uve ottenute nella vendemmia 1995 previsti nei disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Alta Valle della Greve», «Colli della Toscana centrale», «Maremma toscana», «Val di Magra», «Toscano» o «Toscana», approvati con decreto dirigenziale 9 ottobre 1995;

Visto il proprio decreto 15 dicembre 1995 contenente disposizioni concernenti alcune modificazioni ai disciplinari di produzione e l'attuazione di adempimenti conseguenti al riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche dei vini prodotti nella vendemmia 1995;

Visto il proprio decreto 26 febbraio 1996 concernente l'integrazione ai disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Alta Valle della Greve», «Colli della Toscana centrale», «Maremma toscana», «Val di Magra», «Toscano» o «Toscana», approvati con decreto dirigenziale 9 ottobre 1995;

Visto il proprio decreto 27 febbraio 1996 concernente l'integrazione ai disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Alto Livenza», «Colli-Trevigiani», «delle Venezie», «Marca Trevigiana», «Provincia di Verona» o «Veronese», «Vallagarina», «Veneto orientale», «Veneto» approvati con decreto dirigenziale 21 novembre 1995;

Considerato che la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei predetti pareri e delle relative proposte di disciplinari di produzione delle indicazioni geografiche tipiche e dei conseguenti conformi decreti di riconoscimento delle stesse e di approvazione dei corrispondenti disciplinari di produzione è avvenuta in tempi diversi ad iniziare dall'agosto 1995;

Considerato che nelle more della pubblicazione dei predetti decreti di riconoscimento i produttori avevano, in larga misura, già presentato per la vendemmia 1995 la dichiarazione delle uve per quantitativi di prodotto che sono risultati, a pubblicazione avvenuta, eccedenti i limiti massimi fissati per la resa uva/ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, nei corrispondenti disciplinari di produzione delle indicazioni geografiche tipiche riconosciute;

Considerato che anteriormente al riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche non erano previste, per la produzione dei vini da tavola, limitazioni alla resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, limite invece fissato, all'art. 5 dei corrispondenti disciplinari di produzione, nella misura del 75% e che conseguentemente nella presentazione delle dichiarazioni delle uve ottenute nella vendemmia 1995 tale limite risulta essere frequentemente superato;

Considerato che non sono state ancora emanate le norme regolamentari sulla disciplina dell'iscrizione dei terreni vitati negli elenchi delle vigne e sulla tenuta dei detti elenchi di cui all'art. 15, comma 3, della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Considerato che non sono state ancora emanate le norme regolamentari sulla disciplina dei termini e della modulistica concernente le dichiarazioni delle uve e sugli

adempimenti demandati ai conduttori dei terreni vitati interessati di cui all'art. 16, comma 9, della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Tenuto conto che il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini al fine di consentire agli interessati di poter realizzare tutti gli adempimenti previsti per utilizzare a decorrere dalla vendemmia 1995 le indicazioni geografiche tipiche riconosciute e quindi di poter presentare le denunce delle uve destinate alla produzione di vini ad indicazione geografica tipica ha espresso l'avviso che è opportuno prorogare i termini previsti agli articoli 1 e 2 del decreto dirigenziale 15 dicembre 1995;

Ritenuta rispondente ad un interesse generale e rispettosa di una sostanziale parità di trattamento degli interessati l'esigenza di provvedere, limitatamente alla vendemmia 1995, a modificare i limiti massimi fissati nei rispettivi disciplinari di produzione delle indicazioni geografiche tipiche riconosciute, sia per la resa uva/ettaro sia per la resa uva in vino finito, pronto per il consumo, nonché, sulla base dell'avviso espresso dal Comitato suddetto, a prorogare i termini per le denunce dei terreni vitati agli elenchi delle vigne e per le dichiarazioni delle uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica previsti dai decreti di riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche, già prorogati al 30 aprile 1996;

Considerato che l'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348 concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei relativi disciplinari di produzione prevede che per i riconoscimenti e le approvazioni dei disciplinari si provveda con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della utilizzazione delle indicazioni geografiche tipiche per i vini prodotti nella vendemmia 1995 il termine previsto all'art. 3, comma 2, dei decreti di riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche per la presentazione delle denunce dei terreni vitati ai fini dell'iscrizione agli elenchi delle vigne o agli elenchi provvisori sostitutivi degli stessi relativamente alle predette indicazioni geografiche tipiche, già prorogato al 30 aprile 1996 con decreto dirigenziale 15 dicembre 1995, è prorogato al 31 maggio 1996.

Art. 2.

Ai fini della utilizzazione delle indicazioni geografiche tipiche per i vini prodotti nella vendemmia 1995 il termine previsto all'art. 3, comma 2, dei decreti di riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche dei vini per la presentazione delle dichiarazioni delle uve destinate alla produzione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica, già prorogato al 30 aprile 1996 con decreto dirigenziale 15 dicembre 1995, è prorogato al 31 maggio 1996.

Art. 3.

1. Le dichiarazioni delle uve ottenute nella vendemmia 1995 e destinate alla produzione dei mosti, dei mosti parzialmente fermentati e dei vini ad indicazione geografica tipica, presentate in data anteriore alla pubblicazione del presente decreto e riguardanti quantitativi di uve corrispondenti alle rese uva/ettaro previste dai rispettivi disciplinari di produzione, eventualmente aumentate del 20% ai sensi dell'art. 3, comma 1, del citato decreto 15 dicembre 1995, devono ritenersi valide, ai fini della rivendicazione delle indicazioni geografiche tipiche per le uve della predetta vendemmia, limitatamente ai quantitativi di uve rientranti nei limiti massimi sopra determinati.

2. Le eventuali eccedenze di uve dichiarate non hanno diritto alla utilizzazione della indicazione geografica tipica.

3. A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto e fino alla data del 31 maggio 1996 potranno essere presentate dichiarazioni integrative.

4. Le dichiarazioni delle uve ottenute nella vendemmia 1995 presentate per la prima volta e le dichiarazioni integrative presentate ai sensi del precedente comma non potranno superare complessivamente, con riguardo alle rese uva/ettaro, i limiti previsti dal comma 1 del presente articolo.

5. Le eventuali eccedenze di uve dichiarate non hanno diritto alla utilizzazione della indicazione geografica tipica.

6. I mosti, i mosti parzialmente fermentati e i vini ottenuti dalle uve eccedenti i limiti di cui ai precedenti commi 1 e 4, del presente articolo non hanno diritto ad utilizzare l'indicazione geografica tipica nella loro designazione e presentazione.

Art. 4.

1. I valori di resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, previsti dall'art. 5 dei disciplinari di produzione delle indicazioni geografiche tipiche riconosciute con i corrispondenti decreti sopra citati vengono aumentati, limitatamente ai prodotti della vendemmia 1995, dal 75 % all'80 %, per tutti i tipi di vino.

2. I mosti, i mosti parzialmente fermentati e i vini ottenuti dalle uve dichiarate nei limiti di cui al precedente articolo, commi 1 e 4, del presente decreto, che eccedano il limite massimo dell'80% della resa in vino finito non hanno diritto ad utilizzare le corrispondenti indicazioni geografiche tipiche nella loro designazione e presentazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 1996

Il dirigente: ADINOLFI

96A2138

DECRETO 22 marzo 1996.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Catanzaro, Crotone e Reggio Calabria.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Calabria degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge persistenti dal 25 novembre 1995 al 10 febbraio 1996 nella provincia di Reggio Calabria;

piogge persistenti dal 16 dicembre 1995 al 15 febbraio 1996 nella provincia di Catanzaro;

piogge persistenti dal 20 dicembre 1995 al 5 febbraio 1996 nella provincia di Crotone;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali, opere di bonifica;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali, opere di bonifica nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Catanzaro:

piogge persistenti dal 16 dicembre 1995 al 30 dicembre 1995, dall'8 gennaio 1996 al 29 gennaio 1996, dal 1° febbraio 1996 al 15 febbraio 1996, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f), g)*, nel territorio dei comuni di Andali, Belcastro, Botricello, Catanzaro, Cropani, Fossato Serralta, Sellia Marina, Soveria Simeri;

piogge persistenti dal 16 dicembre 1995 al 30 dicembre 1995, dall'8 gennaio 1996 al 29 gennaio 1996, dal 1° febbraio 1996 al 15 febbraio 1996, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Albi, Amaroni, Andali, Belcastro, Botricello, Catanzaro, Cerva, Cropani, Fossato Serralta, Gimigliano, Magisano, Marcedusa, Pentone, Sellia Marina, Sorbo San Basile, Taverna, Tiriolo, Zagarise;

piogge persistenti dal 16 dicembre 1995 al 30 dicembre 1995, dall'8 gennaio 1996 al 29 gennaio 1996, dal 1° febbraio 1996 al 15 febbraio 1996, provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Andali, Belcastro, Botricello, Cropani, Sellia Marina;

Crotone:

piogge persistenti dal 20 dicembre 1995 al 5 febbraio 1996, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a), b), c), d)*, nel territorio dei comuni di Crotone, Cutro, Isola di Capo Rizzuto, Mesoraca, Rocca di Neto, Roccabernarda, Strongoli;

piogge persistenti dal 20 dicembre 1995 al 5 febbraio 1996, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nell'intero territorio provinciale;

Reggio Calabria:

piogge persistenti dal 25 novembre 1995 al 10 febbraio 1996, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Africo, Agnana Calabra, Anoia, Antonimina, Ardore, Bagaladi, Benestare, Bianco, Bivongi, Bova, Bova Marina, Bovalino, Brancaleone, Bruzzano Zeffirio, Calanna, Camini, Canolo, Caraffa del Bianco, Cardeto, Careri, Casignana, Caulonia, Ciminà, Condofuri, Feroleto della Chiesa, Ferruzzano, Gerace, Giffone, Gioiosa Ionica, Grotteria, Laganadi, Locri, Mammola, Marina di Gioiosa Ionica, Maropati, Martone, Melicuccà, Melito di Porto Salvo, Molochio, Monasterace, Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Oppido Mamertina, Palizzi, Palmi, Pazzano, Placanica, Platì, Portigliola, Reggio Calabria, Riace, Rizziconi, Roccaforte del Greco, Roccella Ionica, Roghudi, Samo, San Giorgio Morgeto, San Giovanni di Gerace, San Lorenzo, San Luca, San Pietro di Caridà, San Procopio, Sant'Agata del Bianco, Sant'Alessio d'Aspromonte, Sant'Ilario dello Ionio, Santa Cristina d'Aspromonte, Santo Stefano in Aspromonte, Scido, Seminara, Siderno, Staiti, Stignano, Stilo, Terranova Sappo Minulio, Varapodio;

piogge persistenti dal 25 novembre 1995 al 10 febbraio 1996, provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Agnana Calabra, Anoia, Bianco, Canolo, Caraffa del Bianco, Gerace, Locri, Oppido Mamertina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 1996

Il Ministro: LUCHETTI

96A2139

DECRETO 22 marzo 1996.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Varese.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Lombardia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali dal 12 settembre 1995 al 13 settembre 1995 nella provincia di Varese;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali, strutture interaziendali, opere di bonifica;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali, strutture interaziendali, opere di bonifica nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Varese:

piogge alluvionali dal 12 settembre 1995 al 13 settembre 1995, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *d)*, nel territorio dei comuni di Arcisate, Brenta, Cantello, Cavaria con Premezzo, Clivio, Cuveglio, Fagnano Olona, Gallarate, Gornate-Olona, Lonate Ceppino, Lozza, Luino, Morazzone, Mornago, Samarate, Solbiate Arno, Sumirago, Valganna, Varese, Vedano Olona, Viggiù;

piogge alluvionali dal 12 settembre 1995 al 13 settembre 1995, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Brenta, Cantello, Cavaria con Premezzo, Clivio, Cuveglio, Fagnano Olona, Gallarate, Lonate Ceppino, Lozza, Luino, Morazzone, Mornago, Samarate, Solbiate Arno, Sumirago, Valganna, Varese, Vedano Olona, Viggiù;

piogge alluvionali dal 12 settembre 1995 al 13 settembre 1995, provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Casalzuigno, Cuveglio, Masciago Primo;

piogge alluvionali dal 12 settembre 1995 al 13 settembre 1995, provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Azzio, Casalzuigno, Cuveglio, Cuvio, Rancio Valcuvia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 1996

Il Ministro: LUCHETTI

96A2140

DECRETO 22 marzo 1996.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Gorizia e Udine.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Friuli-Venezia Giulia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate del 9 agosto 1995 nella provincia di Gorizia;

grandinate del 16 agosto 1995 nella provincia di Udine;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Gorizia: grandinate del 9 agosto 1995, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio del comune di Dolegna del Collio;

Udine: grandinate del 16 agosto 1995, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nei territori dei comuni di Codroipo, Varmo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 1996

Il Ministro: LUCHETTI

96A2141

DECRETO 22 marzo 1996.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Perugia.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge numero 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Umbria degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali dal 30 dicembre 1995 al 31 dicembre 1995 nella provincia di Perugia;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle strutture interaziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle strutture interaziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Perugia: piogge alluvionali dal 30 dicembre 1995 al 31 dicembre 1995, provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a),* nel territorio del comune di Pietralunga.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 1996

Il Ministro: LUCHETTI

96A2142

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 28 marzo 1996.

Autorizzazione alla società Lloyd 1885 S.p.a. di assicurazioni, in Milano, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa in alcuni rami danni.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della citata legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visti gli articoli 3 e 12 del decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza, credito, cauzione e tutela giudiziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49 CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni già rilasciate alla società Lloyd 1885 S.p.a. di assicurazioni, con sede in Milano, corso Italia, 23;

Vista l'istanza con la quale la società Lloyd 1885 S.p.a. di assicurazioni, con sede in Milano, corso Italia, 23, ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio della attività assicurativa nei rami corpi di veicoli terrestri, tutela giudiziaria e assistenza, nonché nei seguenti rischi di rami per i quali la società risulta già autorizzata: ogni responsabilità risultante dall'uso di autoveicoli terrestri (di cui al ramo n. 10) e ogni responsabilità risultante dall'uso di veicoli marittimi, lacustri e fluviali (di cui al ramo n. 12) di cui al punto *A)* della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la delibera con la quale il consiglio di amministrazione dell'Istituto, nella seduta del 18 marzo 1996, ritenuta la sussistenza dei requisiti di accesso all'attività assicurativa previsti dall'art. 16 del decreto legislativo n. 175/1995, si è espresso favorevolmente in merito all'istanza soprarichiamata presentata dalla società Lloyd 1885 S.p.a. di assicurazioni;

Dispone:

La società Lloyd 1885 S.p.a. di assicurazioni, con sede in Milano, corso Italia n. 23, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nei rami corpi di veicoli terrestri, tutela giudiziaria e assistenza, nonché nei rischi «ogni responsabilità risultante dall'uso di autoveicoli terrestri» (di cui al ramo n. 10) e «ogni responsabilità risultante dall'uso di veicoli marittimi, lacustri e fluviali» (di cui al ramo n. 12) di cui al punto *A)* della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 1996

Il presidente: EMANUELE

96A2148

UNIVERSITÀ DI TRENTO

DECRETO RETTORALE 28 febbraio 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Trento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1984, n. 487, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1993, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 78;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 gennaio 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 6 febbraio 1991 relativo alle modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in sociologia;

Vedute le proposte di modifica dello statuto approvate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Trento;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 14 dicembre 1995;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n.1592, per i motivi esposti nelle delibere degli organi accademici e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Trento, approvato e modificato con i decreti citati nelle premesse è ulteriormente modificato con gli articoli sottoindicati che sostituiscono quelli con la corrispondente numerazione:

FACOLTÀ DI SOCIOLOGIA

Art. 26. — Il primo biennio propedeutico, comprende i seguenti insegnamenti obbligatori di carattere generale o istituzionale:

1. Sociologia (Istituzioni) (Q05A)
2. Storia del pensiero sociologico (Q05A)
3. Antropologia culturale (M05X)
4. Storia contemporanea (M04X)
5. Economia politica (P01E)
6. Statistica (S01A)

7. Metodologia delle scienze sociali (Q05A)
8. Matematica per le scienze sociali (S04A)

Art. 27. — Il biennio, progredito, comprende i seguenti insegnamenti obbligatori comuni a tutti gli indirizzi:

9. Sociologia (corso avanzato) (Q05A)
10. Metodologia e tecnica della ricerca sociale (Q05A)
11. Psicologia sociale (M11B)
12. Istituzioni di diritto pubblico (N09X).

Per ogni indirizzo sono previsti quattro insegnamenti obbligatori:

a) Per l'indirizzo politico-istituzionale:

Scienza politica (Q02X);
Politica comparata o storia dei movimenti e dei partiti politici (Q02X) (M04X);
Sociologia del diritto o sociologia dell'amministrazione (Q05F) (Q05F);
Sociologia politica o sociologia della religione (Q05E) (Q05B).

b) Per l'indirizzo organizzativo, economico e del lavoro:

Politica economica (P01F);
Sociologia dell'organizzazione o economia aziendale (Q05C) (P02A);
Sociologia del lavoro o sociologia industriale (Q05C) (Q05C);
Sociologia economica o sociologia dei gruppi (Q05C) (Q05A).

c) Per l'indirizzo territorio e ambiente:

Geografia politica ed economica (M06B);
Sociologia dell'ambiente (Q05D);
Sociologia urbana e rurale (Q05D);
Sociologia delle comunità locali o economia regionale (Q05D) (P01J).

d) Per l'indirizzo comunicazioni e mass-media:

Teorie e tecniche delle comunicazioni di massa (Q05B);
Storia del giornalismo (M04X);
Sociologia della conoscenza o sociologia dei processi culturali (Q05B) (Q05B);
Sociologia delle comunicazioni di massa (Q05B).

e) Per l'indirizzo pianificazione sociale:

Statistica sociale (S03B);
Teoria e metodi della pianificazione sociale o politica sociale (Q05A) (Q05A);
Sociologia dell'educazione (Q05B);
Sociologia della famiglia o diritto della sicurezza sociale (Q05B) (N07X).

f) Per l'indirizzo socio-antropologico e dello sviluppo:

Antropologia economica (M05X);
Storia delle tradizioni popolari o etnologia (MO5X) (M05X);
Sociologia dello sviluppo o sociologia delle relazioni etniche (Q05C) (Q05D);
Economia dello sviluppo o etnografia (P01H) (M05X).

Art. 28. — Elenco degli esami complementari:

Q02X Amministrazione comparata
Q05A Analisi del linguaggio delle scienze sociali
Q02X Analisi del linguaggio politico
Q02X Analisi delle politiche pubbliche
H14A Analisi e valutazione ambientale
M05X Antropologia culturale
M05X Antropologia economica
M05X Antropologia sociale
Q05E Comunicazione politica
Q05G Criminologia
Q05G Criminologia minorile
S03A Demografia
N10X Diritto amministrativo
N11X Diritto costituzionale italiano e comparato
N07X Diritto del lavoro
N07X Diritto della previdenza sociale
N07X Diritto della sicurezza sociale
N14X Diritto delle Comunità europee
N07X Diritto sindacale
N10X Diritto urbanistico
E03A Ecologia applicata
P01E Econometria
G01X Economia agraria
P02A Economia aziendale
P01B Economia del lavoro
P01J Economia del territorio
P01J Economia del turismo
P01B Economia dell'ambiente
P01B Economia dell'istruzione e della ricerca scientifica
P01H Economia dello sviluppo
P01L Economia industriale
P01A Economia politica
P01C Economia pubblica
P01J Economia regionale
P01J Economia urbana
M07B Epistemiologia
M05X Etnografia
M05X Etnologia
N20X Filosofia del diritto
M07E Filoosofia del linguaggio
M07B Filosofia della scienza
M07C Filosofia della storia
Q01A Filosofia politica

Q05C Formazione e politiche delle risorse umane
M05X Forme elementari di società
M06B Geografia politica ed economica
S02X Gestione di basi di dati economici
Q02X Governo locale
K05B Informatica generale
N01X Istituzioni di diritto privato
N09X Istituzioni di diritto pubblico
Q05F Istituzioni giuridiche e mutamento sociale
L09A Linguistica generale
M07B Logica
P02B Marketing
S04A Matematica per le scienze sociali
Q05A Metodi e tecniche del servizio sociale
Q05A Metodi quantitativi per le scienze sociali
M10C Metodologia della ricerca psicologica
M11B Metodologia della ricerca psicosociale
Q05A Metodologia delle scienze sociali
Q05A Metodologia delle scienze umane
Q05A Metodologia e tecnica della ricerca sociale
Q05C Organizzazione dei servizi sociali
M06B Organizzazione e pianificazione del territorio
Q02X Partiti politici e gruppi di pressione
M09A Pedagogia generale
M09A Pedagogia sociale
H14A Pianificazione territoriale
Q02X Politica comparata
P01B Politica economica
Q05A Politica sociale
Q05A Principi e fondamenti del servizio sociale
P01B Programmazione economica
M10A Psicolinguistica
M11B Psicologia ambientale
M10A Psicologia cognitiva
M11C Psicologia commerciale
M11B Psicologia degli atteggiamenti e delle opinioni
M11C Psicologia del lavoro
M11A Psicologia del linguaggio e della comunicazione
M10A Psicologia del pensiero
M10A Psicologia dell'apprendimento e della memoria
M10A Psicologia dell'arte e della letteratura
M11A Psicologia dell'educazione
M11C Psicologia dell'orientamento scolastico e professionale
M10A Psicologia della comunicazione
M11C Psicologia della formazione
M10A Psicologia della percezione
M10A Psicologia della personalità
M11C Psicologia della pubblicità
M11B Psicologia della religione
M11B Psicologia delle comunicazioni sociali
M11C Psicologia delle organizzazioni
M11A Psicologia dello sviluppo
M11B Psicologia di comunità
M11B Psicologia dei gruppi
M11D Psicologia dinamica
M10A Psicologia generale
M11B Psicologia giuridica
M11C Psicologia industriale
M11B Psicologia politica
M11B Psicologia sociale
M11B Psicologia sociale della famiglia
M10C Psiconometria
Q02X Relazioni internazionali
Q02X Scienza dell'amministrazione
Q02X Scienza politica
M07E Semiotica
Q02X Sistema politico italiano
P01B Sistemi economici comparati
N02X Sistemi giuridici comparati
M07E Sociolinguistica
Q05A Sociologia
Q05C Sociologia dei consumi
Q05C Sociologia economica
Q05A Sociologia dei gruppi
Q05E Sociologia dei movimenti collettivi
Q05C Sociologia dei Paesi in via di sviluppo
Q05B Sociologia dei processi culturali
Q05F Sociologia del diritto
Q05C Sociologia del lavoro
Q05A Sociologia del mutamento
Q05D Sociologia del turismo
Q05D Sociologia dell'ambiente
Q05E Sociologia dell'amministrazione
Q05G Sociologia della devianza
Q05B Sociologia dell'educazione
Q05C Sociologia dell'organizzazione
Q05B Sociologia della famiglia
Q05C Sociologia della medicina
Q05A Sociologia della scienza
Q05B Sociologia dell'arte della letteratura
Q05B Sociologia della comunicazione
Q05B Sociologia della conoscenza
Q05B Sociologia della religione
Q05A Sociologia della salute

Q05A Sociologia della sicurezza sociale
Q05B Sociologia delle comunicazioni di massa
Q05D Sociologia delle comunità locali
Q05D Sociologia delle migrazioni
Q05C Sociologia delle professioni
Q05D Sociologia delle relazioni etniche
Q05C Relazioni industriali
Q05E Sociologia delle relazioni internazionali
Q05A Sociologia dello sviluppo
Q05C Sociologia industriale
Q05E Sociologia politica
Q05D Sociologia urbana
Q05D Sociologia urbana e rurale
S01A Statistica
S03B Statistica per la ricerca sociale
S03S Statistica sociale
M04X Storia contemporanea
M04X Storia dei movimenti e dei partiti politici
M04X Storia del movimento operaio
P01D Storia del pensiero economico
Q05A Storia del pensiero sociologico
M04X Storia del giornalismo
P03X Storia dell'agricoltura
Q01C Storia dell'amministrazione pubblica
H12X Storia della città e del territorio
M08A Storia della filosofia
M08E Storia della scienza
Q01B Storia delle dottrine politiche
M03A Storia delle religioni
M05X Storia delle tradizioni popolari
Q01C Storia delle istituzioni politiche
M09B Storia dell'educazione
M10A Storia della psicologia
P03X Storia dell'industria
P03X Storia economica
Q06A Storia e istituzioni dei Paesi afro-asiatici
M02A Storia moderna
M04X Storia delle comunicazioni di massa
Q05B Tecniche della comunicazione pubblicitaria
H14A Tecniche di analisi urbane e territoriali
M11D Tecniche di indagine della personalità
M10C Tecniche di ricerca psicologica e di analisi dei dati
M11C Tecniche psicologiche di ricerca di mercato
M10C Tecniche sperimentali di ricerca
Q05A Teoria dei processi di socializzazione
Q05B Teoria dell'informazione
Q05A Teoria e metodi della pianificazione sociale
Q05C Teoria e politica del lavoro
M10A Teoria e sistemi di intelligenza artificiale
M10C Teoria e tecniche dei test
M11D Teoria e tecniche della dinamica di gruppo
Q05B Teoria e tecniche delle comunicazioni di massa
Q05B Teoria e tecniche dei nuovi media
Q05B Teorie e tecniche del linguaggio giornalistico
Q05B Teoria e tecniche del linguaggio radiotelevisivo
Q05B Teorie e tecniche della comunicazione pubblica
H14B Urbanistica

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trento, 28 febbraio 1996

Il rettore: ZUELLI

96A2150

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 1° febbraio 1996, n. 39, recante: «Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e in materia previdenziale».

Il decreto-legge 1° febbraio 1996, n. 39, recante: «Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e in materia previdenziale» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 28 del 3 febbraio 1996.

96A2172

Mancata conversione del decreto-legge 1° febbraio 1996, n. 40, recante: «Disposizioni urgenti in materia di collocamento e di lavoro agricolo, nonché misure di promozione dell'occupazione».

Il decreto-legge 1° febbraio 1996, n. 40, recante: «Disposizioni urgenti in materia di collocamento e di lavoro agricolo, nonché misure di promozione dell'occupazione» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 28 del 3 febbraio 1996.

96A2173

MINISTERO DELLA SANITÀ

.utorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Rinogutt» (modifica di autorizzazione già concessa).

E autorizzata l'immissione in commercio della seguente specialità ıedicinale con le specificazioni di seguito indicate:

Estratto decreto MCR n. 165/96 del 18 marzo 1996

Specialità: RINOGUTT nella confezione «Eucaliptolo» soluzione ınologica nebulizzazione spray 10 ml, numero A.I.C. 023547045.

Titolare A.I.C.: società Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., con sede ·gale e domicilio fiscale in Firenze, via Pellicceria n. 10, codice fiscale 0421210485.

Modifiche apportate: sono apportate le seguenti modifiche:

Denominazione: la confezione della specialità medicinale «Rino-.utt» denominata «Eucaliptolo» soluzione rinologica nebulizzazione pray e ora denominata «Eucalipto» soluzione rinologica nebulizzazione pray.

Confezione: in sostituzione della confezione da 10 ml è ora utorizzata la confezione da 15 ml.

Numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della ·gge n. 537/1993:

«Eucalipto» soluzione rinologica nebulizzazione spray da 15 ml;

AIC n. 023547058 (in base 10) 0QGM5L (in base 32);

classe: C.

Composizione: (limitatamente agli eccipienti): la composizione ora utorizzata è la seguente: principio attivo: invariato; eccipienti: acido ıtrico, sodio idrossido, benzalconio cloruro, idrossipropilmetilcellulosa, ·olivinilpirrolidone, glicerolo, magnesio solfato, magnesio cloruro, aleio cloruro, sodio bicarbonato, sodio cloruro, eucaliptolo, mentolo, anfora, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione ı tecnica farmaceutica acquisita agli atti)..

Materiale di confezionamento primario: il confezionamento ora utorizzato è il seguente: flacone in vetro ambrato classe idrolitica III on pompa dosatrice in polipropilene, con capsula in polipropilene e ·escante in polietilene.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della pecialità medicinale sopra indicata sono effettuati anche dalla società 'ofar S.p.a., nello stabilimento sito in Trezzano Rosa (Milano).

Classificazione ai fini della fornitura: resta confermata la lassificazione di medicinale non soggetto a prescrizione medica. Medicinale di automedicazione (art. 3 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione ıella *Gazzetta Ufficiale*.

I lotti già prodotti contraddistinti dal numero di codice 023547045 ı precedenza attribuito possono essere mantenuti in commercio fino lla data di scadenza indicata in etichetta.

6A2153

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (nuove autorizzazioni)

È autorizzata l'immissione in commercio delle seguenti specialità ııedicinali con le specificazioni di seguito indicate:

Estratto decreto n. 120/96 del 4 marzo 1996

Specialità: PNU-IMUNE* 23.

Composizione: ogni dose da 0,5 ml del vaccino contiene: principi ttivi: poliosidi purificati di «Streptococcus pneumoniae» 25 mcg per ·gnuno dei ventitre sierotipi seguenti: 1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 0A, 11A, 12F, 14, 15B, 17F, 18C, 19F, 19A, 20, 22F, 23F, 33F; ccipienti: sodioetilmercuriotiosalicilato 0,01%, tampone fosfato 0,1 m ı soluzione salina.

Confezioni autorizzate - n. A.I.C.:

1 fiala - siringa monodose da 0,5 ml; 029547015 (in base 10) 0W5QJ7 (in base 32);

10 fiale - siringa monodose da 0,5 ml; 029547027 (in base 10) 0W5QJM (in base 32).

Classificazione: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Classe: C.

Classificazione internazionale ATC: J07AL (vaccino pneumococcico).

Titolare A.I.C.: Cyanamid Italia S.p.a., via Franco Gorgone, zona industriale, 95930 Catania, codice fiscale 00130300874.

Produttore: la produzione della specialità medicinale è effettuata dalla società Lederle - Praxis Biologicals - Pearl River, New York.

Confezionamento: l'etichettatura ed il confezionamento sono effettuati dalla società Cyanamid Italia S.p.a. - Catania, o da Cyanamid GmbH, Wolfratshausen, Germania. Controllato da: Cyanamid GmbH, Wolfratshausen, Germania.

Indicazioni terapeutiche: quelle riportate negli stampati autorizzati ed allegati al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. 166/96 del 18 marzo 1996

Specialità: KAFENAC.

Titolare A.I.C.: Pharmacia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via R. Koch n. 1.2, codice fiscale 07089990159.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

40 compresse 100 mg;

A.I.C. n. 031842014 (in base 10) 0YCRQY)in base 32);

classe: C;

12 supposte 200 mg;

A.I.C. n. 031842040 (in base 10) 0YCRRS (in base 32);
classe: C;

6 flaconi liof. 150 mg + fiale solv.;

A.I.C. n. 031842038 (in base 10) 0YCRRQ (in base 32);

classe: C;

30 bustine 100 mg;

A.I.C. n. 031842026 (in base 10) 0YCRRB (in base 32);

classe: C;

tubo 50 g crema 1,5%;

A.I.C. n. 031842053 (in base 10) 0YCRS5 (in base 32);

classe: C.

Produttore: per la forma compresse: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società Prodes S.A., nello stabilimento sito in San Justo Desvern - Barcellona (Spagna); per la forma supposte: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società Funk S.A., nello stabilimento in San Juan 9-21 Sanlieu - Barcellona (Spagna); per la forma flaconi liof.: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati sia dalla società titolare dell'A.I.C., nel proprio stabilimento sito in Nerviano (Milano), via Milano n. 68, sia dalla società Boehringer Mannheim Italia S.p.a., nello stabilimento sito in Monza (Milano), viale della Libertà km 7,5; per la forma bustine: la produzione, il controllo ed il confezionamento

sono effettuati dalla società Boehringer Mannheim Italia S.p.a., nello stabilimento sito in Monza (Milano), viale della Libertà km 7,5; per la forma crema: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C., nel proprio stabilimento sito in Ascoli Piceno, località Marino del Tronto.

Composizione: ogni compressa contiene: principio attivo. aceclofenac 100 mg; eccipienti: cellulosa microcristallina, croscarmellosio sodico, gliceril palmitostearato, polivinilpirrolidone, carbossimetilcellulosa sodica, poliossietilene (40)stearato, idrossipropilcellulosa, titanio biossido (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti). Ogni supposta contiene. principio attivo: aceclofenac 200 mg; eccipienti: gliceridi sintetici solidi (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti). Un flacone liofilizzato contiene: principio attivo: aceclofenac 150 mg; eccipienti: potassio fosfato monobasico, idrossido di sodio (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti). Una fiala solvente contiene: alcool benzilico, glicole propilenico, acqua bidistillata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti). Ogni bustina contiene: principio attivo: aceclofenac 100 mg; eccipienti: latte magro in polvere, saccarina sodica, aroma caramello, aroma panna, silice colloidale anidra (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti). 100 g di crema contengono: principio attivo: aceclofenac 1,5 g; eccipienti: sorbitanpoliossietilene palmito stearato, olio di vasellina, alcool cetilstearico propilparaidrossibenzoato, metilparaidrossibenzoato, acqua purificata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

indicazioni terapeutiche. trattamento locale di stati dolorosi flogistici di natura reumatica o traumatica delle articolazioni, dei muscoli, dei tendini e dei legamenti come ad esempio tendiniti, tenosinoviti, distorsioni, contusioni, periartriti, dislocazioni, lombalgie, torcicollo, borsiti, stiramenti e postumi da traumi.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

96A2154

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Autorizzazione alla Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» di Monza ad acquistare un immobile

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1996 la Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» di Monza (Milano), è stata autorizzata ad acquistare due unità immobiliari contigue e comunicanti, site in Roma a via di Fontanella Borghese n. 23, di proprietà dei signori Dario Cognetti ed Augusta Del Frate vedova Cognetti, al prezzo di L. 1 300.000.000.

96A2151

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione all'Università di Milano ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Milano n. 5126 del 13 luglio 1995 l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare, da parte della Pharmacia Farmitalia Carlo Erba S.p a., la donazione di due sonde Creyon Ultrason del valore complessivo di L. 10.000.000.

96A2152

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 2 aprile 1996

Dollaro USA	1566,50
ECU	1964,86
Marco tedesco	1057,66
Franco francese	310,29
Lira sterlina	2390,01
Fiorino olandese	945,55
Franco belga	51,470
Peseta spagnola	12,582
Corona danese	274,01
Lira irlandese	2464,10
Dracma greca	6,499
Escudo portoghese	10,256
Dollaro canadese	1155,66
Yen giapponese	14,603
Franco svizzero	1313,19
Scellino austriaco	150,41
Corona norvegese	244,00
Corona svedese	234,65
Marco finlandese	338,41
Dollaro australiano	1226,10

96A2228

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 14 marzo 1996 è autorizzata, limitatamente al periodo dal 7 febbraio 1995 al 30 aprile 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p a. Iveco FIAT, con sede in Torino e unità Torino - Enti centrali, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 2280 unità, su un organico complessivo di n. 15899 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p.a. Iveco FIAT, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)* del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 14 marzo 1996 è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Imos Italia, con sede in Torino e unità di Casalette (Torino), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 124 unità, su un organico complessivo di n. 198 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Imos Italia, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 14 marzo 1996 è autorizzata, per il periodo dal 3 gennaio 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Famcucine Design, con sede in S. Giustino Valdarno (Arezzo) e unità di S. Giustino Valdarno (Arezzo), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 27 unità, su un organico complessivo di n. 27 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Famcucine Design, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 14 marzo 1996 è autorizzata, per il periodo dal 1° ottobre 1994 al 30 settembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G.M. Italia, con sede in Napoli e unità di Napoli, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 28 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 201 unità, su un organico complessivo di n. 201 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G.M. Italia a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 14 marzo 1996 è autorizzata, per il periodo dal 10 ottobre 1994 al 9 ottobre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Grande Distribuzione Avanzata G.Di.A., con sede in San Bovio di Peschiera Borromeo (Milano) e unità di Casaletto Vaprio (Cremona), San Bovio di Peschiera Borromeo (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 35 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 900 unità, di cui 91 part-time verticale con 32 settimane lavorative su 52 da 40 a 35 ore medie settimanali, 37 part-time da 20 a 17,5 ore medie settimanali, 99 part-time da 24 a 21 ore medie settimanali e 2 part-time da 25 a 22 ore medie settimanali, su un organico complessivo di n. 1052 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Grande Distribuzione Avanzata G.Di.A., a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 14 marzo 1996 è autorizzata, per il periodo dal 13 aprile 1994 al 12 aprile 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. La Sorgente, con sede in Pessano con Bornago (Milano) e unità di Pessano con Bornago (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 31 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 30 unità, su un organico complessivo di n. 30 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. La Sorgente, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 14 marzo 1996 è autorizzata, per il periodo dal 1° novembre 1994 al 31 ottobre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. M.R.S., con sede in Novara-Veveri (Novara) e unità di Novara-Veveri (Novara), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 22 unità, su un organico complessivo di n. 25 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. M.R.S., a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 14 marzo 1996 è autorizzata, per il periodo dal 1° ottobre 1994 al 30 settembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Turisanda, con sede in Milano e unità di Milano, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 87 unità, su un organico complessivo di n. 116 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Turisanda, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 14 marzo 1996 è autorizzata, per il periodo dal 1° dicembre 1994 al 30 novembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p a. Brignoli Giuseppe & Figli, con sede in Leffe (Bergamo) e unità di Leffe (Bergamo), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 29 unità, su un organico complessivo di n. 31 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p.a. Brignoli Giuseppe & Figli, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 14 marzo 1996 è autorizzata, limitatamente al periodo dal 30 gennaio 1995 al 30 novembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S c. a r l. Cooperativa farmaceutica, con sede in Milano e unità di Milano, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 34 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n 28 unità, su un organico complessivo di n. 90 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S c. a r.l. Cooperativa farmaceutica, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n 237.

Con decreto ministeriale 14 marzo 1996 è autorizzata, per il periodo dal 4 ottobre 1994 al 3 aprile 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a s. Mauri & C , con sede in Desio (Milano) e unità di Desio (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per sei mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n 17 unità, su un organico complessivo di n. 27 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a s. Mauri & C., a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n 1, foglio n 237.

Con decreto ministeriale 14 marzo 1996 è autorizzata, per il periodo dal 1° aprile 1994 al 31 marzo 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p a. Ristochef Servizio Mensa c/o R. Piaggio, con sede in Milano e unità di R. Piaggio di Finale Ligure (Savona), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 11 unità, di cui 5 part-time da 20 a 15 ore medie settimanali, su un organico complessivo di n. 25 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p a. Ristochef Servizio Mensa c/o R. Piaggio, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 14 marzo 1996 è autorizzata, per il periodo dal 5 settembre 1994 al 4 settembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.A.P.I.O., con sede in Bari e unità di Mungivacca (Bari), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per sedici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 12 unità, su un organico complessivo di n. 30 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.A.P.I.O , a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n 237.

Con decreto ministeriale 14 marzo 1996 è autorizzata, per il periodo dal 1° febbraio 1994 al 31 gennaio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p.a. M-I Italiana, con sede in Assago (Milano) e unità di Assago (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38,5 ore settimanali a 19 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 20 unità, su un organico complessivo di n. 33 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p a. M-I Italiana, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 14 marzo 1996 è autorizzata, per il periodo dal 4 gennaio 1993 al 3 gennaio 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S r l. Victor meccanica di precisione, con

sede in Bresso (Milano) e unità di Bresso (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 17 unità, di cui 1 lavoratore part-time da 32 a 16 ore medie settimanali e 1 lavoratore da 20 a 16 ore medie settimanali, su un organico complessivo di n. 18 unità.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 13234 del 3 agosto 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Victor meccanica di precisione, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 14 marzo 1996 è autorizzata, per il periodo dal 3 gennaio 1994 al 31 maggio 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.E.I. Tecknel, con sede in Pozzuoli (Napoli) e unità di Pozzuoli, Licola e Giuliano (Napoli), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 18 unità, su un organico complessivo di n. 20 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.E.I. Tecknel, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 13 marzo 1996 è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1996 al 30 settembre 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° febbraio 1996, n. 39, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Romana Ediltecnica soc. coop. di lavoro, con sede in Roma e unità di Roma, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per nove mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 5 unità, di cui 1 lavoratore part-time da 20 a 10 ore medie settimanali, su un organico complessivo di n. 16 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Romana Ediltecnica soc. coop. di lavoro, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4 dell'art. 6 del decreto-legge 1° febbraio 1996, n. 39, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale 13 marzo 1996 è autorizzata, per il periodo dal 18 settembre 1995 al 17 settembre 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° febbraio 1996, n. 39, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Atlantic Zenith Ceramica, con sede in Fiorano (Modena) e unità di Medolla (Modena), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 16 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 17 unità, su un organico complessivo di n. 398 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Atlantic Zenith Ceramica, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4 dell'art. 6 del decreto-legge 1° febbraio 1996, n. 39, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale 13 marzo 1996 è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° febbraio 1996, n. 39, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Coop. Toscana Lazio soc. coop. di lavoro, con sede in Piombino (Livorno) e unità di Avenza (Massa Carrara), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 25,34 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 114 unità, di cui 26 lavoratori part-time da 24 a 16,44 ore medie settimanali, 4 lavoratori part-time da 20 a 13,7 ore medie settimanali, 1 lavoratore part-time da 16 a 10,96 ore medie settimanali, su un organico complessivo di n. 2558 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Coop. Toscana Lazio soc. coop. di lavoro, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4 dell'art. 6 del decreto-legge 1° febbraio 1996, n. 39, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale 13 marzo 1996 è autorizzata, per il periodo dal 5 febbraio 1996 al 1° febbraio 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° febbraio 1996, n. 39, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elettronica, con sede in Roma e unità di Roma, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 28 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 712 unità, su un organico complessivo di n. 822 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elettronica, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4 dell'art. 6 del decreto-legge 1° febbraio 1996, n. 39, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

96A2070

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 7 marzo 1996:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 14 marzo 1994 al 13 marzo 1995, della ditta S.p.a. Abete Grafica, con sede in Roma e unità di Casale Monferrato (Alessandria).

Parere comitato tecnico del 25 gennaio 1996: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Abete Grafica, con sede in Roma e unità di Casale Monferrato (Alessandria), per il periodo dal 14 marzo 1994 al 13 settembre 1994.

Istanza aziendale presentata l'11 marzo 1994 con decorrenza 14 marzo 1994;

2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 14 marzo 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Abete Grafica, con sede in Roma e unità di Casale Monferrato (Alessandria), per il periodo dal 14 settembre 1994 al 13 marzo 1995.

Istanza aziendale presentata il 13 settembre 1994 con decorrenza 14 settembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 7 marzo 1996:

1) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazioneaziendale, intervenuta con il decreto ministeriale dell'11 marzo 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale dell'11 marzo 1995 con effetto dal 2 maggio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Nuova Cimimontubi, con sede in Vimodrone (Milano), magazzino di Levate (Bergamo), ufficio di Milano Centro e ufficio di Vimodrone (Milano) per il periodo dal 2 maggio 1995 al 1° novembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 18 maggio 1995 con decorrenza 2 maggio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 7 marzo 1996:

1) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 28 dicembre 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 28 dicembre 1995 con effetto dal 13 marzo 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Crinos industria farmacobiologica, con sede in Villa Guardia (Como) e unità di Villa Guardia e rete esterna (Como) per il periodo dal 20 ottobre 1995 al 12 marzo 1996.

Istanza aziendale presentata il 27 ottobre 1995 con decorrenza 13 settembre 1995.

Articolo 7, comma 1, legge 236/93;

2) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 22 maggio 1995 al 21 maggio 1997, della ditta S.p.a. F.I R. Fabbrica italiana relé, con sede in San Pellegrino Terme (Bergamo) e unità di San Pellegrino Terme (Bergamo).

Parere comitato tecnico del 31 gennaio 1996: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. F.I.R. Fabbrica italiana relé, con sede in San Pellegrino Terme (Bergamo) e unità di San Pellegrino Terme (Bergamo) per il periodo dal 22 maggio 1995 al 21 novembre 1995.

Istanza aziendale presentata l'8 giugno 1995 con decorrenza 22 maggio 1995;

3) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 21 febbraio 1994 al 20 febbraio 1995, della ditta S.r.l. L.A.I. Lavanderie automatiche industriali, con sede in Baranzate di Bollate (Milano) e unità di Baranzate di Bollate (Milano).

Parere comitato tecnico del 31 gennaio 1996: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. L.A.I. Lavanderie automatiche industriali, con sede in Baranzate di Bollate (Milano) e unità di Baranzate di Bollate (Milano) per il periodo dal 21 febbraio 1994 al 20 agosto 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1994 con decorrenza 21 febbraio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 7 marzo 1996.

1) è approvato il programma per crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 2 maggio 1995 al 1° novembre 1995, della ditta S.p.a. Buroni Opessi, con sede in Pinerolo (Torino) e unità di Torino.

Parere comitato tecnico del 31 gennaio 1996: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Buroni Opessi, con sede in Pinerolo (Torino) e unità di Torino per il periodo dal 2 maggio 1995 al 30 ottobre 1995.

Istanza aziendale presentata il 23 maggio 1995 con decorrenza 2 maggio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 7 marzo 1996

1) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo dal 2 gennaio 1995 al 1° gennaio 1996, della ditta S.p.a. Giovanni Voiello antico pastificio dal 1° maggio 1995 Barilla alimentari, con sede in Torre Annunziata (Napoli), unità di Torre Annunziata (Napoli) e uffici di Napoli.

Parere comitato tecnico del 17 gennaio 1996: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Giovanni Voiello antico pastificio dal 1° maggio 1995 Barilla alimentari, con sede in Torre Annunziata (Napoli), unità di Torre Annunziata (Napoli) e uffici di Napoli, per il periodo dal 2 gennaio 1995 al 1° luglio 1995.

Istanza aziendale presentata il 30 dicembre 1994 con decorrenza 2 gennaio 1995;

2) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 2 gennaio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Giovanni Voiello antico pastificio dal 1° maggio 1995 Barilla alimentari, con sede in Torre Annunziata (Napoli), unità di Torre Annunziata (Napoli) e uffici di Napoli, per il periodo dal 2 luglio 1995 al 1° gennaio 1996.

Istanza aziendale presenteta il 26 luglio 1995 con decorrenza 2 luglio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 7 marzo 1996:

1) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 6 febbraio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S r l. Cereol Italia, con sede in Ravenna e unità di Ravenna, per il periodo dal 6 agosto 1995 al 5 febbraio 1996.

Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1995 con decorrenza 6 agosto 1995,

2) è approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dall'8 febbraio 1995 al 7 febbraio 1996, della ditta S p a. Alenia - Azienda di Finmeccanica, con sede in Roma e unità nazionali.

Parere comitato tecnico del 23 gennaio 1996: favorevole.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 1° febbraio 1993 con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Alenia - Azienda di Finmeccanica, con sede in Roma e unità nazionali, per il periodo dall'8 febbraio 1995 al 7 agosto 1995.

Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1995 con decorrenza 8 febbraio 1995.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/91 relativamente alle unità produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.;

3) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 22 giugno 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 22 giugno 1995 con effetto dal 29 agosto 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Simint gruppo Simint, con sede in Modena e unità di Modena, per il periodo dal 29 agosto 1995 al 28 febbraio 1996.

Istanza aziendale presentata il 20 ottobre 1995 con decorrenza 29 agosto 1995;

4) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 22 giugno 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 22 giugno 1995 con effetto dal 29 agosto 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Simint Italia gruppo Simint, con sede in Modena e unità di Modena e San Gregorio Veronella (Verona), per il periodo dal 27 agosto 1995 al 26 febbraio 1996.

Istanza aziendale presentata il 20 agosto 1995 con decorrenza 27 agosto 1995;

5) è approvato la modifica del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 19 aprile 1994 al 18 aprile 1995, della ditta S.p.a. Officine aeronavali Venezia - Gruppo Alenia, con sede in Tessera (Venezia) e unità di Capodichino (Napoli) e Tessera (Venezia).

Parere comitato tecnico del 23 gennaio 1996: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 19 aprile 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p a. Officine aeronavali Venezia - Gruppo Alenia, con sede in Tessera (Venezia) e unità di Capodichino (Napoli) e Tessera (Venezia), per il periodo dal 19 aprile 1994 al 18 ottobre 1994.

Istanza aziendale presentata il 18 maggio 1994 con decorrenza 19 aprile 1994;

6) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 19 aprile 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p a. Officine aeronavali Venezia - Gruppo Alenia, con sede in Tessera (Venezia) e unità di Capodichino (Napoli) e Tessera (Venezia), per il periodo dal 19 ottobre 1994 al 18 aprile 1995.

Istanza aziendale presentata il 22 novembre 1994 con decorrenza 19 ottobre 1994;

7) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dall'8 febbraio 1995 al 7 febbraio 1997, della ditta S.r.l. G.F. Sistemi avionici - Gruppo Alenia, con sede in Firenze e unità di Caselle (Torino), Nerviano (Milano) e Pomezia (Roma).

Parere comitato tecnico del 23 gennaio 1996: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. G F. Sistemi avionici - Gruppo Alenia, con sede in Firenze e unità di Caselle (Torino), Nerviano (Milano) e Pomezia (Roma), per il periodo dall'8 febbraio 1995 al 7 agosto 1995.

Istanza aziendale presentata il 23 marzo 1995 con decorrenza 8 febbraio 1995;

8) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dall'8 febbraio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S r.l. G.F. Sistemi avionici - Gruppo Alenia, con sede in Firenze e unità di Caselle (Torino), Nerviano (Milano) e Pomezia (Roma), per il periodo dall'8 agosto 1995 al 7 febbraio 1996.

Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1995 con decorrenza 8 agosto 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 7 marzo 1996 è approvata la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 14 marzo 1995 al 13 marzo 1996, della ditta I.M.L. Industria meccanica ligure S.p.a. ora S r.l., con sede in Casarza Ligura (Genova) e unità di Casarza Ligura (Genova) e Recco (Genova) (due unità produttive).

Parere comitato tecnico del 2 febbraio 1996: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 25 settembre 1995 con effetto dal 14 marzo 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta I.M.L. Industria meccanica ligure S.p a. ora S.r.l , con sede in Casarza Ligura (Genova) e unità di Casarza Ligura (Genova) e Recco (Genova) (due unità produttive), per il periodo dal 14 marzo 1995 al 13 settembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 22 aprile 1995 con decorrenza 14 marzo 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da [illegible] temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 7 marzo 1996 è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo dal 6 febbraio 1995 al 5 febbraio 1996, della ditta S.r.l. Cereol Italia, con sede in Ravenna e unità di Ravenna.

Parere comitato tecnico del 22 dicembre 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Cereol Italia, con sede in Ravenna, e unità di Ravenna per il periodo dal 6 febbraio 1995 al 5 agosto 1995.

Istanza aziendale presentata il 22 marzo 1995 con decorrenza 6 febbraio 1995.

L'istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 7 marzo 1996:

1) è approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1° novembre 1994 al 31 ottobre 1995, della ditta S.p.a. Alumix, con in Roma e unità di Bolzano, Carbonia (Cagliari), Casavatore (Napoli), Feltre (Belluno), Fossanova e Aprilia (Latina), Nembro (Bergamo), Porto Marghera - Marghera - Fusina (Venezia), Portovesme (Cagliari), Rho (Milano) e Roma.

Parere comitato tecnico del 19 dicembre 1995: favorevole.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992 con effetto dal 1° novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Alumix, con in Roma e unità di Bolzano, Carbonia (Cagliari), Casavatore (Napoli), Feltre (Belluno), Fossanova e Aprilia (Latina), Nembro (Bergamo), Porto Marghera - Marghera - Fusina (Venezia), Portovesme (Cagliari), Rho (Milano) e Roma, per il periodo dal 1° novembre 1994 al 30 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1994 con decorrenza 1° novembre 1994.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

2) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992 con effetto dal 1° novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Alumix, con in Roma e unità di Bolzano, Carbonia (Cagliari), Casavatore (Napoli), Feltre (Belluno), Fossanova e Aprilia (Latina), Nembro (Bergamo), Porto Marghera - Marghera - Fusina (Venezia), Portovesme (Cagliari), Rho (Milano) e Roma, per il periodo dal 1° maggio 1995 al 31 ottobre 1995.

Istanza aziendale presenteta il 5 maggio 1995 con decorrenza 1° maggio 1995.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995;

3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 23 dicembre 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 23 dicembre 1995 con effetto dal 6 febbraio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Nordel, con sede in frazione Losa - Pessonetto (Torino) e unità di frazione Losa - Pessinetto (Torino), per il periodo dal 6 agosto 1995 al 25 ottobre 1995.

Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1995 con decorrenza 6 agosto 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 7 marzo 1996 è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo dall'11 aprile 1995 al 31 dicembre 1995, della ditta S.r.l. Centro servizi B 3, con sede in Torino e unità di Rivoli (Torino) unità vendita, Torino amministrativi, Torino magazzino e servizi generali e Torino unità vendita.

Parere comitato tecnico del 22 dicembre 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Centro servizi B 3, con sede in Torino e unità di Rivoli (Torino) unità vendita, Torino amministrativi, Torino magazzino e servizi generali e Torino unità vendita, per il periodo dall'11 aprile 1995 al 10 ottobre 1995.

Istanza aziendale presentata il 4 maggio 1995 con decorrenza 11 aprile 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 7 marzo 1996:

1) è approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1995, della ditta S.p.a. Dalmine A.T.B. - Gruppo Ilva, con sede in Dalmine (Bergamo) e unità di Brescia e Sabbio Bergamasco (Bergamo).

Parere comitato tecnico del 9 novembre 1995: favorevole.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 1° febbraio 1993 con effetto dal 30 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Dalmine A.T.B. - Gruppo Ilva, con sede in Dalmine (Bergamo) e unità di Brescia e Sabbio Bergamasco (Bergamo), per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 30 giugno 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1995 con decorrenza 1° gennaio 1995.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995,

2) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 1° febbraio 1993 con effetto dal 30 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Dalmine A.T.B. - Gruppo Ilva, con sede in Dalmine (Bergamo) e unità di Brescia e Sabbio Bergamasco (Bergamo), per il periodo dal 1° luglio 1995 al 10 agosto 1995.

Istanza aziendale presentata il 3 agosto 1995 con decorrenza 1° luglio 1995.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/91 relativamente alle unità produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.;

3) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 1° febbraio 1993 con effetto dal 30 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Dalmine A.T.B. - Gruppo Ilva, con sede in Dalmine (Bergamo) e unità di Brescia e Sabbio Bergamasco (Bergamo), per il periodo dall'11 agosto 1995 al 31 dicembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 3 agosto 1995 con decorrenza 11 agosto 1995.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 7 marzo 1996:

1) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 18 luglio 1995 al 17 luglio 1996, della ditta Manutenzione generale Sud - gruppo Iritecna, con sede in Taranto e unità di Taranto.

Parere comitato tecnico del 28 ottobre 1994: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta Manutenzione generale Sud - gruppo Iritecna, con sede in Taranto e unità di Taranto, per il periodo dal 18 luglio 1995 al 17 gennaio 1996.

Istanza aziendale presentata il 7 agosto 1995 con decorrenza 18 luglio 1995;

2) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 18 luglio 1995 al 17 luglio 1996, della ditta S.p.a. Italimpianti Sud - gruppo Iritecna, con sede in Taranto e unità di Taranto.

Parere comitato tecnico del 28 ottobre 1994: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Italimpianti Sud - gruppo Iritecna, con sede in Taranto e unità di Taranto, per il periodo dal 18 luglio 1995 al 17 gennaio 1996.

Istanza aziendale presentata il 7 agosto 1995 con decorrenza 18 luglio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 7 marzo 1996:

1) è approvata la proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, della ditta S.p.a. Icrot - Lavorazioni e servizi industriali - gruppo Ilva, con sede in Genova e per sola unità di Terni.

Parere comitato tecnico del 9 novembre 1995: favorevole.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale già disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 1° aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Icrot - Lavorazioni e servizi industriali - Gruppo Ilva, con sede in Genova e per sola unità di Terni, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 20 dicembre 1993 con decorrenza 1° gennaio 1994.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/91 relativamente alle unità produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.;

2) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 1° aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Icrot - Lavorazioni e servizi industriali - Gruppo Ilva, con sede in Genova e per sola unità di Terni, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 28 luglio 1994 con decorrenza 1° luglio 1994;

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/91 relativamente alle unità produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.;

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 7 marzo 1996 è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 26 giugno 1995 al 25 giugno 1997, della ditta S.p.a. Fonderie Sime, con sede in Legnago (Verona) e unità di Legnago (Verona).

Parere comitato tecnico del 12 gennaio 1996: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Fonderie Sime, con sede in Legnago (Verona) e unità di Legnago (Verona) per il periodo dal 26 giugno 1995 al 25 dicembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 20 luglio 1995 con decorrenza 26 giugno 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 7 marzo 1996 è revocata, limitatamente al periodo dal 14 dicembre 1995 al 30 gennaio 1996 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione del trattamento economico di mobilità, già autorizzata, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, nella legge 26 gennaio 1994, n. 56, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Interklim sistemi - stabilimento Marelli di Bari.

È autorizzata, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/91, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei predetti lavoratori, per il periodo dal 14 dicembre 1995 al 13 giugno 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 14 giugno 1996 al 13 dicembre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concesso per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

Con decreto ministeriale 7 marzo 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Industria corsetteria, con sede in Tortona (Alessandria), unità di Tortona (Alessandria), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 19 luglio 1995 al 9 ottobre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 7 marzo 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Olimpo dell'arte, con sede in Roletto (Torino), unità di Roletto (Torino), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 9 ottobre 1995 all'8 aprile 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 9 aprile 1996 all'8 ottobre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 7 marzo 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Istituti riuniti vendite giudiziarie IRVEG G.S.C. 70207, con sede in Roma, unità di Roma, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 5 marzo 1994 al 4 settembre 1994.

Art. 7, comma 7, della legge n. 236/93.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 5 settembre 1994 al 4 marzo 1995.

Art. 7, comma 7, della legge n. 236/93.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 7 marzo 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Industria corsetteria, con sede in Tortona (Alessandria), unità di Tortona (Alessandria), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'11 ottobre 1995 al 10 aprile 1996.

La correponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dall'11 aprile 1996 al 18 luglio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 7 marzo 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bruno Opessi, con sede in Pinerolo (Torino), unità di Torino, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 31 ottobre 1995 al 30 aprile 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 1° maggio 1996 al 30 ottobre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 7 marzo 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Panelectric, con sede in Cameri (Novara), unità di Cameri (Novara), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 22 novembre 1994 al 21 maggio 1995.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 25 settembre 1995, n. 18723/1.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 22 maggio 1995 al 21 novembre 1995.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 25 settembre 1995, n. 18723/2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 7 marzo 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiere Burgo, con sede in Verzuolo (Cuneo), unità di Corsico (Milano), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 30 novembre 1995 al 29 maggio 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 30 maggio 1996 al 29 novembre 1996.

Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 7 marzo 1996 ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto-legge 1° febbraio 1996, n. 39, è prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.r.l. Coens, con sede in Catania, unità di Catania, per il periodo dal 15 novembre 1995 al 14 maggio 1996 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 15 maggio 1996 al 14 novembre 1996.

Il trattamento di cui sopra è pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione è autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori già interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-*bis*, della legge n. 56/94, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 marzo 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Officine meccaniche Gelesi, con sede in Gela (Caltanissetta), unità di Gela (Caltanissetta), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 1° dicembre 1995 al 31 maggio 1996.

La proroga di cui sopra non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 7 marzo 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. B & B Italia, con sede in Milano, unità di Novedrate (Como), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 28 novembre 1995 al 27 maggio 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 28 maggio 1996 al 27 novembre 1996.

Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 7 marzo 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cavirivest, con sede in Bagnoli di Sopra (Padova), unità di Bagnoli di Sopra (Padova), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° luglio 1994 al 31 dicembre 1995.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 17574 del 16 maggio 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 1° gennaio 1995 al 30 giugno 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 7 marzo 1996, a seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, terzo comma, della legge 416/81, intervenuto con il decreto ministeriale del 12 ottobre 1995, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Romedit, con sede in Roma, unità di Roma, per il periodo dal 1° dicembre 1995 al 31 maggio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 marzo 1996, è accertata la condizione di ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 24 ottobre 1994 al 23 ottobre 1996, della ditta S.r.l. Lito Sud, con sede di Ariccia (Roma) e unità di Roma, via Tor Sapienza.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori che versino nell'ipotesi di cui all'art. 24, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, dipendenti dalla S.r.l. Lito Sud, con sede in Ariccia (Roma) e unità di Roma, via Tor Sapienza, per il periodo dal 24 ottobre 1994 al 23 aprile 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 24 aprile 1995 al 23 ottobre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 marzo 1996 a seguito dell'accertamento delle condizioni di crisi aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 28 luglio 1995, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Edizioni Brescia, con sede in Brescia e unità di Brescia, per il periodo dal 7 novembre 1995 al 6 maggio 1996.

96A2071-96A2074

BANCA D'ITALIA

Nomina dei commissari straordinari e dei componenti il comitato di sorveglianza della Sicilcassa S.p.a., in Palermo

Il Governatore della Banca d'Italia, con provvedimento del 7 marzo 1996, ha nominato il signori dott. Antonio Cassella e prof. Giuseppe Terranova commissari straordinari ed i signori prof. Enrico Cavalieri, dott. Renzo Grassi-Catapano e prof. avv. Mario Seno componenti il comitato di sorveglianza della Sicilcassa S.p.a., con sede in Palermo, posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministero del tesoro in data 7 marzo 1996.

96A2155

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Trasferimento del portafoglio assicurativo della rappresentanza generale per l'Italia della Alico S.a. alla Unionvita S.p.a.

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, dà notizia che con provvedimento del 22 febbraio 1996, pubblicato nel Journal Officiel della Repubblica francese del 25 febbraio 1996, le Ministre de l'économie et des finances della Francia ha approvato il trasferimento alla società di assicurazione Unionvita S.p.a., con sede sociale in Roma, via Aniene n. 26/A - c.a.p. 00198, del portafoglio dei contratti, con i diritti e le obbligazioni che ne derivano, sottoscritti in Italia dalla società di assicurazione Alico S.a., con sede sociale in 92079 Paris La Défense n. 2, (92079) Tour AIG, per il tramite della propria rappresentanza gnerale avente sede legale in Milano, via Valcava n. 6 - c.a.p. 20155.

Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti; tuttavia i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la loro sede nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del presente avviso.

96A2156

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 6 giugno 1995 concernente: «Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di diploma universitario in tecniche erboristiche». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 41 del 19 febbraio 1996).

Nell'allegato al decreto ministeriale citato in epigrafe, riportato a pag. 25, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale,* dopo il quinto comma dell'art. 1, dove è scritto: «Viene aggiunto il seguente art. 2 (*Corsi di laurea e di diploma universitario affini),* con slittamento della numerazione degli articoli successivi: "Ai fini del proseguimento ...», leggasi:

«Art. 2.

Corsi di laurea e di diploma universitario affini

Ai fini del proseguimento ...».

Inoltre, sempre nel suindicato allegato, all'art. 3, ultimo comma, a pag. 26, prima colonna, quinto rigo, dove è scritto: «... sono indicati nell'art. *5*.», leggasi: «... sono indicati nell'art. *6*.».

96A2105

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI - 1996

(D.M. Tesoro 18 ottobre 1995 - *G.U.* n. 270 del 18 novembre 1995)

MODALITÀ

La pubblicazione dell'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è prevista entro il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio inserzioni (I.P.Z.S., Piazza Verdi, 10 - Roma

Per le «Convocazioni di assemblea» e per gli «Avvisi d'asta» è necessario che la richiesta di inserzione pervenga all'Ufficio almeno 23 giorni di calendario prima della data fissata per la Convocazione di assemblea o per la data dell'Avviso d'asta.

Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di presentazione.

L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro del certificato di allibramento è indispensabile l'indicazione della causale del versamento.

I testi delle inserzioni devono essere redatti su «carta da bollo». Nei casi in cui, in forza di legge, è prevista l'esenzione dalla tassa di bollo, deve essere utilizzata la «carta uso bollo».

Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o più cifre), questi devono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale. Per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo di sei numeri

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare la firma chiara e leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o con carattere stampatello.

Tutti gli avvisi devono essere corredati delle generalità e del preciso indirizzo del richiedente, nonché del codice fiscale o del numero di partita IVA.

Qualora l'inserzione venga presentata, per la pubblicazione, da un incaricato diverso dal firmatario, è necessaria delega scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido.

Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da copia del provvedimento emesso dall'Autorità competente, tale adempimento non occorre per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura.

Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è riportata l'inserzione, per invii a mezzo raccomandata, l'importo dell'inserzione deve essere aumentato di lire 8.000 per spese postali

TARIFFE (*)

		Densità di scrittura fino a 67 caratteri/riga	Densità di scrittura da 68 a 77 caratteri/riga
Annunzi commerciali			
Testata	(riferita alla sola intestazione dell'inserzionista ragione sociale, indirizzo, capitale sociale, partita IVA, ecc). Diritto fisso per il massimo di tre righe	L. 114.000	L. 132.000
Testo	Per ogni riga o frazione di riga	L. 38.000	L. 44.000
Annunzi giudiziari			
Testata	(riferita alla sola tipologia dell'inserzione: ammortamento titoli, notifiche per pubblici proclami, cambiamento di nome, di cognome, ecc). Diritto fisso per il massimo di due righe	L. 30.000	L. 35.000
Testo	Per ogni riga o frazione di riga	L. 15.000	L. 17.500

N. B. NON SI ACCETTANO INSERZIONI CON DENSITÀ DI SCRITTURA SUPERIORE A 77 CARATTERI / RIGA.
Il numero di caratteri/riga (comprendendo come caratteri anche gli spazi vuoti ed i segni di punteggiatura) è sempre riferito al possibile utilizzo dell'intera riga di mm 133 (riga del foglio di carta bollata).

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%

CANONI DI ABBONAMENTO - 1996 (*)

(D.M. Tesoro 18 ottobre 1995)

	ITALIA	ESTERO
Abbonamento annuale	L. 360.000	L. 720.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000	L. 440.000

	ITALIA	ESTERO
Prezzo vendita fascicolo, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.550	L. 3.100

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro deve essere indicata la causale nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'abbonato.

La richiesta di rinvio dei fascicoli non recapitati deve pervenire all'Istituto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. La richiesta deve specificare nominativo, indirizzo e numero di abbonamento.

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICO
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51 E F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

PAVIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue· **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E M
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F LLI DESSÌ
Corso V Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G C. ESSEGICI S a s
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI CA M.
Piazza S. G Bosco, 3
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Piazza V. E Orlando, 15/19
LIBRERIA S F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S n c
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I P Z S.
S Marco 1893/B - Campo S Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S Marco 4742/43

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G Carducci, 44
LIBRERIA L.E G I S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . L. 385.000
- semestrale . . . L. 211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . L. 72.500
- semestrale . . . L. 50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee.
- annuale . . . L. 216.000
- semestrale . . . L. 120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali.
- annuale . . . L. 72.000
- semestrale . . . L. 49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni
- annuale . . . L. 215 500
- semestrale . . . L. 118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali
- annuale . . . L. 742.000
- semestrale . . . L. 410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* L. 36.000, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione.	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N B — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 360.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.400